

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 616<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1962

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

<b>CONGEDI</b> . . . . .	Pag. 28731	discussione e approvazione con modifica- zioni):	
<b>DISEGNI DI LEGGE:</b>		BAREARO . . . . .	Pag. 28766
« Definizione e disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini » (1044), d'iniziativa dei senatori Desana ed altri; « Tutela della denominazione di origine dei mosti, dei vini e delle acque- viti » (1515) [Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge, risul- tante dall'unificazione dei predetti: « Dele- ga al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini » (1044-1515)].		BATTAGLIA . . . . .	28755
« Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (1927) (Nuovo titolo: « Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ») (Seguito della		BOSI . . . . .	28739 e <i>passim</i>
		CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> . . . . .	28737 e <i>passim</i>
		CARELLI, <i>relatore sui disegni di legge nu- meri 1044 e 1515</i> . . . . .	28732 e <i>passim</i>
		CHABOD . . . . .	28750 e <i>passim</i>
		DARDANELLI . . . . .	28764
		DESANA, <i>relatore sul disegno di legge n. 1927</i>	28734 e <i>passim</i>
		DI ROCCO . . . . .	28749
		GATTO . . . . .	28741
		GAVA . . . . .	28744
		JANNUZZI . . . . .	28745, 28753
		MANCINO . . . . .	28759
		MARABINI . . . . .	28760
		MASSIMO LANCELLOTTI . . . . .	28766
		MENGHI . . . . .	28738 e <i>passim</i>
		MILILLO . . . . .	28744, 28747
		PIGNATELLI . . . . .	28739 e <i>passim</i>
		TESSITORI . . . . .	28754

**GIUNTA DEL REGOLAMENTO:**

Comunicazione di risoluzioni . . . . Pag. 28731

**INTERPELLANZE:**

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . 28768

BARBARO . . . . . 28768

**INTERROGAZIONI:**

Annunzio . . . . . Pag. 28768

Annunzio di risposte scritte . . . . . 28731

**ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni.**

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 4 ottobre.

**BUSONI**, Segretario, dà lettura del processo verbale.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Ha chiesto congedo il senatore Bonadies, per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo congedo s'intende concesso.

### Comunicazione di risoluzioni della Giunta del Regolamento

**PRESIDENTE.** Comunico che la Giunta del Regolamento, nella riunione del 4 ottobre ultimo scorso, ha adottato le seguenti risoluzioni in ordine alle questioni regolamentari sollevate nella seduta del 25 luglio ultimo scorso e ad essa sottoposte dal Presidente del Senato secondo l'impegno assunto nella seduta medesima:

a) la procedura d'urgenza è ammissibile anche per i disegni di legge per i quali è prescritta la sede referente, compresi i disegni di legge costituzionali;

b) per un disegno di legge non ancora pervenuto non può essere votata la procedura d'urgenza, nè può essere deliberata la nomina di una Commissione speciale, nè può esserne dato incarico fiduciario al Presidente del Senato;

c) durante i periodi di aggiornamento dei lavori del Senato i termini per la pre-

sentazione delle relazioni e dei pareri delle Commissioni restano sospesi.

### Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

**PRESIDENTE.** Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Seguito della discussione dei disegni di legge: « Definizione e disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini » (1044), d'iniziativa dei senatori Desana ed altri; « Tutela della denominazione di origine dei mosti, dei vini e delle acqueviti » (1515) e approvazione del disegno di legge, risultante dall'unificazione dei predetti: « Delega al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini » (1044-1515)**

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (1927) (Nuovo titolo: « Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti »)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Definizione e disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini »; « Tutela della denominazione di origine dei mosti, dei vini e delle acqueviti »; « Repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515.

C A R E L L I, *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515.* Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, dopo gli interventi dei colleghi Spezzano, Bosi, Jannuzzi, Milillo, Alberti, Di Rocco, Masciale, Pignatelli, Mancino e Marabini, che più o meno hanno concordato sulla necessità di intervenire con rapidità nel settore in esame, potrei rimandare, almeno per quanto riguarda la parte economica, le conclusioni alle relazioni scritte, e non soltanto a quella del lontano 1954, ma anche alla relazione Di Rocco, alla relazione Chabod, alla relazione che accompagna il disegno di legge che è stato poi sostituito dalla proposta di delega; ma mi sia consentito formulare alcune precisazioni.

Al senatore Spezzano — che ringrazio per le sue signorili e generose espressioni nei riguardi dei relatori — dirò che fu proprio la Commissione a dichiarare valida, ripeto, per motivi di sistematica legislativa, la proposta di sostituire il progetto di legge relativo alla denominazione di origine dei vini con un disegno di legge delega, sì da permettere l'abbinamento della discussione in Aula delle due deleghe relative all'attività del settore vitivinicolo: l'una riguardante la denominazione di origine dei vini e l'altra la lotta contro le frodi, proposta quest'ultima — come ho già detto nella seduta di stamane — veramente provvidenziale, che permette l'unità di intervento in settori che, fino a ieri, potevano sembrare disgiunti, e come argomenti e come indirizzo e come azione.

Perchè onorevole Spezzano, si vuole definire la delega, o le deleghe nella fattispecie, un fungo velenoso? In linea generale poche volte, e sempre in casi eccezionali, il Parlamento ha concesso deleghe al Governo, e quando ciò è avvenuto è stato per motivi di ordine pratico che abbiamo dovuto considerare ragionevoli e che investivano la responsabilità delle Camere nel rendere validamente operante un provvedimento di cui si era riconosciuta la necessità; in que-

sti casi la norma costituzionale è stata fedelmente osservata. Anche in questo caso, senatore Bosi, gli indirizzi fissati dal disegno di legge contemplano tutte le norme discusse ed approvate in sede di Commissione. Una prova? Basta esaminare il disegno di legge e gli indirizzi delle deleghe per convincersene. Potrei indicare — anzi lo faccio senz'altro — per ogni articolo e per ogni numero ordinale gli articoli del disegno di legge che abbiamo sostituito. Infatti all'articolo 2 riportiamo gli indirizzi degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 6; all'ordinale 2 riportiamo gli indirizzi degli articoli 2, 3, 5 e 6; all'ordinale 3 gli indirizzi degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14; all'ordinale 4 gli indirizzi degli articoli 5, 6, 7, 8, 8-bis, 14 e 15; all'ordinale 5 gli indirizzi degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20; all'ordinale 6 gli indirizzi degli articoli 17, 18, 19 e 20; all'ordinale 8 gli articoli 21, 22 e 23; all'ultimo capoverso riportiamo infine tutti gli altri articoli dal 26 in poi. All'ordinale 10 aggiungeremo il suo emendamento, senatore Di Rocco, anche se — mi permetta di dirglielo a titolo personalissimo — potrebbe sembrare pleonastico, in quanto la legge del 1950 ha delle sue norme particolari che non vengono annullate, semmai vengono integrate con la legge che stiamo per approvare. Comunque, ad evitare interpretazioni limitative, ritengo opportuno inserirlo; almeno questo è il mio parere: sentiremo poi quello dell'onorevole Sottosegretario e dell'onorevole Presidente della Commissione.

Siamo tutti convinti della bontà della causa che stiamo difendendo e della necessità di portare ordine là dove purtroppo difetta, per colpa di pochi, il senso di un regolare orientamento. D'altra parte, senatori Mancino e Marabini, non dobbiamo dimenticare che nelle campagne scandalistiche c'è sempre una notevole dose di fantasia e che qualche esagerazione è difficile evitarla. Frodi ce ne sono sempre state, purtroppo, e ce ne sono più adesso, ma le ragioni risiedono nell'evoluzione della chimica e delle tecniche che hanno permesso ai disonesti di spaziare con maggiore facilità nel campo dell'illecito; ma non bisogna dire che tutti gli operatori in questo settore sono disonesti,

perchè ciò non risponde a verità; comunque risponderà in merito il collega Desana.

Ritengo però opportuno precisare che non bisogna confondere i normali trattamenti con la frode: ciò provoca confusione anche all'estero ove si sta sviluppando, non so con quanta opportunità, una campagna diffamatoria contro il commercio dei vini italiani. Basta leggere la rivista tedesca *Der Spiegel* del 26 settembre 1962, n. 39, per rilevare la gravità del problema. Nella citata rivista si afferma che sono stati sequestrati nel giro di poche settimane oltre 40 mila ettolitri di vino italiano; precisiamo che non sono 40 mila gli ettolitri contestati, ma appena 3 mila, e per « contestati » s'intende che sono ancora sotto giudizio. Ma sarà bene precisare ancora che le contestazioni non si riferiscono a vini avviati al diretto consumo, ma destinati alla trasformazione industriale, alla distillazione, alla preparazione di aceti e di vini ad alto grado, alla confezione degli aromatizzati eccetera; vini cioè che rientrano nel genere della famiglia dei vini speciali, per cui esistono in tutte le legislazioni dei Paesi interessati particolari disposizioni circa la preparazione, che comprende aggiunte di alcool, concentrazione eccetera, che si prestano comunque a contestazioni in relazione ai particolari indirizzi interpretativi che in materia di composizione del vino hanno i vari laboratori di controllo.

Bisognerà insistere, onorevole Camangi, purchè venga approvato un elenco di procedimenti tecnici e di analisi aventi valore internazionale, senza lasciare all'arbitrio degli uffici delle singole nazioni interessate di emettere giudizi al di fuori dei sistemi normalmente accettati.

Quando udiamo che in Germania, per esempio, è bastata la degustazione per dichiarare un vino adulterato, è lecito rilevare l'illegalità del procedimento e i pericoli di arbitrarie contestazioni.

Dobbiamo assolutamente fare in modo che i vari sistemi tecnici di rilevazione siano ammessi da tutte le nazioni che intendano salvaguardare, con l'interesse del consumatore, l'attività sana ed onesta della categoria operante presso ogni nazione, e questo speriamo avvenga quanto prima.

Quando si fa parte di un complesso comunitario, non sono leciti i cavilli. Per esempio, se Grecia e Marocco, per tacere di altre nazioni, vogliono fornire vino industriale alla Germania, lo facciano pure, ma nel quadro degli impegni assunti dalla Germania con il Trattato di Roma, in relazione cioè ai regolamenti del 30 luglio 1962 concordati fra sei nazioni del M.E.C. Gli Stati della Comunità possono benissimo trattare con altre nazioni, ma sotto determinati vincoli e secondo particolari indirizzi.

I disegni di legge al nostro esame hanno come fine di schiarire l'orizzonte, di riportare la fiducia e la serenità nell'azione di collegamento produttivistico organizzativo e, come bene ha affermato il collega Di Rocco nel corso delle sue acute osservazioni, non dimenticando che la degenerazione del prodotto porta a una contrazione del consumo e che urge ristabilire la fiducia tra produttore e consumatore, di riordinare un settore di notevole valore economico e sociale. E questo lo scopo delle deleghe che dobbiamo approvare; e questo ha affermato anche il collega Jannuzzi nel suo brillante intervento in difesa dei disegni di legge.

A ciò provvedono gli indirizzi della delega che permetteranno la normalizzazione organizzativa, consentendo a coltivatori e produttori, industriali e commercianti, uniti e con comuni obiettivi, di difendere la genuinità di una bevanda che oltre tutto, senatore Alberti, ha sì qualità elevate di dietetica normale, ma che ha in sè anche la caratteristica di facilitare la metabolizzazione di principi ergonici essenziali e complessi molecolari lipidici e protidici con una resa biologica molto elevata, quindi adatta specialmente alla dietetica dell'età senile.

Per raggiungere lo scopo della genuinità, occorre un completo ed integrale catasto dei vini che tenga conto delle varietà dei vitigni; e personalmente non avrei nulla in contrario ad aderire all'ordine del giorno Pignatelli sull'uso degli ibridi produttori diretti. Ma prudenza vuole che, pur seguendo le varie iniziative nel senso indicato, queste siano contenute nell'ambito sperimentale-dimostrativo allo scopo di approfondire gli studi da tempo iniziati anche in Italia

dal Cosmo e dal Bruni, validi collaboratori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ci sono soggetti, varietà, ibridi che possono essere utilizzati anche nella coltura estesa, come i Seyve Villard 12.303-12.309-18.315 eccetera, i Seibel 54.55-83.57, i Burdin; ma per il momento dobbiamo assolutamente considerarli inclusi nel quadro colturale a scopo sperimentale-dimostrativo. La Germania ed altri Paesi, ad eccezione della Francia, contestano la bontà dei vini prodotti da questi vitigni.

Comunque nel momento presente non è opportuno inserire la produzione degli ibridi nel quadro internazionale. Si potrà tentare in quello nazionale con le dovute cautele, onorevole Sottosegretario. Per il momento ritengo prudente, al fine di evitare contestazioni sulla denominazione di origine dei vini, con riferimento al M.E.C., che si raggiungano delle finalità sicure di garanzia per i nostri vini. L'assoluta genuinità del prodotto è ciò che vogliamo ottenere e questo diventerà un fatto positivo solo con la buona volontà di tutti: del Parlamento, del Governo, dei coltivatori, dei produttori, dei consumatori.

A collaborare debbono essere chiamati Comuni, Province ed una più ampia rappresentanza delle categorie interessate, onorevole Milillo. Del resto anche il disegno di legge delega comprende l'indirizzo che io in questo momento ho voluto adombrare.

Onorevoli colleghi, i produttori dei settecento vini d'Italia (possono essere ridotti forse a 400, ma 200 sono pochi, senatore Di Rocco) e i 1800 Comuni interessati attendono che la promessa, ripetutamente fatta, si trasformi in realtà. Così si è espresso anche il Presidente del Consiglio ad Empoli: « Vivo è l'impegno — egli ha detto — affinché non si esca da questa terza legislatura senza aver approvato uno strumento indispensabile per garantire a chi lavora il frutto genuino delle proprie fatiche, non in concorrenza con il frutto delle truffe quotidiane, e per aiutare il consumatore ad avere fiducia nel proprio gusto, senza che gusto e salute corrano il rischio di fronte ai prestigiatori della sofisticazione ».

Per raggiungere tali finalità sono indispensabili i due disegni di legge: l'uno che riguarda la denominazione d'origine dei vini, l'altro la lotta contro le frodi. Occorre che i due provvedimenti siano congiuntamente discussi ed approvati con sollecitudine. Così vogliono gli impegni internazionali ribaditi a Bruxelles il 21 giugno 1962 e confermati dall'entrata in vigore dei regolamenti per i cereali, la carne suina, il pollame, le uova, gli ortofrutticoli, i vini.

L'approvazione delle deleghe aprirà un nuovo orizzonte e confermerà l'augurio, espresso forse in maniera inelegante ma efficace da un latinista del cinquecento, che: « Tal liquore di celestial dolcezza la gente attrarrà sempre in questa terra, chè il suo nome da ciò dicesi avuto ». (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore sul disegno di legge n. 1927.

D E S A N A , *relatore sul disegno di legge n. 1927*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, onorevole Ministro, quale relatore sul disegno di legge n.1927, dedicato alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, presentato il 2 febbraio 1962 dal Governo, e in particolare quale relatore e proponente del testo degli emendamenti con i quali si intende delegare lo stesso Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni che qui abbiamo esaminato e discusso, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, sento il dovere di ringraziare tutti i colleghi che, in Commissione prima ed in Aula oggi, hanno dato un sostanziale contributo allo studio, all'esame e al successivo perfezionamento del provvedimento. Il mio ringraziamento oggi si estende logicamente a tutti i settori del Senato che, dimostrando una sostanziale concordanza intorno ai motivi di urgenza che hanno informato la mia relazione sul provvedimento, si trovano d'accordo nella concessione di una delega al Governo in questa

particolare materia, oggetto dell'odierno dibattito.

Nella relazione ho più volte affermato che da tempo era avvertita la necessità di aggiornare la legislazione sulla repressione delle frodi nel settore vinicolo, per adeguarla alle esigenze sempre nuove della produzione e del commercio. E il Governo, nel presentare al Senato, nel febbraio scorso, il disegno di legge n. 1927, aveva giustamente messo in rilievo che la legislazione in vigore risale al lontano 1925, per cui, se molte erano e sono le lacune lamentate dagli stessi produttori ed operatori commerciali, non meno gravi si sono andate via via manifestando quelle che sovente frustravano l'azione di controllo e di repressione esercitata dagli organi a ciò designati. A quest'ultimo riguardo ritengo di richiamare ancora una volta l'attenzione degli onorevoli colleghi e del Governo su quella parte della mia relazione nella quale, alludendo alle strutture del sistema di controllo e di repressione delle frodi, ho rilevato (come già avevo fatto il 9 settembre 1959 in quest'Aula, illustrando la mozione sottoscritta anche da altri 38 colleghi del Gruppo della Democrazia Cristiana) che essa rimane affidata a disposizioni in sempre più notevole ritardo rispetto ai ritrovati della tecnica e ai progressi della chimica, di cui ampiamente si avvalgono i sofisticatori.

Bisogna quindi convenire che, affidando al Governo, con delega, la responsabilità di questo indilazionabile aggiornamento, noi non esautoriamo minimamente il Parlamento delle sue prerogative e dei suoi diritti, ma contribuiamo invece a rendere le nostre istituzioni, in questo momento e in questa materia, particolarmente tempestive nell'adozione delle necessarie provvidenze, e sostanzialmente più rispondenti alle numerosissime istanze, anche in questi ultimi tempi, avanzate da una larghissima parte dell'opinione pubblica italiana.

Durante questa seduta abbiamo esaminato altresì le proposte per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. L'accostamento dei due provvedimenti è parso fundamentalmente logico alla Commissione dell'agricoltura: ed io, quale presenta-

tore, con altri colleghi, del disegno di legge d'iniziativa parlamentare su quella materia, sento il dovere di ringraziare in primo luogo il Governo, per aver successivamente presentato un proprio progetto di legge nel quale, come si afferma nella relazione che accompagna il provvedimento, sono state accolte molte istanze contenute nella mia proposta d'iniziativa parlamentare; e in secondo luogo il collega Carelli, che, con encomiabile tenacia e competenza, da molti anni si batte come studioso e come relatore affinché l'Italia vitivinicola possa disporre di uno strumento efficace per la tutela dei suoi prodotti genuini e caratteristici.

La tutela della denominazione d'origine dei mosti e dei vini riguarda, dunque, alcuni fondamentali aspetti della possibile frode commerciale. Il provvedimento per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti completa, in un certo senso, la struttura del sistema di controllo e di tutela dei produttori e dei consumatori, abbracciando tutti gli aspetti delle frodi, adulterazioni e sofisticazioni nel settore in questione.

La concessione della delega al Governo assume quindi un alto valore economico e sociale poichè costituisce un notevole contributo per l'inizio di una moderna politica alimentare nazionale, tanto attesa in questi giorni da milioni e milioni di consumatori. Noi auspichiamo che i provvedimenti già annunciati dal Governo, relativi in particolare a tutti gli altri settori della produzione agricola, della trasformazione di parte di questa produzione e dell'alimentazione, possano sopravvenire, eliminando in gran parte gli inconvenienti sin qui lamentati e coordinando soprattutto l'azione di repressione e di controllo tra i vari Ministeri competenti.

Le deleghe che oggi noi approviamo favoriscono indubbiamente questa indispensabile azione di coordinamento, perchè, nel concerto del preventivo esame tra i Ministeri competenti, sarà più facile eliminare contrasti ed incongruenze con le norme vigenti e con quelle che si stanno predisponendo.

Non ripeterò, diffondendomi, le ragioni che pure stanno alla base dei provvedimenti oggi esaminati: la necessità, cioè, per il nostro Paese di non affrontare le discussioni in sede di Mercato comune per l'uniformizzazione delle legislazioni interne dei Paesi aderenti, senza disporre di validi ed aggiornati strumenti legislativi già operanti. Tutto ciò è evidente, ed è stato peraltro posto più volte in rilievo anche durante questa discussione.

Nell'avviarmi alla conclusione di questa mia replica, ringrazio il sottosegretario Camangi, che, a nome del ministro Rumor, ha seguito appassionatamente e segue questo nostro lavoro. Ringrazio altresì il Presidente della Commissione d'agricoltura del Senato, senatore Menghi, per aver accolto, con altri colleghi, la raccomandazione da me formulata nella relazione: quella di meglio regolare, con l'articolo 2 della proposta di delega, tutta la materia relativa alla procedura delle denunce compresa nella formulazione del punto undici dell'articolo 2, successivamente proposto. È, a mio avviso, indubbio che il momento della denuncia all'Autorità giudiziaria per l'infrazione accertata in sede amministrativa rientra nel ciclo più ampio dell'attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme. Nella mia relazione — mi permetto ancora di ricordare al Governo — avevo accennato altresì alla facoltà di costituzione di parte civile da parte delle organizzazioni di categoria riconosciute con decreto del Ministero dell'agricoltura, ed al necessario coordinamento con la recente legge sanitaria.

La discussione che si è svolta oggi in Senato riafferma e sollecita, se ancora ve ne fosse bisogno, l'indilazionabilità nella ricerca delle soluzioni al complesso dei problemi toccati dalle proposte del Governo e dalle nostre. Il senatore Spezzano questa importanza ha voluto rilevare, giungendo a conclusioni di carattere procedurale che non abbiamo condiviso; lo ringrazio comunque. E ringrazio il senatore Jannuzzi per le precisazioni di carattere giuridico e per le favorevoli ragioni illustrate nel suo brillante intervento.

Ringrazio i senatori Milillo e Alberti per le loro particolari argomentazioni e per il

loro sostanziale consenso nei confronti della linea da noi proposta

Il collega Di Rocco, tecnico in materia, con la precisione che gli è solita ha voluto ancora una volta confortare la nostra impostazione e quindi lo ringrazio.

Il collega Bosi, con le sue considerazioni, ha in parte posto rimedio all'opposizione pregiudiziale avanzata all'inizio, riconoscendo, infine, almeno una delle ragioni che hanno informato le nostre iniziative: quella di armonizzare la nostra legislazione vitivinicola con le altre dello stesso settore dei Paesi aderenti al Mercato comune.

Per quanto riguarda, però, certe manifestazioni che rivelano tentativi di speculazioni fatte di recente all'estero nei confronti dei nostri vini, formulo ampie riserve e ritengo necessario approfondire ogni aspetto delle questioni sollevate, esaminando se non sia il caso di dire chiaramente agli speculatori stranieri di fare un serio esame della loro coscienza.

Ma intorno a queste cose ha già esaurientemente parlato il collega Carelli. Tutti gli oratori hanno, comunque, concordato intorno alla necessità di difendere i nostri vini genuini, così come ha fatto il collega Pignatelli illustrando il proprio ordine del giorno, informato ad aspetti assai interessanti della viticoltura meridionale.

Il collega Masciale ha avanzato alcune proposte che già erano state discusse in Commissione e che il Governo esaminerà con cura.

Per quanto mi riguarda, non ritengo di dover dire altro, se non di ricordare, sugli stessi argomenti, le mie proposte di emendamento formulate in Commissione, tanto più che il collega Masciale si è riferito continuamente a suoi colloqui di carattere molto privato con il collega Carelli.

Il senatore Mancino, con appassionata perorazione, ha aggiunto ragioni non nuove alla campagna d'opinione pubblica che si è sviluppata in questi ultimi tempi nei confronti dei sofisticatori.

Concludo questa mia breve replica ringraziando, quindi, tutti i colleghi. In fondo, questa discussione, come ha ben detto il senatore Carelli, ha dimostrato tutta l'im-

portanza degli argomenti e delle norme che noi abbiamo affrontato, esaminato e discusso. Con questo nostro impegno determineremo in Italia e all'estero l'affermazione dei nostri buoni vini, frutto di lavoro onesto e responsabile.

Ritengo che l'approvazione unanime di tutto il Senato sui due disegni di legge, sulle due proposte di delega, sarà il miglior augurio, in questo periodo vendemmiale, per i vitivinicoltori italiani. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Onorevoli senatori, debbo compiere innanzitutto il gradito dovere di ringraziare la Presidenza del Senato di avere consentito l'iscrizione sollecita all'ordine del giorno di questi due importanti argomenti e di avere altresì consentito che io potessi sostituire il Ministro, impegnato, come loro sanno, a Bruxelles.

Non approfitterò e non abuserò, naturalmente, di questa benevolenza, e limiterò anch'io al massimo il mio intervento, dicendo pochissime cose.

Debbo, però, innanzitutto — e lo faccio con tutta cordialità ma con altrettanta fermezza — respingere un atteggiamento che mi è parso si sia manifestato nell'intervento del senatore Spezzano questa mattina: quell'atteggiamento, per così dire, di istituzionale sospetto nei confronti del Governo, in occasioni come questa. Il Governo chiederebbe la delega sempre per fare qualche cosa di inconfessabile, per favorire qualcuno che non dovrebbe essere favorito. Evidentemente questo è un atteggiamento ed un sospetto che debbo assolutamente respingere, ripeto, con tutta cordialità, ma anche con altrettanta fermezza. D'altra parte, diceva il senatore Spezzano stamane nel suo intervento: se volevate la delega dovevate dirlo prima, non dovevate aspettare tanto tempo, non dovevate perdere tanto tempo in discussioni. Io potrei rovesciare l'argomento e dire che questa è proprio la dimostrazione

che non si voleva la delega, se si sono fatti tutti i tentativi per arrivare in porto con queste discussioni e con questi disegni di legge. Siamo ricorsi a questo mezzo eccezionale ma perfettamente costituzionale, come brillantemente ha dimostrato il senatore Januzzi stamane, ci siamo convinti di questa necessità proprio perchè abbiamo visto l'impossibilità materiale di arrivare in tempo a fornire questi due strumenti alla Pubblica Amministrazione ed al Paese.

D'altra parte mi sia consentito anche di dire (questo lo dico senza alcuna intenzione polemica) che al Governo non è mai cosa troppo gradita la delega, non foss'altro perchè si trasforma in un'assunzione di gravi responsabilità che evidentemente il Governo non ha bisogno di andare a cercare in aggiunta a quelle infinite che esso ha sulle spalle. Ma, onorevoli senatori, mai come in questa occasione mi pare di poter dire che il Governo questa delega la chiede e l'accetta con la massima tranquillità, anche con riferimento a quelle responsabilità che essa comporta, perchè mai come in questa occasione (diciamo questo chiaramente senza nasconderci dietro il solito dito) il Governo deve fare qualcosa che praticamente in gran parte ha già fatto; perchè mai come in questa occasione per esercitare questa delega il Governo ha a sua disposizione tanto materiale così lungamente e profondamente esaminato ed elaborato proprio dal Parlamento, per cui il suo compito si ridurrà, se il Senato vorrà approvare questa delega, per gran parte soltanto al fatto formale di accelerare l'emanazione di queste disposizioni e di trovare la migliore soluzione possibile per quei punti, pochi per fortuna, nei quali l'accordo perfetto non si è potuto trovare.

Debbo aggiungere che questa delega è necessaria ed urgente. Mi è sembrato di capire (avrò capito male) che il senatore Spezzano in un suo accenno volesse quasi rimproverarci di riconoscere l'urgenza e la necessità di questi provvedimenti per ottemperare a certi obblighi che ci derivano dall'appartenere al Mercato comune europeo. È proprio questa una delle ragioni (non abbiamo alcun motivo di sottacere questo aspetto importante del problema) per cui noi abbiamo ne-

cessità di dare al nostro Paese questa regolamentazione, proprio perchè questa regolamentazione ci è imposta ormai dalla nostra appartenenza al Mercato comune europeo; e non dobbiamo naturalmente in questo essere secondi ad altri Stati appartenenti allo stesso Mercato comune.

Ma debbo anche dire che ci sarebbe questa urgenza e necessità anche se non ci fossero gli accordi, gli impegni e gli obblighi del Mercato comune, se non ci fossero quei tali altri accordi particolari, ai quali qualcuno ha fatto riferimento durante il dibattito, con la Francia e la Germania, accordi per i quali le trattative sono state concluse recentemente e che aspettano soltanto di essere consacrate da una formale firma, che stabiliscono la tutela della denominazione d'origine di una serie di vini italiani nei confronti della Germania e della Francia.

A questo proposito vorrei anzi rassicurare il senatore Bosi il quale stamane — se non ho capito male — parlando dei vini tutelati nell'accordo con la Germania, ha lamentato lo scarso numero di vini meridionali. Debbo dire che su 143 denominazioni di vini ben 59 sono relative a vini dell'Italia meridionale.

Quindi, necessità ed opportunità della delega agli effetti dei rapporti internazionali; necessità, opportunità ed urgenza agli effetti della regolamentazione interna.

Non starò a ripetere ora ciò che da più parti è stato detto circa la necessità di porre fine alle frodi e di tutelare meglio questa grande attività della nostra agricoltura. Non mi resta che concludere, per quanto riguarda la necessità e l'opportunità della delega, con una considerazione sulla quale credo che anche il senatore Spezzano, da quel gran galantuomo che è, non potrà non convenire.

Questi due provvedimenti sono composti da circa 150 articoli, quasi tutti di carattere estremamente e squisitamente tecnico. Ebbene, mettiamoci una mano sulla coscienza: vi pare proprio possibile che in questo scorcio di legislatura sia prevedibile l'approvazione di questi due disegni di legge nell'ambito di un'ulteriore discussione parlamentare? Credo che nessuno potrebbe fare questa ottimistica previsione.

Ed allora il Governo si assume la responsabilità, ma, come ho detto, l'assume confortato da una lunga serie di studi, di discussioni, di elaborazioni fatte proprio in sede parlamentare. Ne verrà fuori una legge che non sarà certamente perfetta, come non è perfetta nessuna delle leggi che facciamo e come non è perfetto nulla di ciò che fanno gli essere umani. Ma credo che tutti possiamo essere concordi su questo: meglio una legge con qualche lacuna, con qualche errore, con qualche difetto, che certamente potremo in seguito, anche in forza dell'esperienza, colmare e correggere, piuttosto che rimanere ancora carenti di una regolamentazione in questa materia.

Per queste ragioni io chiedo sommessamente all'Assemblea del Senato di voler approvare le due proposte di delega per i provvedimenti in esame. (*Vivi applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli ordini del giorno concernenti i disegni di legge n. 1044 e n. 1515. Il primo ordine del giorno è del senatore Pignatelli.

**M E N G H I .** L'ordine del giorno non può essere accettato in pieno poichè in contrasto con la legislazione in vigore per quanto concerne la richiesta che in esso viene fatta. Tuttavia stamane il senatore Pignatelli ci ha dimostrato che una deroga si può utilmente fare, e perciò la Commissione è del parere di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo concorda con il punto di vista espresso dalla Commissione, assicurando inoltre il senatore Pignatelli che presso il Ministero è già allo studio un riesame della legge del 1936 per quanto concerne i vitigni ibridi di produttori diretti.

Naturalmente però debbo anche aggiungere, per scrupolo di esattezza e lealtà, che il problema è molto delicato e complesso, come del resto è stato accennato dai rela-

tori, e quindi in questa materia vogliamo essere cauti e prudenti.

Pertanto, sono disposto ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione a studiare l'argomento.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Pignatelli, insiste per la votazione?

**P I G N A T E L L I** . Mi dichiaro soddisfatto della risposta del Presidente della Commissione e del rappresentante del Governo. Mi pare però che io, invitando a studiare il problema, anzi impegnando il Governo a studiarlo, non ho voluto fissare dei termini o dei limiti. Comunque preciso che la mia proposta si riferisce ad una zona dell'Italia meridionale dove i vitigni ibridi finora non sono stati mai coltivati.

**P R E S I D E N T E** . Segue l'ordine del giorno dei senatori Bosi e Marabini

**M E N G H I** . La Commissione accetta come raccomandazione l'ordine del giorno, ad esclusione però dell'inciso, contenuto nell'ultimo capoverso, dove si dice « con diritto di voto *pro capite ai soci* ». La Commissione non può entrare nel merito della distribuzione dei voti.

**C A M A N G I** , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con la Commissione.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Bosi, mantiene l'ordine del giorno?

**B O S I** . Poichè per quanto riguarda la prima parte dell'ordine del giorno è stato espresso, durante la replica dei relatori, un parere non completamente negativo sulle richieste da noi avanzate — perchè evidentemente non si può respingere interamente quanto appunto da noi richiesto — a me pare che accettare l'ordine del giorno solo come raccomandazione equivalga ad un restare sempre nel vago, senza assumere un impegno preciso, nonostante si sia detto che si deve andare in questa direzione, cioè nella direzione di affidare ai Comuni e alle

Province la costituzione e il controllo degli albi dei produttori.

Non si vuole che il Governo ci dia un'assicurazione che tutti gli iscritti agli albi dei produttori siano soci dei consorzi di tutela che saranno costituiti secondo le regole stabilite dalla legge.

Non discuto l'ultima parte, quella che riguarda il voto *pro capite*, perchè qui ci troviamo di fronte a una questione di principio che la maggioranza non ha mai voluto accettare: cioè non si vuole accettare il principio che ogni cittadino italiano, quando entra in un organismo, in questo caso di tutela del suo prodotto, sia alla pari di ogni altro cittadino, ma si fanno discriminazioni sulla base di un criterio medioevale, o di quello del primo periodo dello Stato italiano, il periodo liberale, quando avevano diritto di votare solo i ricchi.

Comunque, a me pare che gli altri punti dell'ordine del giorno dovrebbero essere accettati pienamente, e non come raccomandazione, cioè dovrebbero essere accettati come un effettivo impegno del Governo di rispettare quanto richiesto dall'ordine del giorno. Questo, per un criterio di democraticità, di coerenza se si vuole, con quanto si è detto fino ad oggi. Quindi, se non si vuole accettare i nostri criteri, lo si dica chiaramente, ma non li si accettino come raccomandazione perchè questo è un diminuire la loro importanza.

**C A R E L L I** , *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**C A R E L L I** , *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515*. Per onestà debbo dire che la Commissione aveva preso in considerazione la proposta del senatore Bosi. Per un criterio di ordine prudenziale, ed ai fini di permettere all'organo delegato di operare con celerità e snellezza, era sembrata forse più opportuna la raccomandazione, che, siamo certi, sarebbe stata certamente accettata e attuata; ma nulla vieta che l'ordine del giorno, con quelle limitazioni indicate dal

Presidente della Commissione, possa essere accettato in pieno.

**P R E S I D E N T E**. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ne ha facoltà.

**C A M A N G I**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli senatori, qui è necessaria qualche precisazione. Sul punto *a*) non ci possono essere dubbi e non possono esservi discordanze; infatti dal nostro punto di vista una sostanziale rappresentanza dei produttori di uva e di vino nel comitato nazionale è perfettamente legittima.

Circa il punto *b*), sono d'accordo perfettamente nel prevedere che sia affidata ai Comuni la formazione dell'albo dei vigneti, e se volete anche la tenuta, con le riserve però che adesso dirò. È evidente che questo albo dei vigneti, dovendo essere albo non comunale, ma albo di zona di quel certo tipo di vino, sarà un albo che comprenderà quasi sempre più Comuni ed allora sarà necessario un organo che coordini, che raccolga questi vari albi comunali e li riunisca in un unico albo. Quindi a me pare che si possa tranquillamente accettare il criterio dell'affidamento ai Comuni della formazione dell'albo per la parte che riguarda il loro territorio, ma che sia necessario pensare a questo organo di coordinamento, il quale organo — è bene dirlo subito — a noi pare che debba essere la Camera di commercio, piuttosto che la Provincia che non ha nessuna attrezzatura e qualificazione.

Attraverso le Camere di commercio infatti si esprime la vita economica della provincia. D'altra parte, da un punto di vista pratico, le Camere di commercio sono già attrezzate per i servizi statistici che normalmente funzionano bene. Quindi, se fossimo d'accordo su albi fatti dai Comuni, e raccolti poi dalle Camere di commercio, mi pare che non ci dovrebbe essere ulteriore motivo di dissenso fra noi.

Circa il punto *c*) mi pare che sia anche pacifica, indiscutibile, superflua l'affermazione che bisogna garantire l'accesso nei consorzi volontari a tutti i produttori della

zona iscritti nell'albo, per il solo fatto di essere iscritti nell'albo, evidentemente, automaticamente, potranno far parte del consorzio il giorno il cui si costituirà.

C'è il problema del voto *pro capite*. Questa è una questione antica, molto dibattuta, che recentemente, per altro, è stata risolta, non con unanime soddisfazione, ma con un notevole passo in avanti attraverso quanto si è stabilito per i consorzi di bonifica. Ora vorrei pregare il senatore Bosi di lasciare che anche per questa materia si cerchi di giungere il più possibile a quel massimo di rappresentatività anche dei piccoli produttori, senza arrivare a quella dispersione e frantumazione che per riconoscimento generale può produrre anche degli inconvenienti.

Se dopo questi chiarimenti fossimo d'accordo con il senatore Bosi non avrei alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E**. Senatore Bosi, mantiene il suo ordine del giorno?

**B O S I**. Lasciamo impregiudicata la questione relativa all'organo di coordinamento sopprimendo il riferimento alla Provincia.

A me interessa una questione, che credo sia presente agli occhi di tutti i colleghi. Decidere di costituire degli albi in determinate provincie, nei casi in cui non c'è il Comune per costituirli, o i Comuni distano 90 o 100 chilometri dalle sedi della Camera di commercio o della Provincia, significherebbe creare un disagio enorme a coloro che andassero a domandare l'iscrizione all'albo.

A me pare che questo motivo, oltre a tante altre ragioni, sia argomento sufficiente per dire che il Comune ci deve essere in questo caso, così come per la denuncia della produzione. Ciò stabilito, sopprimo come l'onorevole Sottosegretario ha suggerito, dall'ordine del giorno il riferimento alla Provincia. Si tratta di una questione che, secondo me, è ancora aperta. Potrebbe eventualmente essere risolta facendo riferimento ad un altro organismo, ad esempio agli stessi consorzi anziché alla Camera di commercio. Inoltre sacrifico ancora una volta dei criteri

di democrazia un po' spinta ma reale, rinunciando alla parte dell'ordine del giorno relativa al voto *pro capite*. Così resta inteso che il Governo accetta l'ordine del giorno con le modifiche che ho apportato.

C A R E L L I , *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I , *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515*. Vorrei dire poche parole per chiarire bene la situazione. Al punto b) è detto: « affidare ai Comuni e Province — Province nel senso indicato dall'onorevole Sottosegretario — la formazione e tenuta dell'Albo dei vigneti, e della denuncia e controllo della produzione ».

Si tratta di denuncia nei riguardi catastali, perchè se andiamo a controllare la produzione la questione si complica. Eventualmente ci sarà un generico dato, riferito ad una determinata zona, aventi caratteristiche omogenee per cui il vigneto non può avere una produzione superiore ad una certa determinata quantità. La determinazione non può essere che per zone fisiografiche e non di ordine particolare, riferita cioè al vigneto iscritto all'Albo. Questo sembra chiaro!

Per i vigneti iscritti saranno fissate, nei disciplinari, le produzioni massime, stabilite tecnicamente per zona e non per azienda.

B O S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S I . Senatore Carelli, lei ha aperto una discussione che è piuttosto delicata, se mi consente di dirlo. Io ho taciuto su questo problema perchè evidentemente, a questo proposito, c'è un problema serio da risolvere: il problema delle denunce e, quindi, il problema dei limiti di produzione del vigneto. Noi non abbiamo detto niente perchè è una questione tecnica di applicazione che vedremo poi come dovrà essere risolta.

Sarà questa una questione che darà luogo a controversie. Il limite di produzione, infat-

ti, si può stabilire in linea di massima, ma con possibilità di superare tale produzione perchè lei non può impedire l'adozione delle tecniche che permettano di produrre di più. Possiamo, pertanto, mettere un limite, ma dobbiamo anche accettare eventuali aumenti di produzione.

Per quanto riguarda poi la denuncia, senatore Carelli, in Italia abbiamo avuto, per molto tempo, la denuncia della produzione a fini fiscali; e le faccio anche osservare che in altri Paesi, proprio nelle leggi di tutela delle denominazioni d'origine, c'è la denuncia annuale della produzione, che non è una denuncia stabilita secondo determinate linee massimali, ma è riferita proprio alla produzione reale, anno per anno, controllata dai Comuni. Così avviene ad esempio in Francia, e lei lo sa.

Quindi, anche in questo campo, bisogna stare molto attenti a ogni determinazione vaga a questo proposito e ciò perchè vogliamo effettivamente tutelare e i produttori e i consumatori.

Faccio raccomandazione al Governo affinché su questo argomento stia particolarmente attento a quelle che sono le esperienze altrui e le possibilità nostre, senza porre limiti alla produzione e senza, d'altra parte, lasciare troppo ampio respiro in questo campo. Bisognerà pertanto trovare diverse soluzioni e diversi strumenti per arrivare alla determinazione giusta della produzione.

Comunque, localmente è possibile fare il massimo dei controlli, per una concorrenza naturale che viene proprio sul posto, tra chi vorrebbe truffare e chi truffare non vuole.

P R E S I D E N T E . L'ultimo ordine del giorno è quello presentato del senatore Gatto.

G A T T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O . Essendosi il relatore dichiarato favorevole all'emendamento Di Rocco, dichiaro di ritirare l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge unificato n. 1044 e n. 1515.

Ricordo che i senatori Menghi, Carelli e Desana hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura di tale emendamento.

B U S O N I , *Segretario:*

« Sostituire gli articoli del disegno di legge con i seguenti:

#### Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

#### Art. 2.

Il decreto di cui al precedente articolo dovrà stabilire:

1) la definizione delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, in relazione alla provenienza da uve di particolari vitigni, alla qualificazione geografica ed alla denominazione merceologica, nonché alle seguenti specificazioni:

- a) denominazione di origine semplice;
- b) denominazione di origine controllata;
- c) denominazione di origine controllata e garantita;

2) la disciplina relativa al riconoscimento, all'impiego delle denominazioni e di eventuali specificazioni aggiuntive in modo da assicurare una efficace tutela di tali denominazioni;

3) la istituzione di appositi albi dei vigneti nelle zone di produzione di mosti e vini a denominazione di origine, nonché l'obbligo e le modalità di denuncia della produzione

di tali mosti e vini, ai fini della determinazione della disponibilità di tali prodotti e del controllo del successivo commercio;

4) particolari norme per la disciplina della produzione, del confezionamento, del commercio e della detenzione delle uve, dei mosti e dei vini a denominazione di origine, al fine di impedire eventuali frodi, di facilitare i controlli e di offrire ai consumatori idonee garanzie sulle particolari caratteristiche qualitative dei prodotti;

5) norme atte a consentire che di volta in volta, ed in relazione alle richieste di riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e previo parere di un apposito Comitato nazionale composto da rappresentanti dei Ministeri, Enti, associazioni ed organizzazioni sindacali interessati, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengano delimitate le zone produttive, e determinati i disciplinari di produzione necessari per il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » e « controllata e garantita »;

6) disposizioni che stabiliscano i compiti consultivi, di vigilanza, di tutela, di sviluppo e propaganda da attribuire, anche in via amministrativa, al Comitato nazionale di cui al precedente punto; e che prevedano le modalità di determinazione delle norme di funzionamento del predetto Comitato;

7) norme che consentano e disciplinino la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui ai numeri precedenti per l'accertamento delle infrazioni;

8) una disciplina atta a consentire che venga di volta in volta attribuito, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'esercizio della vigilanza anche a consorzi volontari, sempre che garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni, abbiano particolari requisiti di composizione in rapporto al numero dei soci, all'estensione delle coltivazioni ed alla produzione, e i loro statuti consentano l'ammissione di viticoltori, singoli od associati, industriali o commercianti;

9) norme che consentano l'attribuzione ai funzionari dei Consorzi volontari, di cui al

punto precedente, della qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente però alla parte che riguarda l'accertamento delle irregolarità circa l'uso delle denominazioni per la cui tutela detti Consorzi risultano costituiti;

10) norme transitorie per la immissione, nelle zone di produzione, dei territori in esse già ammessi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164, nonchè per il riconoscimento dei Consorzi costituiti e funzionanti in forza di provvedimenti precedenti alla pubblicazione della presente legge.

Con il decreto potranno essere stabilite le sanzioni penali e le misure di sicurezza per l'infrazione alle norme in esso previste. Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni tre; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire un milione, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possano essere stabilite pene pecuniarie proporzionali sino a lire centocinquantomila per ettolitro di prodotto. Saranno inoltre disciplinati i limiti e le modalità del potere di chiusura dell'esercizio nei casi di infrazione ».

**P R E S I D E N T E .** Al nuovo testo dell'articolo 1 la Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « entro 6 mesi », con le altre: « entro 4 mesi ».

Il Governo accetta questo emendamento?

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Bosi e Spezzano, a loro volta, hanno proposto un emendamento tendente ad introdurre, dopo le parole: « Ministro dell'agricoltura e delle foreste », le altre: « sentita una Commissione composta di rappresentanti del Senato e della Camera dei deputati ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

**C A R E L L I ,** *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515.* È ormai consuetudine affiancare agli organi di Governo una Commissione parlamentare; in questo caso sarebbe però opportuno lasciare il potere esecutivo libero di operare con ampiezza di manovra e celerità, per la sollecita approvazione e per la rapida attuazione delle deleghe. Vorrei pregare pertanto l'amico Bosi e l'amico Spezzano di rendersi conto della necessità di snellire la procedura per l'emanazione dei richiesti provvedimenti e quindi di ritirare l'emendamento.

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In questa materia il Governo, per il rispetto che deve al Parlamento, non può che rimettersi alla volontà dell'Assemblea. Ma, se mi è consentita un'osservazione del tutto personale, che io faccio come parlamentare e non come membro del Governo, vorrei dire questo: che in definitiva, quando il Parlamento delega al Governo un compito di questo genere, non deve poi in un certo senso diminuire se stesso affiancando al Governo una Commissione la quale non avrebbe poteri e dovrebbe solo esprimere dei pareri. Mi sembra questo — lo dico solo come parlamentare, tengo a sottolinearlo — un sistema che, anche se è stato praticato in passato, non sia accettabile. La delega o si dà o non si dà: nel momento in cui il Parlamento la dà, la responsabilità si trasferisce intera sull'Esecutivo e l'Esecutivo non deve essere coperto parzialmente da un parere che ha un valore molto relativo.

**M I L I L L O .** Ma le Commissioni si fanno proprio per assistere il Governo nell'esercizio della delega!

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Comunque, ripeto, è un'opinione del tutto personale che mi sono permesso di esprimere. E, per quanto ho detto prima, mi rimetto all'Assemblea.

**G A V A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

G A V A . Signor Presidente, esprimo un parere a titolo personale, ed è negativo per l'emendamento presentato dai senatori Bosi e Spezzano, non in ragione di questo specifico argomento, ma per una questione di principio, che deve essere considerata dal Parlamento. Io non sono contrario a Commissioni che, come diceva il senatore Milillo, possano assistere il Governo nell'attuazione delle leggi delegate: Commissioni di esperti. Sono contrario a Commissioni di parlamentari, perchè la distinzione dei poteri deve essere chiara e precisa. Quando noi abbiamo delegato al Governo la potestà di emanare leggi, dobbiamo lasciare al Governo stesso intera la responsabilità dell'attuazione, riservandoci come parlamentari il controllo sull'adeguatezza e conformità delle leggi delegate al mandato che era stato dato dal Parlamento.

Ora, quando noi facciamo assistere il Governo da una Commissione di parlamentari, che ha soltanto voto consultivo, diamo vita a degli ibridismi che non hanno nulla a che vedere col retto funzionamento parlamentare e con la divisione delle responsabilità tra il Governo e il Parlamento. È una questione di principio, sulla quale abbiamo insistito parecchie volte. Faccia il Governo tutte le Commissioni di esperti che vuole, ma fuori dall'Aula del Parlamento. Le Commissioni parlamentari, nel momento stesso in cui il Parlamento delega al Governo la potestà di legiferare, assumono inevitabilmente un significato di diminuita fiducia verso il Governo stesso. Ed è per questo che almeno io personalmente sono contrario all'emendamento proposto.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Io non avrei dato tanta importanza, per quanto riguarda il caso specifico, alla proposta di istituire questa Commissione parlamentare che affianca il Governo; ma, poichè se n'è fatta una questione di principio, non posso fare a meno di interloquire. Tutte le volte che il Parla-

mento ha deliberato una delega legislativa al Governo...

G A V A . No, no: qualche volta!

Z A M P I E R I . E se l'ha fatto ha sbagliato!

M I L I L L O . Ma, poichè se n'è fatta una questione di principio, vorrei rilevare che non vi sono ragioni di principio contro: si è fatto per il Piano Verde, si è fatto infinite volte. Se dovessi fare l'elenco di queste Commissioni istituite in precedenza, non finirei più. E infatti non vi è assolutamente nessuna contraddizione in questo. Altro è dire che il compito di stendere la legge delega è affidato al Governo, altro è dire che il Governo, proprio perchè si tratta di una delega, di esercizio di un potere legislativo che deve essere, come sapete, contenuto nei limiti delle indicazioni e delle direttive della delega stessa, come sempre si è fatto, sia assistito da una Commissione parlamentare.

Dico questo in linea di principio, proprio perchè non si stabiliscano dei precedenti in senso opposto alla prassi che finora si è seguita. Per il resto non credo che abbia eccessiva importanza il fatto che questa volta vi sia o meno la Commissione.

Però altro è dire che questa volta non si crea una Commissione parlamentare perchè c'è, poniamo, il Comitato nazionale che è un organo permanente e che assisterà il Governo nell'esercizio della delega (potrebbe essere questo soltanto un motivo di opportunità riferito al caso particolare), e altro è affermare un principio contrario alle Commissioni parlamentari.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosi, insiste sull'emendamento?

B O S I . Io ho presentato l'emendamento in piena coscienza, e chiedo che sia votato.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosi, le faccio comunque osservare che sarebbe opportuno precisare nell'emendamento la com-

posizione della Commissione per quanto riguarda il numero dei membri.

B O S I . Per quanto riguarda il numero, propongo che vi siano dieci rappresentanti della Camera e dieci del Senato.

P R E S I D E N T E . L'emendamento dei senatori Bosi e Spezzano sarebbe allora così formulato:

« Sentita una Commissione composta di dieci senatori e dieci deputati, designati dai rispettivi Presidenti delle rispettive Camere ».

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Volevo anzitutto fare l'osservazione che già ha fatto il Presidente, cioè che l'emendamento è stato presentato senza la precisazione dei criteri che debbono presiedere alla sua attuazione.

Per quanto riguarda l'emendamento in se medesimo, debbo concordare col senatore Milillo sul fatto che precedenti ci sono e sono parecchi. Però devo anche aggiungere che a un certo punto il Parlamento, penso, dovrebbe rivedere questo sistema di nomine continuate di Commissioni parlamentari che fungono da organo di consulenza per il Governo, in caso di leggi delegate.

Oltre alla considerazione giustissima, fatta dal senatore Gava, che ciò comporta una confusione di poteri, debbono essere fatte altre due considerazioni di carattere fondamentale.

Anzitutto, secondo il sistema finora adottato e anche questa volta proposto la Commissione parlamentare dovrebbe essere soltanto « sentita ». Il che significa naturalmente che il Governo può essere di diverso avviso dalla Commissione parlamentare e legiferare — dico legiferare — in maniera difforme dal pensiero dell'organo delegato ad esprimere il parere del Parlamento, con quali ripercussioni sulle funzioni e sul prestigio di quest'ultimo, è facile immaginare.

In secondo luogo occorre considerare che il Parlamento ha il potere di controllo sull'esercizio del potere esecutivo. Col sistema proposto si tratterebbe da parte del Parlamento di controllare anche l'opera di una Commissione parlamentare, il che mi pare aggravi la confusione di poteri cui l'onorevole Gava ha accennato.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento dei senatori Bosi e Spezzano.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Bosi e Spezzano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sempre sul testo dell'articolo 1 dei senatori Menghi ed altri è stato presentato un emendamento da parte del senatore Bosi. Se ne dia lettura.

B U S O N I , Segretario:

« Nel testo sostitutivo del disegno di legge proposto dai senatori Menghi ed altri, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: " dei mosti " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S I . Ho già espresso la mia opinione in proposito nell'intervento di stamane. A mio avviso il fatto che i mosti siano compresi nella tutela delle denominazioni d'origine dà luogo a delle possibilità molto ampie di attuare delle vere e proprie frodi nel commercio perchè, trasportati altrove, non si sa più cosa diventino.

Proprio per la serietà che dovrebbe avere la legge, non mi pare valga la pena di offrire una tutela per i casi nei quali si verificano le maggiori frodi che vengono commesse in questo campo.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I** , *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515*. Signor Presidente, se vogliamo salvaguardare la genuinità del vino dobbiamo curare anche la genuinità del mosto; a rigor di termini si dovrebbe giungere ad assicurare l'uso di determinate varietà di uve estendendo il controllo al prodotto della vite. Non potendo effettuarlo se non attraverso particolari organizzazioni cooperativistiche è opportuno limitare l'intervento ufficiale al mosto ai fini di non lasciare il vino indifeso nei riguardi del controllo. D'altra parte all'articolo 39 del testo concordato in Commissione è detto: « le norme della presente legge si applicano anche alla denominazione di origine dei mosti ». Non potendo assolutamente scindere la qualità del mosto dalla genuinità del vino, ritengo che la proposta dell'onorevole Bosi non possa essere accettata.

**P R E S I D E N T E** . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**C A M A N G I** , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo con il relatore.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Bosi, insiste nel suo emendamento?

**B O S I** . Non insisto per una ragione molto semplice. I mosti, viaggiando avanti e indietro, escono dalla zona di origine per andare in altre zone, oppure da una zona non di origine vanno in una zona di origine; ciò costituisce una delle ragioni delle frodi, e credo che su questo siamo tutti d'accordo. Infatti non si tratta del mosto che resta sul posto e diventa vino, si tratta di mosto che da Bari va a Firenze o a Milano a diventare Chianti; c'è poi il fenomeno contrario, cioè del mosto il quale parte come mosto di origine controllata poi va a Milano dove diventa qualcosa di diverso, non è più

il Chianti eppure si chiamerà lo stesso « Chianti ».

Ritiro il mio emendamento, ma faccio la raccomandazione — che spero sarà raccolta dal Governo — che nella legge ci sia un più stretto controllo per quanto riguarda il trasporto dei mosti fuori dei luoghi di origine e l'immissione dei mosti dentro le zone di origine, perchè questa è una delle questioni fondamentali, che, secondo me, dovrebbero essere alla base di una tutela reale dei vini con denominazione di origine.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'articolo 1, nel testo proposto dai senatori Menghi ed altri, che, con la modifica introdotta dalla Commissione, risulta così formulato:

#### Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

I senatori Pignatelli e Piola hanno presentato, sul testo sostitutivo del disegno di legge proposto dai senatori Menghi ed altri, all'articolo 2, un emendamento tendente ad inserire dopo le parole: « il decreto di cui al precedente articolo dovrà stabilire », le altre: « secondo le indicazioni risultanti dalle discussioni e dalle decisioni delle competenti Commissioni permanenti del Parlamento ».

Il senatore Pignatelli ha facoltà di svolgerlo.

**P I G N A T E L L I** . Non ho bisogno di illustrare l'emendamento dato che questa mattina il senatore Spezzano ha deplorato che nel disegno di legge non vi sia traccia

dei lavori che la Commissione 8ª del Senato ha compiuto per lunghi mesi. Credo che sia utile ed opportuno il richiamo a questo immenso lavoro svolto in sede parlamentare, che non deve andare perduto.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**CARELLI**, *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515.* Dopo avere ascoltato l'intervento del senatore Gava credo che la Commissione debba esprimere parere non favorevole, soprattutto per motivi di correttezza. Far riferimento alla volontà del Parlamento, sia pure sotto forma di indirizzi espressi dalla Commissione permanente del Senato (comunque già inseriti nel disegno di legge delega), costituisce nella fattispecie un atto di sfiducia nel Governo che non ha ragione di essere.

Ecco perchè la Commissione non ritiene di poter accettare l'emendamento del senatore Pignatelli.

**CAMANGI**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche per questo emendamento mi pare che il Governo debba doverosamente rimettersi al Senato, facendo però notare sommessamente che, caso mai, ci si dovrebbe solo riferire alle discussioni che si sono svolte; ma su ciò non ci sono dubbi perchè io stesso ho detto che il Governo farà tesoro del vasto materiale che si è accumulato attraverso queste discussioni.

Vorrei però, da un punto di vista strettamente formale, fare qualche riserva sulla possibilità di prendere in considerazione le decisioni, perchè allora si tratterebbe di decidere di cosa già decisa, il che formalmente non sarebbe corretto.

**PRESIDENTE.** Senatore Pignatelli, insiste sul suo emendamento?

**PIGNATELLI.** Ritiro senz'altro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Da parte dei senatori Milillo, Bolettieri, Bosi, Masciale,

Macaggi e Desana è stato presentato un altro emendamento. Se ne dia lettura.

**BUSONI**, *Segretario:*

« Nel testo sostitutivo del disegno di legge proposto dai senatori Menghi ed altri all'articolo 2, n. 5, sostituire le parole: " ed organizzazioni sindacali interessati " con le altre: " ed organizzazioni sindacali e cooperative interessati, ivi compresa l'Unione nazionale consumatori " »:

**CARELLI**, *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515.* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARELLI**, *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515.* La Commissione accetta l'emendamento, purchè si apporti una precisazione. Cosa vuol dire il senatore Milillo con l'espressione « cooperative »? Si vuol riferire ai rappresentanti nazionali? Si tenga conto del fatto che le cooperative sono innumerevoli. Gradirei che il senatore Milillo chiarisse il concetto.

**MILILLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MILILLO.** Per quanto il concetto mi sembra chiaro, comunque è giusto precisarlo. Il mio emendamento parla di « organizzazioni sindacali e cooperative », quindi si riferisce alle organizzazioni cooperative, e quindi non alle cooperative. Si tratta di inserire nel Comitato nazionale anche i rappresentanti delle organizzazioni cooperative. Non penso lontanamente di inserire i rappresentanti di singole cooperative come tali. Comunque per maggior chiarezza modifico il mio emendamento nel senso di aggiungere alle parole « organizzazioni sindacali interessati », le altre: « ivi compresa l'Unione nazionale consumatori, nonchè delle organizzazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute ».

**CARELLI**, *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515.* Con queste chiarifi-

cazioni e l'aggiunta proposta, la Commissione esprime parere favorevole all'accettazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE**. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**CAMANGI**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei pregare il senatore Milillo di non insistere sulla Unione nazionale dei consumatori che non ha alcuna veste giuridica, che non si sa cosa sia, che è una associazione come ne potrebbero sorgere tante altre con uguali diritti nel caso fosse considerata in questo disegno di legge.

Sono invece d'accordo circa le organizzazioni sindacali e le cooperative perchè, in proposito, la richiesta ha un fondamento non solo sostanziale, ma anche giuridico, mentre questa Unione dei consumatori mi sembra che sia un qualcosa che sfugge ad una definizione esatta. Vorrei pertanto pregarla, senatore Milillo, di sopprimere il riferimento all'Unione in parola.

**DESANA**, *relatore sul disegno di legge n. 1927*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DESANA**, *relatore sul disegno di legge n. 1927*. Signor Presidente, mi permetto di non essere d'accordo con il Sottosegretario sul problema dell'Unione nazionale consumatori. Noi abbiamo lamentato spesso, anche in quest'Aula, la mancanza in Italia di una organizzazione dei consumatori. Ora sarà pur vero che questa Unione non ha per ora una organizzazione di carattere nazionale e di grande efficienza, forse per mancanza di mezzi; ma è altresì vero che il Ministero l'ha riconosciuta con due contributi, e per altro è conosciuta tanto da far parte del Comitato interministeriale prezzi da cui è consultata tutte le volte che vi sono questioni riguardanti i consumatori. Pertanto mi permetto di insistere con l'onorevole Milillo e gli altri presenta-

tori dell'emendamento affinché questa formulazione sia mantenuta.

**PIGNATELLI**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PIGNATELLI**. Onorevole Presidente, mi pare che queste leggi delega abbiano notevolissima importanza e pertanto sento il dovere di intervenire ancora e annoiare l'Assemblea; ma lo faccio al fine di rendere il provvedimento il più possibile vicino alla realtà.

In contrasto con il collega Desana, sarei del parere dell'onorevole Sottosegretario, perchè una unione di consumatori è la cosa più assurda che si possa pensare! Capisco le cooperative di consumo, nelle quali i consumatori trovano la propria rappresentanza, ma non un'unione di consumatori. Di questo passo faremo anche i sindacati degli uomini e delle donne che hanno la testa! Dal momento che siamo tutti indistintamente dei consumatori. Non capisco, questa unione dei consumatori, che è la cosa più assurda che possa essere stata concepita nel nostro Paese!

**BOSI**. Allora, negli Stati Uniti e nell'Inghilterra sono tutti insensati?

**PIGNATELLI**. A me non interessa quello che avviene negli Stati Uniti e nell'Inghilterra. Qui, da noi l'unione dei consumatori è una cosa impensabile, perchè esistendo le cooperative di consumo la rappresentanza dei consumatori si trova in esse. Ecco il motivo per cui dichiaro che voterò contro questo emendamento.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Milillo, Bolettieri ed altri nel testo modificato dal proponente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, è approvato).*

Il senatore Di Rocco aveva presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 40 dell'originario disegno di legge. Dopo la presen-

tazione del nuovo testo del disegno di legge da parte dei senatori Menghi ed altri, tale emendamento deve intendersi aggiuntivo all'articolo 2, come tendente ad inserire il seguente n. 11: « Una norma che estenda l'applicazione della legge ai vini "Moscato passito di Pantelleria" e "Marsala", ad integrazione delle norme stabilite dalla legge 4 novembre 1950, n. 1068, dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 e regolamento di esecuzione ».

Il senatore Di Rocco ha facoltà di illustrarlo.

**D I R O C C O .** La norma che propongo è la naturale conseguenza dello sviluppo degli accordi della C.E.E. nel campo vinicolo che hanno portato alla constatazione che le due leggi del 1950, che disciplinano rispettivamente la produzione e il commercio dei vini « Marsala » e « Moscato passito di Pantelleria » non avrebbero efficacia in forza di tali accordi, nel territorio del Mercato comune.

In sede di C.E.E. si è recentemente stabilito di concedere facilitazioni crescenti, nel territorio comunitario, ai vini di qualità, prodotti in regioni determinate e cioè ai vini di origine con denominazioni tutelate e soggetti ad una disciplina che comprenda determinati punti fondamentali fra cui la denuncia della produzione, la disciplina della coltivazione eccetera, proprio come viene stabilito nei criteri direttivi che dovranno essere osservati nella legge delegata. La quale legge delegata, perciò, verrà a stabilire norme che mancano nelle leggi del « Marsala » e del « Moscato passito di Pantelleria ».

Se non si provvede ad integrare queste leggi con le parti mancanti, domani, nella Comunità, i due suddetti vini non saranno considerati vini pregiati prodotti in regioni determinate e non saranno riconosciuti come vini con denominazioni d'origine controllata.

Questa esclusione sarebbe di grave danno per l'economia siciliana, data l'importanza che vi riveste la produzione del « Marsala » e del « Passito di Pantelleria » che non potrebbero godere delle agevolazioni previste dalla legislazione comunitaria: libera

circolazione nei Paesi del M.E.C., divieto della loro produzione in altri Paesi, esenzione dal pagamento dei diritti di confine, eccetera. Essi non verrebbero a godere neppure delle norme di cui ai punti 8 e 9 dell'articolo 2, sui consorzi volontari per l'esercizio della vigilanza.

L'inserimento del « Marsala » e del « Passito di Pantelleria » nella legge sulle denominazioni di origine non solo ovvierà al gravissimo nocumento che ne deriverebbe se ne fossero esclusi, ma tornerà di grande giovamento, oltre che all'industria enologica siciliana, anche ai viticoltori interessati, dovendosi il moscato passito produrre con i vini delle uve dell'isola di Pantelleria, e i « Marsala » con quelli ricavati dalle uve della zona tipica.

Ringrazio perciò il senatore Carelli per essersi dichiarato favorevole all'emendamento, che (vorrei assicurarlo) non è pleonastico, perchè, se nella legge delegata non si dicesse nulla sui due vini siciliani, potrebbe avvenire che, con l'applicazione della legge stessa, si ritenessero abrogate le due leggi che da dodici anni a questa parte si sono dimostrate buone e fonte di soddisfazione per i siciliani. L'inserimento nella norma è perciò necessaria per la sua finalità che è quella di integrare le due leggi richiamate.

Le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre ritengo siano sufficienti a giustificare il mio emendamento e rivolgo pertanto, nell'interesse della viticoltura siciliana, viva preghiera al Senato di volerlo approvare.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I ,** relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515. Il relatore si era già pronunciato personalmente a favore; annuncio ora che anche la Commissione accoglie la richiesta del senatore Di Rocco.

Ai fini della sistematica legislativa propongo però che l'emendamento sia inserito dopo il numero 5.

**C A M A N G I ,** Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Di Rocco, che dovrà essere inserito dopo il numero 5, anzichè dopo il numero 10. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Da parte del senatore Chabod è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**B U S O N I , Segretario:**

« *Nell'articolo 2 del testo sostitutivo del disegno di legge, proposto dai senatori Menghi ed altri, all'ultimo comma sostituire il primo periodo con il seguente:*

"Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali e le misure di sicurezza per le infrazioni alle norme in esso previste, e la facoltà di costituzione di parte civile, nei relativi procedimenti, per i Consorzi volontari di cui al n. 8) del precedente comma " ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Chabod ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**C H A B O D .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto ha un solo e preciso scopo: togliere ogni dubbio, ogni contestazione sulla ammissibilità della costituzione di parte civile dei consorzi volontari previsti dal numero 8 (che diventerà 9) dell'articolo 2. Dico subito che l'emendamento non rappresenta un mio tardivo fungo autunnale, alimentato dalle piogge che stanno cadendo al nord; esso rappresenta invece il frutto di lunghe discussioni della 9ª e della 8ª Commissione.

Ho avuto a suo tempo l'onore di estendere per la 9ª Commissione il parere che il collega Carelli ha voluto trascrivere integralmente nella sua relazione, a pagina 17, nella quale si legge infatti: « Articolo 20, comma 1º. La IX Commissione ha concordato sulla opportunità di attribuire espressamente ai Consorzi di vigilanza e distribuzione la facoltà di costituzione di parte civile, prevista dall'articolo 20 del disegno di legge 1044

e dalla legislazione francese. E pertanto propone di aggiungere alle parole: "l'incarico di vigilare sul regolare uso delle denominazioni stesse" le seguenti altre: "con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi provvedimenti penali ».

Questa fu la conclusione delle discussioni della 9ª Commissione, che venne poi accolta dalla 8ª, in quanto all'articolo 21 del disegno di legge proposto dalla Commissione si sono riportate le parole: "con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali " ».

Quindi, come dicevo, non vi è una mia improvvisazione, ma vi sono due Commissioni del Senato che si sono già pronunciate in questo senso.

Per quanto riguarda l'altro emendamento mi limito a dire — dichiarando che non lo illustrerò dopo perchè è evidente che i due emendamenti sono sostanzialmente uguali — che la norma era già prevista dalla legge del 1925. In contrario si è detto, secondo me gratuitamente ed aprioristicamente, che siffatta costituzione non dovrebbe essere ammessa, in quanto per questi Consorzi, o per le associazioni di cui alla legge del 1925, non vi sarebbe mai un danno diretto, e non vi sarebbero quindi gli estremi richiesti per la costituzione di parte civile dagli articoli 22 e 91 del nostro Codice di procedura penale.

Ritengo di poter rispondere che, a mio avviso, da ogni frode deriva sempre un danno al prodotto genuino che viene contraffatto; ma soprattutto che, quando anche non si voglia accogliere questa mia affermazione, sarà semmai questione di prova, e che non bisogna confondere il danno con la difficoltà della sua prova. Non mi nascondo che sarà molto difficile provare l'esatto danno da parte del Consorzio; ma una cosa è il danno, un'altra la difficoltà di prova.

Non dimentichiamo che il nostro Codice civile prevede la liquidazione equitativa quando non sia possibile precisare il danno nel suo esatto ammontare. Queste sono questioni di difficoltà di prova, non questioni di ammissibilità di parte civile.

Come non si deve confondere danno con prova del danno, così non si deve confon-

dere, e non vorrei che qualcuno confondesse, facoltà di costituirsi parte civile con diritto a vedersi senz'altro riconoscere un danno. Perchè, se noi diciamo semplicemente che i Consorzi previsti da quel tale n. 8 dell'articolo 2 possono costituirsi parte civile, non diciamo affatto che perciò essi debbano avere sempre e in ogni caso un risarcimento di danni. L'articolo 100 del Codice di procedura penale dice, al secondo comma: « La ammissione della parte civile non pregiudica la decisione del giudice penale sul diritto della parte stessa ad ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno » Quindi l'ammissione della parte civile legittima semplicemente il suo ingresso come parte nel processo, ma non pregiudica, nè anticipa affatto il riconoscimento di un danno purchessia. L'articolo 489 ribadisce questo principio quando dice testualmente, nella sua prima parte: « Con la sentenza di condanna l'imputato o gli imputati sono condannati ... alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile che ne ha fatto domanda, quando il giudice riconosce che essa vi ha diritto ». Costituitasi una parte civile, non è affatto detto che il giudice debba sempre riconoscerle il diritto ai danni ed alle spese: solo quando il giudice riconoscerà questo diritto, avrà luogo il risarcimento. Ancora, per una temeraria costituzione di parte civile c'è l'articolo 482, che prevede addirittura la condanna della parte civile alle spese e ai danni a favore dell'imputato.

T E S S I T O R I . È questo il problema! Queste costituzioni di parte civile che voi volete non sono altro che un duplicato del Pubblico Ministero!

C H A B O D . Non sono affatto un duplicato del Pubblico Ministero, intendono semplicemente... (*Interruzione del senatore Tessitori*). Non esiste il danno? Ma da una contraffazione deriva sempre lo svilimento del prodotto, l'abbassamento del prezzo...

T E S S I T O R I . Questo è un suo apprezzamento; il mio è diverso.

C H A B O D . Collega Tessitori, noi non siamo giudici in camera di consiglio, e pertanto non dobbiamo decidere qui se vi sia o non vi sia un danno. Io dico soltanto che ammettere la costituzione di parte civile per i Consorzi volontari significa non chiuder loro a priori la via a vedersi riconoscere l'eventuale danno, significa concedere loro la possibilità di dare quella collaborazione che tutte le parti civili danno, senza trasformarsi per questo in Pubblico Ministero.

Se mi si dice che questi Consorzi vogliono trasformarsi in Pubblico Ministero, rispondo che anche il singolo, il privato che si costituisce parte civile, ha diritto, per l'articolo 104 del Codice di procedura penale, di proporre « mezzi di prova per accertare i fatti e determinare i danni ». Ed allora, dico, perchè quello che è consentito al singolo non dovrebbe essere consentito a un consorzio? Perchè non deve essere consentito a un consorzio di dedurre « prove per accertare i fatti e determinare i danni »? Se poi i danni ci siano stati o meno, lo vedrà il giudice.

T E S S I T O R I . Domani ci saranno dieci associazioni di consumatori e avrete dieci parti civili più un Pubblico Ministero; questo è impossibile.

C H A B O D . Mi perdoni, senatore Tessitori, se l'invito a leggere il testo del mio emendamento. L'emendamento non parla affatto di associazioni di consumatori, ma bensì di « facoltà di costituzione di parte civile, nei relativi procedimenti, per i Consorzi volontari di cui al n. 8) del precedente comma ».

Si tratta di Consorzi volontari riconosciuti dal Ministero per difendere determinati prodotti tipici, non di una qualsiasi associazione di consumatori o di cooperative.

T E S S I T O R I . Cosa vuol dire riconosciuti dal Ministero? Che cos'è questo riconoscimento? (*Richiami del Presidente*).

C H A B O D . C'è il n. 8 del precedente comma, che il Senato ha già approvato evidentemente perchè ha ritenuto che qualche

cosa volesse dire. Esso stabilisce che nella legge delegata si possano riconoscere determinati Consorzi volontari, che si attribuisca ad essi la vigilanza, eccetera. Non si tratta quindi di una mia invenzione personale. E adesso io chiedo che a questi Consorzi — e non a una qualsiasi associazione di consumatori — si dia la facoltà di costituirsi parte civile.

**P R E S I D E N T E .** Per l'esattezza debbo farle osservare, senatore Chabod, che non abbiamo ancora approvato il comma precedente, poichè stiamo discutendo gli emendamenti.

**C H A B O D .** Si tratta comunque di un testo sul quale nessuno ha sollevato obiezioni.

Desidero dire ancora che, con questo emendamento, non si crea affatto un secondo Pubblico Ministero. Si dà semplicemente ai Consorzi degli onesti produttori la possibilità di difendere ciò che hanno onestamente prodotto, di far sentire la loro voce, che non sarà, come oggi avviene, soltanto voce di testimonia da parte dell'ultimo dei verbalizzanti, che molte volte non è in grado di dare tutti quei chiarimenti che in questa materia sono necessari. Quando in questa legge si parla di zone d'origine, controllate e garantite, si prevedono delle delimitazioni territoriali, dei disciplinari di produzione, eccetera. Ora, come ne avrà la prova il giudice? Se il Consorzio si costituisce parte civile, produrrà in giudizio i relativi mezzi di prova. Vi saranno delle questioni territoriali, delle questioni tecniche: senza trasformarsi in un secondo Ministero, i Consorzi daranno al giudice tutti gli elementi che gli sono necessari.

**T E S S I T O R I .** Se lasciate la facoltà al giudice, allora basta il Codice di procedura penale. Se lo dite, implicitamente riconoscete che i Consorzi non hanno il diritto di costituirsi parte civile...

**C H A B O D .** Io ho detto chiaro, iniziando, che per togliere ogni possibile dubbio e contestazione ritengo opportuno ri-

conoscere espressamente questa facoltà ai Consorzi delineati dal n. 8 dell'articolo 2; poi il Senato deciderà.

**P R E S I D E N T E .** È una disposizione innovativa senza dubbio, senatore Tessitori.

**T E S S I T O R I .** Ma domani anche un'associazione di automobilisti avrà il diritto, seguendo questo criterio, di andare a costituirsi parte civile.

**C H A B O D .** Onorevole Tessitori, questo mio emendamento è stato approvato dalla 9ª e dall'8ª Commissione; vuol dire che i componenti l'8ª e la 9ª Commissione saranno degli sprovveduti come me, ma hanno approvato questo testo in cui si parla soltanto di consorzi e di nient'altro.

Vorrei soltanto aggiungere qualche considerazione sull'opportunità di questa norma, suggeritami dalle discussioni di stamane, dalle invocazioni della galera da parte di un nostro collega, da un ordine del giorno di un altro nostro collega il quale propugna nuove disposizioni in materia di recidiva. Ho letto stamane su un giornale una lettera di un gruppo di mamme (vi sono venti firme) del Piemonte, di Valenza, che sono venute a sapere che il formaggio, il burro, il pane ed il vino possono avvelenarci e dicono: « Ti preghiamo di non abbandonarci; pubblica i nostri scritti perchè le autorità prendano severi provvedimenti. Sul giornale abbiamo letto che in tutta l'Italia ci sono mille vigili per i controlli alimentari. Ne bastano 5 per provincia ed una ghigliottina per città per eliminare i responsabili ». Questo scrivono le venti mamme. Io mi permetto di dissentire da loro per quanto riguarda la ghigliottina. Non dimentichiamo che le sanzioni penali previste da questa legge sulle frodi si limitano ai reati da essa contemplati, cioè alle frodi comuni. Tutte le volte che sussista un reato più grave, con pericolo per la salute pubblica, si applicherà il Codice penale, ma non dimentichiamo che per poter applicare il Codice penale (articolo 439 e seguenti) deve ricorrere il requisito del pubblico pericolo, che è difficilissimo da pro-

vare. Nel caso in cui segua la morte di più persone, ecco che le venti mamme sono accontentate, perchè l'ultimo comma dell'articolo 439, che si occupa dell'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, dispone: « Se dal fatto deriva la morte di alcuno si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte ». Ora non c'è più la pena di morte, c'è solo l'ergastolo. Ecco dunque che, quando ci sono veramente gli avvelenamenti o tutti quegli altri reati di pubblico pericolo, allora si applicano le norme sul concorso di reati, mentre nel caso nostro si applicano soltanto quelle norme che sono relative alle violazioni contemplate in questi due disegni di legge.

Ma — ecco il punto — dobbiamo arrivare ad un accertamento più che mai certo e sollecito dei fatti. Non basta dire: « la ghigliottina quando si scopre il reato »: non basta dire: « pene gravissime »; perchè bisogna poi applicarle, e chi si sentirà di applicarle se non ha la certezza del fatto al 101 per cento? Se me lo consentono i colleghi che hanno esperienza di questa materia, credo di poter affermare che la migliore strada per l'assoluzione è quella della pena estremamente grave, perchè davanti alla pena estremamente grave basta l'ombra di un dubbio per assolvere; mentre se vi sono pene adeguate, ragionevoli ed eque, e se c'è un accertamento rigoroso dei fatti, si può, si deve arrivare ad un'affermazione di responsabilità con le relative eque sanzioni.

Chiudo, spiacente di aver suscitato le ire, o quanto meno i rimbrotti, del collega Tessitori, aggiungendo ancora che questa costituzione di parte civile è espressamente prevista dalla legislazione francese, che in questa materia ci insegna qualcosa, perchè ha un'esperienza di 60 anni ed ha portato i vini francesi, che a mio modesto avviso non sono migliori dei nostri, ad un riconoscimento che i nostri non hanno.

Ebbene, ci sono arrivati proprio con questo sistema: in Francia non ci sono pene astronomiche, ma accertamenti rigorosi. Questo a me pare, in un tempo in cui da tutte le parti si tuona, in cui si dice che bisogna colpire e punire, il metodo migliore.

Si punisca, ma dopo avere accertato bene i fatti, dando a tutti la facoltà di far sentire la propria voce. All'imputato, naturalmente, tutti i suoi diritti, facoltà e garanzie, ma ai Consorzi che si ritengano danneggiati la facoltà di costituirsi parte civile e il diritto di portare le prove per accertare i fatti e determinare il danno.

Quindi insisto sull'emendamento, rinunciando senz'altro allo svolgimento di quello relativo al disegno di legge n. 1927 perchè ispirato allo stesso principio. Qui si parla di Consorzi, là di Enti e associazioni riconosciuti dal Ministro in base all'articolo 46 della vecchia legge del 1925.

Rimettendomi all'Assemblea, mi auguro che il responso del Senato sia diverso da quello del collega Tessitori.

J A N N U Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I. Dico cosa che conosciamo tutti quando affermo che, nel nostro ordinamento giuridico, l'azione penale spetta al Pubblico Ministero e soltanto al Pubblico Ministero. La stessa querela della parte non è che una condizione per l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero.

L'azione civile spetta, secondo il nostro ordinamento giuridico, a colui il quale per effetto del reato abbia o subito un danno o diritto ad una restituzione; azione civile che può essere esercitata sia nel giudizio penale, sia nel giudizio civile. Nel giudizio penale si esercita mediante la costituzione di parte civile. Condizione, dunque, per la costituzione di parte civile nel giudizio penale è che chi esercita questo diritto sia titolare di un'azione civile per risarcimento di danno o per restituzioni.

Ora, se i Consorzi dimostrassero di avere avuto un danno diretto o di aver diritto, essi, in quanto tali, a restituzioni, la nostra proposta non sarebbe evidentemente necessaria, rientrando nei principi generali di diritto che chi ha subito un danno può esercitare l'azione civile nel procedimento penale. Ma se come Consorzio non avesse subito un

danno diretto o non avesse diritto a restituzioni, evidentemente, comè ha osservato giustamente il senatore Tessitori, l'intervento del Consorzio non potrebbe avere altra giustificazione giuridica che l'introduzione nel processo penale di un ausiliario del Pubblico Ministero, sconvolgendosi così alla base tutti i principi che regolano, in materia, il nostro ordinamento giuridico.

C'è, comunque, una strada che risolve la questione senza bisogno di emendamenti. C'è l'articolo 22 del Codice di procedura penale, il quale stabilisce che l'azione civile spetta alla persona alla quale il reato ha recato danno oppure a chi lo rappresenta per legge o « in conseguenza di mandato generale o speciale ». Può benissimo un Consorzio rendersi mandatario, generale o speciale, dei suoi soci che abbiano subito un danno ed intervenire nel giudizio costituendosi come parte civile per mandato.

Ma la proposta dell'onorevole Chabod come quella che introdurrebbe un principio in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento giuridico non può essere che respinta e pertanto dichiaro che ad essa voterò contro. (*Interruzione del senatore Chabod*).

Senatore Chabod, il parere dell'8ª e della 9ª Commissione, (cui, fra l'altro, non ho lo onore di appartenere) non è vincolante, con tutto il rispetto dovuto a detti organi, per il giudizio di ciascun senatore!

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

**C A R E L L I ,** *relatore sui disegni di legge n. 1044 e n. 1515.* La norma, come ha chiarito il senatore Chabod è inclusa nella legge del 1925; inoltre è bene ricordare l'esistenza di un disciplinare dal quale debbono risultare le caratteristiche intrinseche del prodotto lavorato da un determinato Consorzio sorto per la difesa della denominazione di origine.

Lo Stato chiederà la collaborazione del Consorzio stesso e lo inviterà a controllare la validità della denominazione di origine attraverso particolari rilevazioni sulla ge-

nuinità del prodotto. C'è quindi un intervento diretto. È proprio questa funzione di controllo che implicitamente sancisce il danno diretto determinato da quei reati che gettano il discredito sui prodotti garantiti genuini.

È per consentire l'accertamento dell'esistenza del danno diretto confermato dall'autorizzazione al controllo e dal disciplinare che regola l'attività del consorzio interessato, che la Commissione ritiene opportuno l'approvazione dell'emendamento Chabod. Esprime pertanto parere favorevole.

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, la questione è così squisitamente giuridica che non mi azzardo ad interloquire date le mie scarse cognizioni in materia; però mi pare di poter dire, solo alla luce del buon senso e non di quelle cognizioni che io non ho, che evidentemente parlandosi in questa legge dei Consorzi, cioè dell'unione di quei tali produttori nei confronti dei quali viene commesso il reato dell'adulterazione e della contraffazione, il Consorzio stesso abbia la legittimazione a rappresentare questi produttori i quali subiscono collegialmente il danno.

Per queste ragioni sarei favorevole all'introduzione dell'emendamento anche se mi pare di poter aggiungere che, se le cose stanno così, le norme di carattere generale porterebbero alla conclusione della superfluità di questo emendamento.

**T E S S I T O R I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**T E S S I T O R I .** Siccome, signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto la dabbenaggine di interferire nel discorso del collega Chabod, mi corre l'obbligo di dichiarare i motivi per cui il mio voto sarà contrario.

Sarà contrario per i motivi che sono già stati esposti assai bene dal collega Jannuzzi.

Voglio aggiungere un'altra considerazione per coloro che pensano che vi sia sem-

pre, sotto il ragionamento giuridico, la sottigliezza che nasconde chissà quale merce di contrabbando: una considerazione ispirata al buon senso, al quale si è riferito l'onorevole Sottosegretario.

Se è vero quello che diceva il relatore, senatore Carelli, che cioè i Consorzi soffrono un danno diretto dalla sofisticazione o adulterazione del prodotto, il buon senso mi dice che è perfettamente superflua questa norma, perchè c'è già, nel Codice di procedura penale, la norma in base alla quale chi ha subito danno dal fatto-reato ha diritto di costituirsi parte civile.

Ma non vi accorgete che vi date la zappa sui piedi? Dal momento che volete affermare la facoltà, cioè il diritto, a costituirsi parte civile in questa legge speciale, non vi accorgete che con ciò venite a riconoscere implicitamente che, se questa norma non ci fosse, quel diritto sarebbe quanto meno dubbio e dovrebbe essere riconosciuto di volta in volta dal giudice del merito, il quale sarebbe libero di decidere se ricorrano o no gli estremi voluti dalla legge per la costituzione di parte civile?

Vorrei aggiungere ancora una cosa. Vorrei richiamarvi a considerare che cosa, praticamente, avviene nei processi. Voi credete, dando ai Consorzi o ad altre associazioni il diritto a costituirsi parte civile, di attuare con maggiore efficacia la giustizia punitiva contro i violatori della legge. Disilludetevi; non sono queste le armi!

Il magistrato è geloso, e giustamente, della sua indipendenza. Accanto a lui siede il magistrato accusatore per l'ufficio suo, ed è il Pubblico ministero. La parte civile, cioè la parte privata — me lo insegnano tutti i colleghi che più e meglio di me conoscono il diritto — inserita ad esercitare l'azione di danno nel procedimento penale, è guardata, dallo stesso Codice di procedura penale in vigore, non dico con sospetto, ma certo senza entusiasmo, e tollerata. Tanto è vero che, di solito, il giudice penale non ammette mai la parte civile a fornire la prova del danno, perchè la decisione sul danno, nel *quantum*, nell'ipotesi naturalmente di condanna, è sempre, dal giudice penale, demandata al magistrato civile. Il

giudice penale si limita, se mai, a liquidare un'anticipazione sul danno — la cosiddetta « provvisoria » — e nemmeno questo molte volte fa. Ora, come potrebbe farlo in casi quali quelli che verrebbero ad essere ipotizzati in questa legge, nei quali, parte civile essendo un Consorzio, sarà difficile provare non soltanto l'*an debeat*, cioè l'esistenza di un danno diretto, ma più difficile ancora il *quantum* del danno?

Qualora invece, ai sensi del Codice di procedura penale, sussistano gli elementi necessari per la costituzione di parte civile dei Consorzi, allora la superfluità della norma proposta è evidente, e il Senato approvandola non brillerebbe certo per saggezza legislativa e si esporrebbe alla critica di magistrati e avvocati.

Per queste considerazioni, che sono sì di diritto, ma che non rappresentano sottigliezza bizantina, perchè collimano con il buon senso, mi dichiaro contrario all'emendamento.

B A T T A G L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche a me non sembra che questo emendamento abbia ragione di essere alla stregua dei principi elementari della procedura penale. Per costituirsi parte civile, come ha affermato il collega Jannuzzi e ribadito il collega Tessitori, è necessario che si abbia un interesse, che si sia subito un danno diretto, come pacificamente insegnano e dottrina e giurisprudenza. Ora, nell'ipotesi in cui il Consorzio abbia subito un danno diretto, è evidente che questo emendamento apparirebbe superfluo; se invece danno diretto non vi è stato, con la norma di una legge particolare noi modificheremmo i principi elementari del diritto processuale penale.

Inoltre contro chi i Consorzi potrebbero eventualmente costituirsi parte civile? Evidentemente contro il consorziato colpevole di frode o che sia incorso in contravvenzione di legge. Ora, se questi Consorzi sono,

per così dire, i *pater familias* dei consorziati, come potrebbero i detti Consorzi costituirsi parte civile contro questi ultimi? Può un padre costituirsi parte civile contro il figlio che, commettendo un reato, abbia demoralizzato la famiglia?

E ciò senza dire che, nel caso nostro, vi potrebbe essere quanto meno una certa corresponsabilità morale dei Consorzi sotto il profilo della *culpa in vigilando*.

Così essendo, l'emendamento proposto rappresenta un'eresia giuridica o qualche cosa di superfluo, e per questi motivi voterò contro, credo insieme ai miei colleghi di Gruppo.

C H A B O D . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Si è parlato di eresia giuridica, di ignoranza dei principi elementari della procedura penale, di superfluità; ma anch'io conosco gli articoli 22 e 91 del Codice di procedura, ed in realtà l'emendamento ha una sua ragione d'essere. Il disegno di legge approvato dalla Commissione e la legge di delega elencano le facoltà attribuite a questi Consorzi; ora, se non si parlasse anche della costituzione di parte civile, potrebbe eccepirsi che la legge abbia voluto negare tale facoltà. È per questo che ho ritenuto opportuno affermare espressamente che questa facoltà sussiste.

Inoltre, si tratta di una facoltà, non di un obbligo. Ho sentito parlare dell'impossibilità morale che un padre si costituisca in giudizio contro il proprio figliuolo; ebbene, il Consorzio non avrà nessun obbligo, ma solo la facoltà di costituirsi. Ora, mi si consenta, facoltà non significa obbligo!

T E S S I T O R I . No: vi è obbligo del giudice di ammettere la parte civile!

C H A B O D . Nossignore: vi è la facoltà e non l'obbligo di costituirsi

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Chabod, accet-

tato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Comunico che il senatore Dardanelli ha ritirato il suo emendamento inserito nel fascicolo degli emendamenti riguardanti i disegni di legge n. 1044 e n. 1515 e che presenterà tale emendamento in sede di discussione degli articoli del disegno di legge n. 1927.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2 del testo proposto dai senatori Menghi ed altri, che, con le modifiche approvate, risulta così formulato:

#### Art. 2.

Il decreto di cui al precedente articolo dovrà stabilire:

1) la definizione delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, in relazione alla provenienza da uve di particolari vitigni, alla qualificazione geografica ed alla denominazione merceologica, nonché alle seguenti specificazioni:

- a) denominazione di origine semplice;
- b) denominazione di origine controllata;
- c) denominazione di origine controllata e garantita;

2) la disciplina relativa al riconoscimento, all'impiego delle denominazioni e di eventuali specificazioni aggiuntive in modo da assicurare una efficace tutela di tali denominazioni;

3) l'istituzione di appositi albi dei vigneti nelle zone di produzione di mosti e vini a denominazione di origine, nonché l'obbligo e le modalità di denuncia della produzione di tali mosti e vini, ai fini della determinazione della disponibilità di tali prodotti e del controllo del successivo commercio;

4) particolari norme per la disciplina della produzione, del confezionamento, del commercio e della detenzione delle uve, dei mosti e dei vini a denominazione di origine, al fine di impedire eventuali frodi, di facili-

tare i controlli e di offrire ai consumatori idonee garanzie sulle particolari caratteristiche qualitative dei prodotti;

5) norme atte a consentire che di volta in volta, ed in relazione alle richieste di riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e previo parere di un apposito Comitato nazionale — composto da rappresentanti dei Ministeri, Enti, associazioni ed organizzazioni sindacali interessati, ivi compresa l'Unione nazionale consumatori, nonché delle organizzazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste — vengano delimitate le zone produttive, e determinati i disciplinari di produzione necessari per il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » e « controllata e garantita »;

6) una norma che estenda l'applicazione del decreto ai vini « moscato passito di Pantelleria » e « Marsala » ad integrazione delle norme stabilite dalla legge 4 novembre 1950, n. 1068, dalla legge 4 novembre 1950, numero 1069, e regolamento di esecuzione;

7) disposizioni che stabiliscano i compiti consultivi, di vigilanza, di tutela, di sviluppo e propaganda da attribuire, anche in via amministrativa, al Comitato nazionale di cui al precedente punto; e che prevedano le modalità di determinazione delle norme di funzionamento del predetto Comitato;

8) norme che consentano e disciplinino la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui ai numeri precedenti per l'accertamento delle infrazioni;

9) una disciplina atta a consentire che venga di volta in volta attribuito, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'esercizio della vigilanza anche a consorzi volontari, sempre che garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni, abbiano particolari requisiti di composizione in rapporto al numero dei soci, all'estensione delle coltivazioni ed alla produzione, e i loro statuti consentano l'ammissione di viticoltori, singoli od associati, industriali o commercianti;

10) norme che consentano l'attribuzione ai funzionari dei Consorzi volontari, di cui al punto precedente, della qualifica di agenti di polizia giudiziaria, limitatamente però alla parte che riguarda l'accertamento delle irregolarità circa l'uso delle denominazioni per la cui tutela detti Consorzi risultano costituiti;

11) norme transitorie per la immissione, nelle zone di produzione, dei territori in esse già ammessi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164, nonché per il riconoscimento dei Consorzi costituiti e funzionanti in forza di provvedimenti precedenti alla pubblicazione della presente legge.

Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali e le misure di sicurezza per l'infrazione alle norme in esso previste, e la facoltà di costituzione di parte civile, nei relativi procedimenti, per i Consorzi volontari di cui al n. 9) del precedente comma. Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni tre; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire un milione, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possano essere stabilite pene pecuniarie proporzionali sino a lire centocinquantomila per ettolitro di prodotto. Saranno inoltre disciplinati i limiti e le modalità del potere di chiusura dell'esercizio nei casi di infrazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che, in conseguenza dell'approvazione dei due articoli del nuovo testo, il titolo del disegno di legge è così modificato: « Delega al Governo ad emanare norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al disegno di legge n. 1927.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sui vari ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno è del senatore Pignatelli.

M E N G H I . La Commissione è di parere contrario, in quanto con questo ordine del giorno si verrebbe a cambiare la struttura del provvedimento predisposto dalla Commissione di agricoltura. Il progetto di legge è eminentemente tecnico, e tutti i criteri da tener presenti sono stati elaborati e previsti.

Perciò la Commissione è contraria al rifacimento che imporrebbe l'ordine del giorno.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'ordine del giorno per la ragione che esso sembra troppo drastico e troppo precipitoso. Evidentemente, specialmente per quanto riguarda i punti 2) e 3), l'introduzione di norme così drastiche e così, direi, rivoluzionarie non gioverebbe certamente alla sistemazione del settore.

Vi immaginate, onorevoli senatori, il divieto di vinificazione isolata ai viticoltori, così, *d'emblée*, da un giorno all'altro? Questo potrebbe essere l'ideale di domani, ma certamente non può essere realtà di oggi.

E lo stesso discorso vale per il punto 3), laddove si stabilisce il divieto per l'industria enologica di continuare ad operare se dovesse andare al disotto dei 20.000 quintali di uva.

Per quanto poi riguarda il punto 1), anche qui vorrei far rilevare al senatore Pignatelli che il settore vinicolo non ha bisogno di altri fastidi e gravami: ne ha già tanti, per cui si tende, caso mai, ad eliminarli. Del resto, esiste già l'imposta generale sull'entrata che consente di realizzare, per lo meno in gran parte, quei controlli che vorrebbe realizzare l'ordine del giorno del senatore Pignatelli.

Per quanto riguarda infine le prospettive di domani, sulle quali possiamo anche essere d'accordo, e, diciamo, le aspirazioni e le speranze, io devo dire che tutta la legislazione che riguarda l'agricoltura tende ad incoraggiare la vinificazione collettiva, le cantine sociali: il Piano Verde ha, in questo, chiare

direttive. Ma per il momento mi pare che un ordine del giorno di questo genere sarebbe assolutamente inammissibile; per cui prego il senatore Pignatelli di non voler insistere.

P R E S I D E N T E . Senatore Pignatelli, mantiene il suo ordine del giorno?

P I G N A T E L L I . Onorevoli colleghi, io debbo ritirare il mio ordine del giorno, perchè riconosco che non posso pretendere di andare in paradiso a dispetto dei santi. Però, mi sia consentito dichiarare che i motivi per i quali il Presidente della Commissione e il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari al mio ordine del giorno — in particolar modo quelli adottati dal Presidente della Commissione, che non sono addirittura pertinenti — non mi possono soddisfare. Avrei desiderato piuttosto che il Governo mi avesse detto che il mio ordine del giorno è mal formulato perchè il Governo non può istituire un'imposta di consumo, in quanto ciò è compito del Parlamento. Così io avrei avuto una bella lezione di diritto costituzionale.

Desidero però sapere dal Governo — l'onorevole Camangi me lo potrà dire in altra sede — dove reperirà lo Stato i fondi per organizzare il consigliato controllo della produzione e della circolazione dello zucchero. L'imposta di fabbricazione sul vino da me proposta non è un'imposta di natura fiscale; è soltanto una giustificazione per effettuare il controllo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, in tutti i locali in cui si trasforma l'uva in vino; nello stesso tempo, questa modesta imposta permetterebbe di reperire i fondi necessari per coprire tutte le spese di un controllo severo e totale del settore.

Se voi non seguite la produzione del vino, se non controllate la produzione dell'uva e la circolazione del vino, non farete mai un efficace controllo delle frodi vinicole e le sofisticazioni enologiche continueranno. Questo è il mio convincimento; il convincimento di una persona che ormai ha meditato sul problema come responsabile di una importante cantina sociale.

**P R E S I D E N T E .** Segue il primo ordine del giorno del senatore Mancino.

**M E N G H I .** La Commissione è contraria all'ordine del giorno perchè con esso il senatore Mancino, pur deplorando giustamente le interferenze fra i quattro Ministeri che si occupano della repressione delle frodi e delle adulterazioni, propone che soltanto il Ministero della sanità, escludendo gli altri tre, si occupi della repressione delle frodi e delle adulterazioni. Ora, non possiamo ammettere questo, noi che oggi stiamo discutendo delle leggi che riguardano la competenza del Ministero dell'agricoltura. Noi tendiamo soprattutto alla salvezza dei prodotti agricoli, alla loro valorizzazione; pertanto anche per quanto riguarda le frodi e le adulterazioni il Ministero dell'agricoltura ha un ruolo eminente.

Per tali motivi, come ripeto, la Commissione è contraria all'ordine del giorno.

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo potrebbe accettare come raccomandazione quasi tutto l'ordine del giorno, laddove si auspica una più efficace ed efficiente azione di repressione ed una maggiore esemplificazione e rapidità nelle procedure. Mi pare che questo non possa non essere nei desideri di tutti.

Ma, per le stesse ragioni che ha testè esposto il Presidente della Commissione, il Governo non può accettare l'ultima parte dell'ordine del giorno nella quale perentoriamente si stabilisce di affidare al Ministero della sanità tutti i compiti.

Senza entrare nell'argomento potrei — anzi dovrei, come rappresentante del Ministero dell'agricoltura — rivendicare al mio Ministero il merito di avere creato, con pochissimi mezzi e con pochissimo personale, un servizio di repressione frodi che fa veramente il suo dovere e che talvolta fa anche più del suo dovere, un servizio che si è attrezzato, nei limiti delle disponibilità, con i mezzi più moderni anche in fatto di apparecchiature e di macchinari. Tralascio però di fare questa rivendicazione di competenza, ed osservo soltanto che una decisione

tanto importante quale è quella di concentrare in un solo Ministero una gamma così vasta di attribuzioni e di compiti, che vanno da quelli fiscali a quelli scientifici, a quelli giuridici, eccetera, mi pare che non si potrebbe risolvere con un puro e semplice ordine del giorno, onorevole Mancino.

Vorrei, poi, cogliere l'occasione per dire al senatore Mancino di non indulgere a quella tendenza scandalistica contro la quale tutte le persone di buon senso si sono pronunziate. Siamo tutti d'accordo che le frodi esistono, che esistono anche in misura rilevante, per cui bisogna intervenire ed intervenire con i mezzi più drastici, severi e rigorosi, e del resto il fatto che discutiamo di questo argomento sta a dimostrare questa necessità; però non indulgiamo anche in Parlamento a questo andazzo scandalistico che non fa che danneggiare la nostra agricoltura ed i nostri produttori.

Senatore Mancino, lei stamattina (sono un incompetente come lei in materia e quindi credo di poterlo dire senza offesa a nessuno) si è riferito alla famosa storia del sangue di bue; ora i competenti mi hanno spiegato che il sangue di bue viene usato come decolorante da centinaia di anni nella enologia. Perciò queste affermazioni, che sono caratteristiche di certa stampa, non debbono trovare eco nel Parlamento. Mi perdoni, senatore Mancino, se mi sono permesso di rivolgerle questa molto rispettosa esortazione, ma credo che da parte mia doveva essere fatta.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Mancino, mantiene il suo ordine del giorno?

**M A N C I N O .** Signor Presidente, debbo ringraziare il rappresentante del Governo perchè ha mostrato di comprendere l'essenza del mio ordine del giorno, cosa che non è stata invece fatta dal Presidente dell'8ª Commissione. Posso concordare e concordo senz'altro con il rappresentante del Governo, salvo a precisare una cosa: cioè che non intendo affatto sottrarre al Ministero dell'agricoltura tutti i compiti di tutela dei prodotti dell'agricoltura, compresi il vino, l'uva eccetera. Desidero soltanto che le ana-

lisi, il controllo e tutto quanto riguarda la pubblica salute sia affidato al Ministero della sanità che è un Ministero che abbiamo creato apposta per questo. Il punto che bisogna chiarire è che non intendo assolutamente trasferire al Ministero della sanità tutte le competenze che riguardano l'agricoltura per quanto concerne frutta, vino eccetera, ma soltanto la vigilanza per il controllo e la repressione delle sofisticazioni. Nessuno vieta poi che, in sede di coordinamento, si veda quali compiti vadano lasciati al Ministero dell'agricoltura perchè possa continuare egregiamente, con le sue istituzioni ed attrezzature, a difendere i prodotti dell'agricoltura. Quindi accetto il giudizio espresso dall'onorevole Sottosegretario apportandovi queste chiarificazioni. Il Governo quando elaborerà la legge terrà conto di quello che può ritenere utile affidare al Ministero dell'agricoltura e quello che invece deve passare al Ministero della sanità. Dopo queste precisazioni credo che l'ordine del giorno possa essere accettato.

**DESANA**, *relatore sul disegno di legge n. 1927*. Siamo d'accordo.

**PRESIDENTE**. Passiamo ora al secondo ordine del giorno del senatore Mancino, che però è assorbito, in quanto ciò che è oggetto dell'ordine del giorno è previsto dall'articolo 2 del testo proposto dai senatori Menghi ed altri.

Segue l'ordine del giorno del senatore Bosi.

**BOSI**. Non insisto sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Segue l'ordine del giorno dei senatori Marabini e Bosi.

**MENGGHI**. Per le cantine sociali non è mai troppo quello che si dà, perchè è noto che le cantine sociali sono gli organismi che fanno da stabilizzatore dei prezzi del vino ed assicurano la genuinità del prodotto. Quando in Italia ci fu la crisi del vino, per cui il prezzo si rinvilì, le cantine sociali fu-

rono quelle che poterono salvare le condizioni economiche dei vitivinicoltori

Per le cantine sociali c'è da attingere in modo particolare al Piano verde. La Commissione è favorevole all'ordine del giorno.

**CAMANGI**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo dichiara che questo ordine del giorno può essere accolto solo come raccomandazione, pur essendo perfettamente d'accordo sullo spirito che lo anima, cioè sull'auspicio che le cantine sociali abbiano sempre maggiori fondi a disposizione e sempre un miglior trattamento. Ma evidentemente non può accettarlo poichè in esso si dice che il Governo dovrebbe aumentare in modo adeguato gli stanziamenti: questo può farsi solo con legge ed è quindi un compito che spetta al Parlamento.

**PRESIDENTE**. Senatore Marabini, insiste per la votazione?

**MARABINI**. Non insisto.

**PRESIDENTE**. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Si dia lettura dell'articolo 1.

**BUSONI**, *Segretario*:

#### Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.

**PRESIDENTE**. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 2.

Il decreto dovrà stabilire.

1) le definizioni dei mosti, dei vini e degli aceti e dei sottoprodotti della vinificazione, in base a razionali criteri di enotecnica ed al significato consuetudinario di tali denominazioni, nonchè le altre definizioni che si rendano utili per l'esatta delimitazione e comprensione delle sue norme;

2) la disciplina della preparazione e conservazione dei detti prodotti e sottoprodotti, indicando in modo tassativo le aggiunte e i trattamenti consentiti e prescrivendo le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza;

3) la determinazione dei trattamenti di obbligatoria applicazione e dei requisiti dei vari tipi di prodotti;

4) la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, in modo da assicurare ai consumatori idonee garanzie circa la genuinità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

5) la disciplina della preparazione e del commercio dei prodotti dei quali è consentito l'uso enologico, quando siano specificamente preparati per tale utilizzazione, regolando il modo in cui questa debba compiersi ed assicurando che i prodotti abbiano la purezza necessaria per l'uso suddetto nonchè stabilendo le opportune cautele a garanzia dei consumatori,

6) la disciplina delle importazioni, esportazioni, reimportazioni e transito dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare che i prodotti importati, salvo i vini pregiati confezionati in recipiente chiuso e non contenenti sostanze nocive, siano conformi alle norme interne e che la preparazione dei prodotti destinati all'esportazione possa essere fatta, sotto particolari cautele, in conformità alla legislazione del Paese importatore;

7) divieti, o limitazioni parziali, circa la produzione, il commercio e la detenzione di prodotti o sostanze atti a sofisticare mosti, vini ed aceti.

Con il decreto potranno essere stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste. Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni cinque; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire 50 milioni, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecuniarie proporzionali fino a lire 100 mila per quintale di prodotto irregolare.

P R E S I D E N T E . I senatori Menghi, Desana e Carelli hanno presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Il decreto dovrà stabilire:

1) le definizioni dei mosti, dei vini e degli aceti e dei sottoprodotti della vinificazione, in base a razionali criteri di enotecnica ed al significato consuetudinario di tali denominazioni, nonche le altre definizioni che si rendano utili per l'esatta delimitazione e comprensione delle sue norme;

2) la disciplina della preparazione e conservazione dei detti prodotti e sottoprodotti, indicando le aggiunte e i trattamenti consentiti e fissando le modalità per indicare altri trattamenti ed aggiunte che potranno essere di volta in volta consentiti allorchè siano riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità;

3) le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza e la determinazione annuale dei limiti di tempo in cui è ammessa la fermentazione e rifermentazione, nonchè l'obbligo di denuncia delle ri-

fermentazioni spontanee che si verificano fuori di tali periodi;

4) la determinazione dei trattamenti di obbligatoria applicazione e dei requisiti dei vari tipi di prodotti;

5) la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, in modo da assicurare ai consumatori idonee garanzie circa la genuinità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

6) l'istituzione di bollette di consegna per documentare i trasferimenti delle uve atte alla vinificazione;

7) la disciplina della preparazione e del commercio dei prodotti dei quali è consentito l'uso enologico, quando siano specificamente preparati per tale utilizzazione, regolando il modo in cui questa debba compiersi ed assicurando che i prodotti abbiano la purezza necessaria per l'uso suddetto nonché stabilendo le opportune cautele a garanzia dei consumatori;

8) la disciplina della preparazione, dell'impiego e della detenzione dei prodotti per l'igiene della cantina;

9) la disciplina delle importazioni, esportazioni, reimportazioni e transito dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare che i prodotti importati, salvo — in caso di reciprocità di trattamento — i vini pregiati confezionati in recipiente chiuso e non contenenti sostanze nocive, siano conformi alle norme interne e che la preparazione dei prodotti destinati all'esportazione possa essere fatta, sotto particolari cautele, in conformità alla legislazione del Paese importatore;

10) divieti, o limitazioni parziali, circa la produzione, il commercio e la detenzione di prodotti o sostanze atti a sofisticare mosti, vini ed aceti;

11) la disciplina dell'attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme emanate ai sensi dei punti precedenti e per la repressione delle relative infrazioni.

Con il decreto potranno essere stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste o previste nel decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315. Le pene detentive non dovranno

superare nel massimo gli anni cinque; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire 50 milioni, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecuniarie proporzionali fino a lire 100 mila per quintale di prodotto irregolare. Potranno essere inoltre previste, indipendentemente dalle sanzioni penali e a seconda della gravità dell'infrazione, la chiusura degli stabilimenti od esercizi per periodi di tempo determinati e la sospensione o revoca delle licenze " ».

**P R E S I D E N T E .** Avverto che i senatori Pignatelli e Piola hanno ritirato il seguente emendamento:

*« Nel testo sostitutivo dell'articolo 2, proposto dai senatori Menghi ed altri, dopo le parole iniziali: " Il decreto dovrà stabilire " inserire le altre. " secondo le indicazioni risultanti dalle discussioni e dalle decisioni delle competenti Commissioni permanenti del Parlamento " »*

Da parte dei senatori Chabod e Baracco è stato presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

**B U S O N I ,** Segretario:

*« Nel testo sostitutivo dell'articolo 2, proposto dai senatori Menghi ed altri, all'ultimo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:*

*" Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste e la facoltà di costituzione di parte civile, nei relativi procedimenti, per gli Enti e le Associazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, riconosciuti a tal fine con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste " ».*

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Chabod ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**C H A B O D .** Da quanto ho potuto capire da un suo intervento il Sottosegretario

non è favorevole a questa formulazione. Nel mio primo emendamento si parlava di Consorzi, in questo non si poteva parlare che degli enti ed associazioni riconosciuti a tal fine con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste: quindi non qualsiasi associazione, ma solo le determinate associazioni riconosciute a questo specifico fine.

In queste condizioni pare a me che, per evitare interminabili controversie di opposizione a costituzione di parte civile, sia opportuno questo emendamento, dato il limite rappresentato dal riconoscimento con decreto del Ministro.

La legge del 1925 parlava di norme da stabilirsi con regolamento; ora diamo questa facoltà al Ministro, pertanto insisto nel mio emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**D E S A N A ,** *relatore sul disegno di legge n. 1927.* Su questo problema è stata fatta una lunga discussione in precedenza. Dopo l'ultima precisazione del senatore Chabod ritengo di poter interpretare il pensiero della Commissione favorevole all'emendamento.

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è spiacente di non essere d'accordo con la Commissione. Mentre mi sembrava, a prescindere dalla superfluità sulla quale si è discusso, ammissibile l'emendamento riguardante i Consorzi dell'altra legge, non mi pare che si possa altrettanto dire per quanto riguarda queste associazioni.

C'è una notevole differenza anche di carattere giuridico tra un Consorzio e una associazione. D'altra parte quelle associazioni alle quali si riferisce il senatore Chabod sono delle associazioni che erano previste nell'articolo 46 della legge del 1925, articolo che, mi dicono i miei esperti giuridici, è stato superato da quanto è stato stabilito successivamente nel Codice di procedura penale del 1930 circa la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione civile.

Sono contrario all'emendamento ancora per un'altra ragione che forse è sfuggita al relatore onorevole Desana, cioè che l'emendamento del senatore Chabod fa scomparire dal testo il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315. Questo richiamo è assolutamente necessario, perchè come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in quel decreto del Presidente della Repubblica mancano le sanzioni relative alle contravvenzioni inerenti agli obblighi di denuncia della produzione e all'obbligo della bolletta di accompagnamento, per cui ove si sopprimesse il richiamo a questo decreto, agli effetti della determinazione delle sanzioni anche per queste contravvenzioni, verrebbe a sopravvivere questa lacuna che bisogna invece colmare.

Riepilogando dichiaro di esser contrario all'emendamento per la ragione relativa al richiamo al decreto n. 1315 e per l'altra riguardante le associazioni: mentre ritengo possano essere sostenuti, e in questo senso, del resto, il Senato autorevolmente ha deciso poco fa, la facoltà e il diritto della costituzione di parte civile per i Consorzi, credo non altrettanto si possa dire per delle associazioni le quali non potrebbero avere la stessa veste o lo stesso interesse a questa costituzione.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Chabod, mantiene il suo emendamento?

**C H A B O D .** Dopo quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario modifico il mio emendamento aggiungendo dopo le parole: « in esso previste » le altre: « o previste nel decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315 », e sopprimendo le parole: « di cui all'articolo 46 del decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033 ».

**P R E S I D E N T E .** Il Governo accetta la nuova formulazione dell'emendamento dei senatori Chabod e Baracco?

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi spiace,

ma non posso, perchè pur essendo in parte migliorato con la reintroduzione del richiamo alla legge n. 1315, l'emendamento prevede pur sempre l'attribuzione della facoltà di costituzione di parte civile a delle associazioni non ben definite: evidentemente non basta la subordinazione a un certo riconoscimento, senza alcun criterio e alcuna indicazione.

Dichiaro, quindi, di essere contrario e prego il Senato di voler approvare il testo così come era stato presentato, senza modificazioni.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Chabod e Baracco nel testo modificato dai proponenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, è approvato).*

Il senatore Dardanelli ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'ultimo comma dell'emendamento dei senatori Menghi ed altri, dopo le parole « per l'infrazione alle norme in esso previste », le parole « nonchè le procedure delle analisi e delle denunce all'autorità giudiziaria ».

Le faccio presente, senatore Dardanelli, che, così come è proposta, questa formulazione non può andare; lei aveva proposto questo emendamento tenendo erroneamente presente l'altro disegno di legge. Bisogna pertanto che lo modifichi.

**D E S A N A ,** *relatore sul disegno di legge n. 1927.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** Ne ha facoltà

**D E S A N A ,** *relatore sul disegno di legge n. 1927.* Vorrei pregare il senatore Dardanelli di ritirare questo suo emendamento; esso dovrebbe essere ritirato comunque, anche se formulato diversamente.

Vorrei a questo proposito riferirmi alla dichiarazione che ho fatto in sede di replica: giacchè si alludeva a questo particolare problema, ho detto che l'emendamento aggiuntivo proposto al punto 11 dell'articolo 2 mi sembrava superfluo. Come presentatore del-

l'emendamento generale, ho precisato che intendevo che nella formulazione del punto 11 fosse compresa sia tutta la materia relativa al prelevamento dei campioni e all'effettuazione dell'analisi, sia la procedura conclusiva della denuncia all'Autorità giudiziaria.

Ed ho concluso affermando che è indubbio, a mio avviso, che il momento della denuncia all'Autorità giudiziaria per l'infrazione accertata in sede amministrativa rientri nel ciclo più ampio dell'attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme.

Pregherei, quindi, il senatore Dardanelli di desistere dalla presentazione di questo suo emendamento.

**D A R D A N E L L I .** Domando di parlare:

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D A R D A N E L L I .** Ritiro il mio emendamento, però desidero brevemente spiegare il motivo che mi ha spinto a presentarlo; intendevo con esso richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di riformare i metodi attuali circa gli accertamenti peritali, le analisi e la denuncia. In genere oggi si fa la denuncia subito dopo la prima analisi; noi avevamo proposto invece che alla denuncia non si potesse arrivare prima della seconda analisi di controllo, quando questa fosse stata richiesta. Troppo sovente avviene infatti che il magistrato, in seguito ad un'analisi di controllo che modifica la prima, debba dichiarare il non luogo a procedere.

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C A M A N G I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per amore di precisione vorrei proporre due emendamenti. Anzitutto al numero 10), là dove si parla della produzione, del commercio e del-

la detenzione di prodotti e sostanze atte, eccetera, bisognerebbe aggiungere dopo la parola: « prodotti » l'altra: « sottoprodotti ». In secondo luogo, al numero 11), dopo le parole: « l'osservanza delle norme emanate ai sensi dei punti precedenti » bisognerebbe aggiungere l'altra: « l'accertamento ».

**P R E S I D E N T E .** La Commissione è d'accordo?

**D E S A N A ,** relatore sul disegno di legge n. 1927. La Commissione è favorevole agli emendamenti proposti dal Governo.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dai senatori Menghi ad altri, che con le modifiche apportate e con quelle testè proposte dal Governo, risulta così formulato:

#### Art. 2.

Il decreto dovrà stabilire:

1) le definizioni dei mosti, dei vini e degli aceti e dei sottoprodotti della vinificazione, in base a razionali criteri di enotecnica ed al significato consuetudinario di tali denominazioni, nonchè le altre definizioni che si rendano utili per l'esatta delimitazione e comprensione delle sue norme;

2) la disciplina della preparazione e conservazione dei detti prodotti e sottoprodotti, indicando le aggiunte e i trattamenti consentiti e fissando le modalità per indicare altri trattamenti ed aggiunte che potranno essere di volta in volta consentiti allorchè siano riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità;

3) le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza e la determinazione annuale dei limiti di tempo in cui è ammessa la fermentazione e rifermentazione, nonchè l'obbligo di denuncia delle rifermentazioni spontanee che si verificano fuori di tali periodi;

4) la determinazione dei trattamenti di obbligatoria applicazione e dei requisiti dei vari tipi di prodotti,

5) la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, in modo da assicurare ai consumatori idonee garanzie circa la genuinità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

6) l'istituzione di bollette di consegna per documentare i trasferimenti delle uve atte alla vinificazione;

7) la disciplina della preparazione e del commercio dei prodotti dei quali è consentito l'uso enologico, quando siano specificamente preparati per tale utilizzazione, regolando il modo in cui questa debba compiersi ed assicurando che i prodotti abbiano la purezza necessaria per l'uso suddetto nonchè stabilendo le opportune cautele a garanzia dei consumatori;

8) la disciplina della preparazione, dell'impiego e della detenzione dei prodotti per l'igiene della cantina;

9) la disciplina delle importazioni, esportazioni, reimportazioni e transito dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare che i prodotti importati, salvo — in caso di reciprocità di trattamento — i vini pregiati confezionati in recipiente chiuso e non contenenti sostanze nocive, siano conformi alle norme interne e che la preparazione dei prodotti destinati all'esportazione possa essere, fatta, sotto particolari cautele, in conformità alla legislazione del Paese importatore;

10) divieti, o limitazioni parziali, circa la produzione, il commercio e la detenzione di prodotti, sotto prodotti o sostanze atti a sofisticare mosti, vini ed aceti,

11) la disciplina dell'attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme emanate ai sensi dei punti precedenti e per l'accertamento e la repressione delle relative infrazioni.

Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste o previste nel decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, e la facoltà di costituzione di parte civile, nei relativi procedimenti, per gli Enti

e le Associazioni riconosciute a tal fine con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni cinque; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire 50 milioni, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecuniarie proporzionali fino a lire 100.000 per quintale di prodotto irregolare. Potranno essere inoltre previste, indipendentemente dalle sanzioni penali e a seconda della gravità dell'infrazione, la chiusura degli stabilimenti od esercizi per periodi di tempo determinati e la sospensione o revoca delle licenze.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Massimo Lancellotti.

Ne ha facoltà.

**MASSIMO LANCELLOTTI.** Onorevole Presidente, se ella mi avesse dato la parola per dichiarazione di voto sul precedente disegno di legge, come io avevo chiesto in precedenza e come era mio diritto, avrei certamente potuto esprimere meglio il mio pensiero.

**PRESIDENTE.** Le faccio osservare, senatore Massimo Lancellotti, che la sua dichiarazione di voto può essere fatta anche sul disegno di legge che è ora in votazione, trattandosi sempre della stessa materia.

**MASSIMO LANCELLOTTI.** Io credo che questo disegno di legge sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, come già quello precedente sulla tutela della denominazione di origine dei mosti di vini e delle acqueviti, meriti l'approvazione di tutti coloro che desiderano l'introduzione di una disciplina nel settore vitivinicolo devastato dalle sofisticazioni, dalle frodi e dalle adulterazioni. Pertanto dichiaro che que-

sto disegno di legge avrà il mio voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

**BARBARO.** Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, l'importanza dei provvedimenti e evidentissima. La stampa, l'opinione pubblica sono allarmate per le frequenti, dilaganti adulterazioni di prodotti molto importanti per la vita stessa della popolazione. Grave è anche il danno economico e di prestigio nei riflessi di tutta la Nazione. Tuttavia non bisogna esagerare; infatti anche lo scandalo, che era scoppiato in Germania, sembra che vada contenendosi entro limiti più ragionevoli, anche grazie agli interventi degli organi responsabili di Governo. Potrebbe darsi anzi, che si riduca ancora molto di più. Ma allora bisogna stare attenti: la misura è e deve essere sempre la base della vita. E poi non devono venire i chimici tedeschi, che hanno tratto anche l'olio dalle fognature, a dire queste cose che potrebbero danneggiare la nostra economia.

È stranissimo, onorevoli senatori, il conflitto che si verifica tra la scienza e la scienza stessa, tra la scienza e l'umanità! Da un lato la scienza, specialmente quella chimica, fa prodigi tali da dar vita alle piante, che stanno per essiccare, da dar vita anche agli esseri viventi che stanno per morire, e dall'altra sostituisce i prodotti naturali con prodotti artefatti, che sono la rovina dell'economia ... e anche della salute! Io parlo anche di altri prodotti, come potrebbero essere gli oli, il latte, le essenze eccetera, eccetera.

Noi siamo danneggiati gravemente da queste sofisticazioni, per cui dobbiamo creare valide barriere di difesa qualitativa. È strano: da un lato la scienza, ripeto, ha benemerienze enormi perchè porta a nuove fasi della vita dell'umanità, e dall'altro presenta danni e pericoli rilevantissimi, come quello dei surrogati, che uccidono i prodotti puri dell'agricoltura. E l'agricoltura è la più danneggiata, perchè la più esposta, in quanto da un lato è colpita, purtroppo, da orga-

nizzazioni non sempre favorevoli, come è e sarà il M.E.C. se non si riesce a fronteggiare la concorrenza degli altri Paesi europei, che ne è la conseguenza e che potrebbe portare alla crisi della nostra produzione, e dall'altro è colpita dalle sofisticazioni non solamente nel campo vinicolo, ma in tutti i settori dell'agricoltura (noi siamo legati oltrechè alla viticoltura, alla olivicoltura, e alla produzione del bestiame).

Ebbene, in tutti questi prodotti noi troviamo difficoltà enormi, per cui il reddito agricolo si va contenendo sempre maggiormente, e, finchè non sarà possibile equilibrare ed equiparare il reddito dell'agricoltura a quello delle industrie e del commercio, l'agricoltura avrà una crisi permanente, crescente e quasi insanabile!

Da un lato, quindi, dobbiamo difenderci dalla concorrenza, e dall'altro dalla sofisticazione, che è crescente. Io non voglio mai esagerare: ripeto, la misura è a base della vita; l'equilibrio è a base di tutti i provvedimenti; l'armonia fra tutti deve presiedere nella formazione delle leggi. Ed ancora una volta è necessario che la spiritualità freni la materialità dell'interesse economico, e si crei quell'armonia senza della quale non c'è possibilità di convivenza nelle collettività umane politicamente organizzate. Se dovessero continuare così, noi dovremmo abbandonare la nostra attività e la nostra alimentazione di onnivori per passare, come le scimmie, a quella di frugiferi (*ilarità, commenti*): soltanto nella frutta, in verità, che viene dalla madre terra, noi troviamo la vera purezza!

Ed allora, signori, noi del Gruppo del M.S.I. siamo favorevoli a questo provvedimento: non si può infatti non essere ad esso favorevoli. Ci auguriamo quindi, che si infrenino le adulterazioni e che si aiuti conseguentemente l'agricoltura. Come diceva giustamente il grande e veramente geniale Giuseppe Verdi, « cerchiamo di tornare all'antico e faremo del modernismo », cioè torniamo alla sanità dello spirito, che può anche portare alla sanità della materia ed alla migliore e più morale organizzazione dei mercati economici; e ciò nell'interesse di tutta la popolazione che da questi provvedimenti si attende concreti, solleciti e van-

taggiosi risultati! (*Applausi dalla destra; congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E**. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

**M E N G H I**. Onorevoli colleghi, con le sue deleghe il Senato mette il Governo nella condizione di legiferare con estesa cognizione della materia, in quanto si può dire che le norme delle nuove leggi sono già state studiate ed elaborate dalla Commissione di agricoltura. Si tratta ora di attingere in esse, di fare la selezione e coordinare intelligentemente; il che certamente sarà fatto dal nostro Ministro dell'agricoltura « con intelletto d'amore ». Si viene così a colmare un vuoto che, da parte dei vitivinicoltori, non ci veniva perdonato; e non saremo nemmeno più sollecitati dai Governi stranieri amici a riordinare il settore vitivinicolo. È noto infatti che nel Mercato comune europeo gli altri Paesi già si sono messi a posto per quanto riguarda la specifica legislazione, che sinora mancava soltanto in Italia.

È perciò con viva soddisfazione che il mio Partito saluta oggi la concessione delle due deleghe. Ma la soddisfazione sarà anche della grande maggioranza dei vitivinicoltori i quali, con l'antica onestà che li distingue, hanno fornito e forniscono tuttora al popolo italiano un pregevole prodotto.

Ringrazio vivamente i due relatori, senatore Carelli e senatore Desana, che con tanta abnegazione e tanta assiduità, ed anche con uno studio di carattere internazionale, ci hanno dato due ottime relazioni integrate dalle loro repliche.

Onorevoli colleghi, il Senato, votando a favore delle due deleghe, acquisterà ancora una volta una preclara benemeranza di cui l'intera Nazione gli sarà grata. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E**. Avverto che, a seguito dell'approvazione del nuovo testo, il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Per lo svolgimento di una interpellanza

B A R B A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R B A R O . Onorevole signor Presidente, il 12 settembre ho presentato un'interpellanza all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, e agli onorevoli Ministri degli esteri, del tesoro e dei lavori pubblici, affinché si intervenga presso l'O.N.U. e si crei un nucleo assicurativo-mutualistico contro le pubbliche calamità.

Prego pertanto l'onorevole Presidente di rendersi interprete dell'invito che rivolgo ai Ministri interessati, affinché si addivenga al più presto ad una trattazione di questo importantissimo problema, tanto più che la minaccia di calamità pubbliche va purtroppo intensificandosi in tutto il mondo!...

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole ministro Medici, qui presente, di volersi rendere interprete del desiderio espresso dal senatore Barbaro presso il Ministro degli esteri e il Ministro dei lavori pubblici.

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B U S O N I , *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per sapere se non abbiano ravvisato la necessità, di fronte alla scandalosa assoluzione da parte del Tribunale di Stoccarda dell'ex maggiore nazista Kurt Leibbrand, colpevole dell'assassinio di 32 operai italiani, di protestare presso il Governo della Repubblica federale tedesca per le ignobili manifestazioni di pubblico e di stampa in favore

di un massacratore confessato di innocenti figli del popolo italiano, a seguito della incredibile sentenza di assoluzione, che suona offesa ai più profondi sentimenti e alla dignità degli italiani (1529).

DONINI, MAMMUCARI, SECCHIA, SPANO, PASTORE, PELLEGRINI, SACCHETTI, BITOSI, VALENZI

#### Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della marina mercantile ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere se siano a conoscenza della recente estensione a 12 miglia dei limiti delle acque territoriali da parte del Marocco e della Mauritania, e per conoscere — considerata improbabile una revisione che migliori le misure recentemente adottate dal Marocco e dalla Mauritania — se non considerino necessario rivedere i criteri, della stazza minima stabilita per le navi da pesca atlantica, da costruirsi con i benefici della Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Tali criteri infatti, limitando la stazza alle 500 tonnellate, si rivelano inadatti ad impieghi oltre le 6 miglia dalla costa africana. Si rende pertanto necessario definire il limite minimo della stazza lorda almeno in tonnellate 1.000, uniformandosi così ai criteri ritenuti validi per la pesca oceanica dalla legge 31 marzo 1961, n. 301, e consentire inoltre alle imprese, sia individuali sia di società per azioni, di beneficiare del contributo di costruzione della Cassa del Mezzogiorno.

Infatti l'impossibilità di pescare entro la produttiva fascia occidentale africana delle 6 miglia costringerà le unità italiane alla ricerca di banchi più lontani, antistanti altre coste, oppure ad allontanarsi al largo oltre le 6 miglia; nel primo caso i requisiti di sicurezza ed autonomia sarebbero difficilmente assolti da stazze massime di tonnellate 500; nella seconda eventualità l'autonomia richiesta da una maggiore permanenza in mare per diminuita produttività giornaliera (oltre le 6 miglia) e la buona stabilità in pesca in zone di « mare lungo » non sareb-

bero assicurate da navi di stazza massima di 500 tonnellate.

L'estensione alle società per azioni dei contributi di costruzione da parte della Cassa del Mezzogiorno pare poi logica conseguenza di quanto si è recentemente approvato in Parlamento con il disegno di legge n. 2128 (Senato) contenente « norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646; 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno ».

Con tale recente legge si è infatti inteso « favorire il sorgere non solamente di piccole e medie imprese » ma anche e soprattutto di vere imprese industriali, considerate come mezzo più efficace e radicale per risolvere la situazione di immobilismo economico che affligge il Mezzogiorno.

Tale criterio deve ritenersi valido al Mezzogiorno anche nel campo delle imprese di pesca oceanica, dove dimensioni industriali sono indispensabili per garantire efficienza, adeguati contratti collettivi di lavoro in mare e in terra e sicurezza delle vite in mare.

Di fronte alle decisioni unilaterali prese dai Governi degli Stati summenzionati di ampliare i limiti delle acque territoriali, l'interrogante ricorda le conseguenze di una politica volta a favorire la costruzione di scafi carenti dei necessari requisiti di efficienza, economicità, e, in alcuni casi, anche di sicurezza e chiede se intendano elevare il limite di stazza e i criteri definiti ai fini della concessione dei contributi alla pesca oceanica ed in seguito a quanto previsto dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 (3300).

MASSIMO LANCELOTI

Al Ministro della marina mercantile, premesso che l'Isola di Ventotene (gruppo delle Pontine) è attualmente collegata al Continente da tre corse settimanali, una sola delle quali la mette direttamente in comunicazione con la provincia di Latina della quale il Comune omonimo fa parte, mentre un'altra la collega con Napoli e la terza con Anzio,

considerando che il collegamento con Anzio non rappresenta per Ventotene alcuna

utilità dato che il piroscafo che vi provvede vi arriva alle ore 22 del sabato sera e cioè in un giorno e in un'ora che, date le caratteristiche dell'Isola, escludono di fatto ogni trasporto di passeggeri, come si può facilmente accertare con un controllo sulla emissione dei biglietti di passaggio,

si chiede che venga posta allo studio e si attui una modificazione dei servizi attuali nel senso di sostituire la corsa Anzio-Ventotene del sabato, inutile e dispendiosa, con uno scalo a Ventotene della corsa che il mercoledì collega Ponza con Formia, anticipando convenientemente di un'ora la partenza del piroscafo che la serve, col che verrebbe anche diminuito il migliatico con vantaggio per la Compagnia esercente (3301).

TERRACINI

Al Ministro dei trasporti, per sapere se obiettive valutazioni inerenti alla necessità delle popolazioni interessate lo convincano di mantenere aperta al traffico la stazione ferroviaria Vago-Zevio (provincia di Verona).

Le popolazioni locali, infatti, non dispongono di altri adeguati servizi pubblici di trasporto per i collegamenti con gli altri centri posti sulla linea Milano-Verona-Venezia e, pertanto, grave diverrebbe il disagio in caso di soppressione della predetta stazione ferroviaria (3302).

DI PRISCO

Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici, premesso che in risposta ad interrogazione n. 2763 dell'interrogante circa l'eventuale costruzione di un nuovo aeroporto presso San Angelo a Lecore (Firenze) venne comunicato: « Il Ministero dei lavori pubblici ha eseguito alcuni accertamenti che hanno posto in rilievo la necessità di più accurati studi specie per quanto riguarda la complessa questione idrica della zona ».

Venne altresì assicurato che, « prima di decisioni concrete », il problema del nuovo aeroporto sarebbe stato inquadrato, fra l'altro, « nel programma generale degli impianti del genere ».

L'interrogante domanda ora:

1) se gli « accurati studi » riguardanti fra l'altro « la complessa questione idrica del-

la zona », studi la cui « necessità » era stata messa in rilievo dal Ministero dei lavori pubblici, siano stati compiuti e quali ne siano state le precise risultanze ;

2) se il problema dell'ipotizzato nuovo aeroporto, ove non sia stato già risolto negativamente a seguito degli anzidetti studi, sia stato invece esaminato di poi nel quadro del « programma generale degli impianti del genere » ; e quali risultanze, in tal caso, l'esame abbia avuto, anche in rapporto all'esistenza del vicino grande aeroporto di Pisa ed alle prospettive che questo presenta — specie da che è stato deciso di costruirvi un'avio stazione civile — pel traffico aereo dell'intera Toscana (3303).

PAGNI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso l'I.N.P.S. per far modificare le disposizioni impartite dall'Istituto a seguito di una interpretazione restrittiva della legge 1° febbraio 1962, n. 35, sul riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

L'I.N.P.S. respinge infatti le domande di quei lavoratori che, nella impossibilità di presentare una dichiarazione del datore di lavoro, documentano la prestazione d'opera con atti notori o con documenti personali risalenti all'epoca o con testimonianze e dichiarazioni di parte.

L'interrogante ritiene indispensabile che codesto onorevole Ministero intervenga in merito, perchè altrimenti la portata della legge viene ad essere sensibilmente ed ingiustamente ridotta a danno di quei vecchi lavoratori i quali, a distanza di tanti anni, spesso non sono più in grado di rintracciare gli ex datori di lavoro (3304).

BITOSI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia a conoscenza dello stato di abbandono in cui trovasi la Torre dei Lombardi del comune di Magione (Perugia).

La Torre, mirabile costruzione del XIII secolo, minaccia oggi di crollare e nessuno, nonostante le ripetute segnalazioni del Co-

mune, ha mai mostrato segno di occuparsene (3305).

IORIO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio, per conoscere i motivi che fanno ritardare il versamento ai Comuni della quota di compartecipazione ai proventi complessivi dell'I.G.E., alla quale essi hanno diritto ai sensi delle leggi 2 luglio 1952, n. 703, e 21 ottobre 1960, n. 1371.

Si fa presente che le difficoltà di tesoreria nelle quali versano i Comuni, il cui esercizio finanziario — coincidendo con l'anno solare — volge alla fine, sono aggravate dal ritardo di tale versamento.

Se causa di questo ritardo è la mancata pubblicazione dei risultati ufficiali relativi al recente censimento della popolazione — come si afferma presso le Prefetture della Repubblica — si chiede di conoscere perchè mai non si provveda al versamento parziale dell'importo presuntivo o di quello temporaneamente liquidato con i dati del precedente censimento (3306).

PIGNATELLI

#### Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 10 ottobre 1962

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** — Deputati BELTRAME ed altri; MARANGONE ed altri; SCIOLIS e BOLOGNA; BIASUTTI ed altri. — Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (2125-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari





ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 616<sup>a</sup> SEDUTA (9 ottobre 1962)

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

ANGELILLI (3154, 3210) . . . . .	Pag. 28773
BARBARO (3209) . . . . .	28774
BARDELLINI (2884) . . . . .	28774
BRACCESI (3166) . . . . .	28775
BRUNO (3155) . . . . .	28775
BUSONI (3195) . . . . .	28776
CADORNA (3219) . . . . .	28776
CARELLI (2953) . . . . .	28776
D'ALBORA (3170) . . . . .	28777
DESANA (3168) . . . . .	28778
GAIANI (3134) . . . . .	28780
GELMINI (3221) . . . . .	28780
GRANATA (3113) . . . . .	28781
GRECO (3041) . . . . .	28781
INDELLI (DESANA, CRISCUOLI) (3172) . . . . .	28782
MAMMUCARI (BITOSI, PALERMO, GRAMEGNA, MONTAGNANI MARELLI, SECCHIA, ROASIO, LEO- NE) (2994) . . . . .	28783
MARAZZITA (3066) . . . . .	28783
MARCHISIO (3032, 3238) . . . . .	28784, 28785
MENGI (3019, 3159, 3204) . . . . .	28786, 28787, 28788
MILILLO (3116, 3144) . . . . .	28788, 28789
MILITERNI (3122) . . . . .	28789
NENCIONI (3119) . . . . .	28790
PALERMO (3191) . . . . .	28792
ROMANO Antonio (3065) . . . . .	28792
RONZA (3132) . . . . .	28793
SPEZZANO (3048) . . . . .	28794
TURCHI (3215) . . . . .	28794
VALSECCHI (ROSATI) (3180) . . . . .	28794
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	28775, 28781
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	28786
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	28789, 28791
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	28783
CORBELLINI, <i>Ministro delle poste e delle te- lecomunicazioni</i> . . . . .	28776
JERVOLINO, <i>Ministro della sanità</i> . . . . .	28782 e passim
LA MALFA, <i>Ministro del bilancio</i> . . . . .	28773, 28781
MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i> . . . . .	28776

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle fo-  
reste* . . . . . Pag. 28774 e passim  
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari  
esteri* . . . . . 28776  
SULLO, *Ministro dei lavori pubblici* 28773 e passim  
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 28775 e passim

ANGELILLI. — *Al Ministro dei lavori pub-  
blici.* — Per conoscere se non ravvisi ur-  
gente accogliere il piano di costruzione per  
alloggi popolari presentato dall'Istituto au-  
tonomo case popolari di Civitavecchia per  
una spesa di lire 350.000.000, accordando al  
predetto Istituto i benefici previsti dalla  
legge 21 aprile 1962, n. 195 (3154).

RISPOSTA. — Per la realizzazione di un  
programma costruttivo di alloggi popolari,  
questo Ministero ha concesso all'Istituto per  
le case popolari di Civitavecchia un contri-  
buto trentacinquennale di lire 6.000.000, ai  
sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195.

*Il Ministro  
SULLO*

ANGELILLI. — *Al Presidente del Consiglio  
dei ministri ed al Ministro del bilancio.* —  
Per conoscere se non ravvisino opportuno  
chiamare a far parte della Commissione per  
la programmazione, recentemente costitui-  
ta, una rappresentanza della Cooperazione  
(3210).

RISPOSTA. — Per incarico dell'onorevole  
Presidente del Consiglio dei ministri, mi pre-

gio comunicare al riguardo che la suddetta Commissione è stata costituita come organismo ristretto del quale fanno parte alcuni esperti di economia e i rappresentanti di alcune organizzazioni di lavoratori e di imprenditori. Il fine della Commissione, annunciato nelle dichiarazioni programmatiche del Governo del 2 marzo scorso, è quello « di predisporre le linee di un piano di sviluppo economico nazionale ».

La Commissione, quindi, ha il compito di trattare e approfondire i problemi generali della programmazione economica nazionale.

La struttura della Commissione non è stata informata a criteri di stretta rappresentanza di singole categorie economiche e sindacali, in quanto ciò avrebbe comportato la formazione di un organismo troppo ampio e pesante, con pregiudizio della funzionalità della Commissione stessa e della efficienza dei suoi lavori e avrebbe costituito una non giustificabile riproduzione, sul piano amministrativo, dell'organo costituzionale nel quale tutte le categorie economiche sono istituzionalmente rappresentate, il C.N.E.L., le cui competenze, anche in materia di programmazione economica, è dovere del Governo tenere presenti.

Posso assicurare, tuttavia, che, quando si dovranno affrontare problemi settoriali e si renderà necessaria la costituzione, come previsto dal decreto istitutivo della menzionata Commissione, di sottocommissioni o di gruppi di lavoro, quanto richiesto dalla S. V. onorevole sarà tenuto presente nel quadro della trattazione di quei problemi che dovessero interessare più direttamente la Cooperazione.

Il Ministro  
LA MALFA

BARBARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere per quali motivi si è disposto il licenziamento nella provincia di Reggio Calabria di circa 50 elementi, scelti in genere direttamente dal Comando del Ripartimento forestale fra valorosi graduati dell'Esercito con ottimi precedenti militari, che da circa 20 anni prestano encomiabile servizio presso l'Amministrazione fore-

stale, e che ormai hanno superato i limiti di età e quindi non possono essere assunti presso altre amministrazioni pubbliche, e ciò mentre, giusta la legge n. 90 del 5 marzo 1961 sullo stato giuridico degli operai dello Stato, attendevano l'inquadramento, come salariati permanenti (3209).

RISPOSTA. — Si precisa in via preliminare che i licenziamenti di operai avvenuti nella provincia di Reggio Calabria non riguardano in alcun caso il personale salariato temporaneo e operaio giornaliero avente diritto all'inquadramento nei ruoli degli operai permanenti ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Deve quindi presumersi che la S. V. onorevole intenda riferirsi alla mano d'opera occupata dai dipendenti Ispettorati forestali nell'esecuzione dei lavori forestali condotti in amministrazione diretta.

Tali prestatori d'opera sono assunti, a norma degli articoli 67 e seguenti del Regolamento dei lavori pubblici, dai funzionari tecnici degli Ispettorati forestali investiti della direzione dei lavori e responsabili direttamente della regolare esecuzione della opera.

L'occupazione di essi è in relazione alle effettive esigenze dei singoli lavori ed ha quindi — anche se risalga talvolta ad epoca remota — carattere meramente saltuario e temporaneo, il che esclude la possibilità di una sistemazione permanente ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90 (articolo 62).

La loro posizione giuridica è invece espressamente regolata dalle disposizioni della recente legge 12 aprile 1962, n. 205, che ha consentito di derogare al divieto di assunzione di qualsiasi genere di operai, posto alle Amministrazioni statali dall'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il Ministro  
RUMOR

BARDELLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se vi siano particolari ragioni per cui l'Intendenza di finanza di Parma ha alienato mediante licitazione privata, invece che con l'asta pubblica, le due barche in

ferro di 600 tonnellate « Luzzara » e « Zibello » in dotazione alla Sezione autonoma del Genio civile del Po di Parma.

L'interrogante chiede di conoscere come mai i due natanti siano stati dichiarati fuori uso, mentre funzionano tuttora al servizio della Società di navigazione interna di Cremona cui sono state aggiudicate. Chiede infine se, in considerazione del fatto che le ditte artigiane Armatori-Vettori tuttora mancano di provvedimenti di legge per il rinnovo del loro naviglio distrutto dai bombardamenti, non sarebbe stato opportuno, come le stesse ditte avevano fatto presente, che fossero ammesse alla pubblica gara (2884).

RISPOSTA. — I due natanti da 600 tonnellate denominati « Luzzara » e « Zibello », già in dotazione alla Sezione autonoma del Genio civile per il Po di Parma, furono dichiarati fuori uso dal Magistrato per il Po — Sezione autonoma di Parma — con verbale in data 14 aprile 1960, dopo che l'Ispettorato di Milano del Registro navale a seguito di visita agli scafi ed agli armamenti delle due barche effettuata il 30 marzo 1960 aveva constatato che, per continuare il loro servizio, esse abbisognavano del rinnovo totale di fondamentali strutture, per una presumibile spesa di lire 18 milioni.

Tale spesa non venne ritenuta conveniente in relazione al limitato uso che, per le loro caratteristiche funzionali e costruttive, il predetto Ufficio del Genio civile avrebbe potuto fare dei mezzi in parola nell'esecuzione dei lavori di sua competenza.

Lo stato di fuori uso fu, poi, confermato dall'Ufficio tecnico erariale di Parma che, con verbali in data 24 novembre 1960, stabilì il prezzo base per ogni natante in lire 2.500.000.

Quanto al sistema di vendita, si comunica che la licitazione privata venne autorizzata per risparmiare tempo nelle relative operazioni, sia nell'intento di evitare un ulteriore deprezzamento del materiale sia perchè le due barche, alla fine di ottobre 1960, si trovavano in un cantiere di Venezia dove non potevano essere ulteriormente trattenute.

La motivazione del ricorso alla licitazione privata è, comunque, contenuta nel decreto

ministeriale 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1961, di approvazione del contratto stipulato dall'Intendenza di finanza di Parma con la Società di navigazione interna di Cremona, migliore offerente per lire 5.050.000.

Le ditte artigiane Armatori-Vettori non furono invitate alla licitazione in quanto completamente sconosciute all'Intendenza di finanza di Parma.

Il Ministro  
TRABUCCHI

BRACCESI. — *Al Ministro della difesa.* —  
Per sapere:

1) quali criteri vengono seguiti e quali le procedure richieste dai competenti servizi del Ministero per la cessione a terzi (Enti o privati) dei « residui rancio » provenienti dai vari reparti delle Forze Armate;

2) se non è mai stata presa in considerazione l'opportunità della cessione dei residui stessi alle sezioni provinciali dell'Ente nazionale protezione animali che ne facciano giustificata domanda (3166).

RISPOSTA. — La cessione dei rifiuti rancio viene effettuata in seguito a regolare gara esperita tra le ditte iscritte in un apposito Albo presidiario e il relativo appalto viene aggiudicato alla ditta che offre prezzi più vantaggiosi per l'Amministrazione militare.

Le varie sezioni dell'Ente nazionale protezione animali possono, quindi, chiedere la iscrizione nel predetto Albo presidiario e concorrere alle gare annuali di appalto per il ritiro dei rifiuti rancio.

Il Ministro  
ANDREOTTI

BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti.* —  
Per conoscere se non ritenga opportuno e urgente provvedere alla rimozione dei due passaggi a livello sulla strada statale 79, nell'immediata periferia di Terni, stante il grave intralcio che essi provocano al traffico e allo sviluppo edilizio di una città industriale come Terni. Il passaggio a livello di

via Cesare Battisti inoltre è fonte di grave e continuo pericolo per la vicinanza di importanti scuole tra cui l'affollatissimo Istituto tecnico industriale (3155).

RISPOSTA. — I passaggi a livello cui si riferisce la S. V. onorevole sono quelli ai chilometri 109+746 della linea Orte-Falconara e 230+183 della linea Sulmona-Terni, entrambi ubicati nell'abitato di Terni.

In proposito si fa presente che, trattandosi di passaggi a livello interessati dalla strada statale n. 79, la costruzione di opere sostitutive atte a consentire la loro eliminazione rientra nella competenza dell'A.N.A.S., la quale potrà provvedervi nell'ambito del programma di soppressioni da realizzarsi in 10 anni con i fondi stanziati dalla nota legge n. 904 del 1959.

Il Ministro  
MATTARELLA

BUSONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia vero che alla R.A.I.-TV mentre, fino a poco tempo fa, si adoperavano i musicisti iscritti negli elenchi degli idonei per i complessi di musica leggera, con una rotazione che consentiva un impiego equanime di tutti gli elementi disponibili, da un certo tempo a questa parte, invece, si adoperano quasi esclusivamente alcuni di tali elementi senza che risulti abbia avuto luogo una selezione per concorso o in altra forma giustificativa (3195).

RISPOSTA. — Al riguardo, si comunica che la Società concessionaria R.A.I.-TV, interessata in proposito, ha precisato che nei propri complessi orchestrali, quando si rendono vacanti posti di organico, essa provvede alla loro copertura mediante concorsi pubblici e nazionali, resi noti tramite il « Radiocorriere-TV » e mediante speciali annunci radiofonici.

Ricorre, invece, alle prestazioni di elementi con contratti a termine, per ovviare ad assenze temporanee dei componenti i complessi o per particolari esigenze di produzione.

In tali casi vengono scelti — tra i musicisti iscritti negli elenchi speciali istituiti presso gli Uffici previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 — gli elementi notoriamente più preparati dal punto di vista tecnico ed artistico e in grado quindi di rispondere pienamente all'esigenza della R.A.I. di mantenere elevato il livello artistico della produzione musicale. A parità di requisiti, comunque, si tiene ovviamente conto, in questi casi, di un giusto criterio di avvicendamento e di rotazione.

Il Ministro  
CORBELLINI

CADORNA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 77, relativa all'organizzazione futura della difesa occidentale al livello esecutivo ed al livello parlamentare, adottata dall'Assemblea dell'U.E.O. il 6 giugno 1962; ed in particolare per conoscere se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in essa (3219).

RISPOSTA. — Anche a nome del Ministro della difesa si risponde che il Governo concorda sull'opportunità che, per quanto concerne i problemi di difesa che rientreranno nella competenza della futura Unione politica, i membri della stessa elaborino una linea di condotta comune, che contribuisca altresì al rafforzamento della N.A.T.O.

Il Governo non mancherà inoltre di adoperarsi perchè i suggerimenti della Raccomandazione, relativi al carattere degli organi destinati all'elaborazione di tale linea comune ed al controllo parlamentare, siano oggetto di approfondita considerazione da parte della « Commissione Cattani ».

Il Sottosegretario di Stato  
RUSSO

CARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il piano di riparto, per Provincia, delle assegnazioni disposte in base al piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (2953).

RISPOSTA. — Come è noto alla S. V. onorevole, l'articolo 49 della legge 2 giugno 1961, n. 454, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a presentare annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa, la relazione sullo stato di attuazione della legge stessa, con l'indicazione, per ciascun settore e ciascuna categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

In quella sede, pertanto, la richiesta della S. V. onorevole può essere ampiamente soddisfatta.

Il Ministro  
RUMOR

D'ALBORA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui nello stabilire i prezzi di acquisto del grano tenero malgrado le numerose richieste per ottenere che le industrie molitorie meridionali si approvvigionassero allo stesso prezzo del mercato centro-nord, sono stati invece stabiliti prezzi di intervento ed indicativi diversi.

In particolare il prezzo dell'intervento dello Stato è stata fissata per le zone di maggiore produzione (Emilia-Marche eccetera) in lire 6.200 per quintale e per le zone meridionali, notoriamente deficitarie, in lire 6.450 con una maggiorazione di lire 250.

A ciò deve aggiungersi che per le zone a nord di Grosseto, di maggiore produzione, il prezzo indicativo è stato fissato in lire 6.550 contro quello di lire 6.900 stabilito per le zone deficitarie.

Per non danneggiare l'industria molitoria del Mezzogiorno che dovrà quindi subire una duplice sperequazione sarebbe stato comunque opportuno che, da parte delle organizzazioni dello Stato, tale scarto fosse stato contenuto nella misura unica di lire 250 per mantenere costante la differenza dei prezzi di sostegno ed indicativi tra il Nord e il Sud.

Si chiede inoltre di conoscere se è esatto che, da parte del Governo italiano, si sarebbe avanzata, agli organi della C.E.E., una richiesta di deroga dell'applicazione della norma del Regolamento comunitario che con-

sente alle ditte di poter importare grano estero.

In tale caso sarebbe necessario consentire alle aziende meridionali di poter importare grano estero secondo le norme del detto Regolamento comunitario (3170).

RISPOSTA. — L'organizzazione di mercato dei prodotti previsti dai regolamenti comunitari si ispira a criteri di libero scambio delle merci nell'ambito nazionale e successivamente all'interno dell'area comunitaria, ai fini della specializzazione ambientale delle produzioni.

L'articolo 5 del regolamento sul mercato dei cereali prevede la derivazione dei prezzi incominciando dalla zona più deficitaria, in funzione della formazione progressiva di un libero mercato anche per il grano.

Tuttavia, in armonia con il principio di gradualità al quale si ispira la nuova disciplina comunitaria per i prodotti agricoli, questo Ministero ha accolto, per la campagna di commercializzazione in corso, il concetto dello « stanstill » inteso ad assicurare una remunerazione alla produzione non inferiore a quella assicurata negli anni precedenti, per cui la derivazione dei prezzi è stata di proposito limitata a due grandi zone di raggruppamento: quella deficitaria a prezzo più elevato, e quella accidentaria a prezzo più basso. Tale parziale applicazione del regolamento, per quanto concerne i prezzi indicativi e d'intervento, intende costituire il primo passo per l'allineamento graduale del settore produttivo e di mercato del grano alla nuova disciplina comunitaria.

Per quanto riguarda la differenza esistente tra i prezzi indicativi delle due zone, essa dovrebbe rappresentare, con buona approssimazione, il costo medio delle spese di trasporto in funzione delle quali un libero mercato conduce alla differenziazione dei prezzi, a parità di altre condizioni.

È, peraltro, fuori dubbio che tale divario non si riproduce nella differenza fra i prezzi di intervento delle due zone; ma ciò è dovuto alla necessità di elevare il margine di protezione nei confronti dell'importazione o livello del prezzo di entrata, la cui derivazione, come è noto, viene ottenuta a partire

dal livello del prezzo indicativo della zona più deficitaria.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal Governo italiano intesa ad ottenere una deroga all'applicazione della norma regolamentare sulla libera importazione di grano estero, si precisa che tale deroga è stata concessa per la campagna di commercializzazione in corso, allo scopo di consentire il graduale adeguamento dell'organizzazione italiana di mercato a quella comunitaria.

In ogni modo, non si prevedono acquisti di grano tenero per l'intera campagna 1962-1963, in considerazione dell'attuale eccedenza del mercato nazionale.

Il Ministro  
RUMOR

DESANA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la situazione della sperimentazione antigrandine in Italia, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro futuro.

L'interrogante desidera conoscere se siano anche allo studio iniziative atte a promuovere forme di assicurazione obbligatoria dei prodotti agricoli contro le calamità atmosferiche (3168).

RISPOSTA. — La sperimentazione antigrandine, condotta da questo Ministero con la valida collaborazione del personale direttivo e tecnico del Servizio meteorologico della Aeronautica e dell'Unione nazionale antigrandine, ha permesso di conseguire, anche nella campagna 1961, risultati notevoli sia sul piano scientifico che su quello pratico.

Il programma attuato si prefiggeva i seguenti compiti:

proseguire gli studi teorici e sperimentali sui fenomeni che si verificano durante i temporali e che accompagnano la formazione della grandine, in modo da pervenire a quel metodo di difesa preventivo che darebbe maggiore sicurezza e possibilità di azione agli agricoltori;

sottoporre la pratica dei razzi esplodenti a quei controlli quantitativi che sono dettati dalla teoria della cavitazione, che per-

metterebbero di determinare le possibilità di pratico impiego del sistema in questione,

proseguire gli studi di carattere meteorologico generale che risultano utili per suggerire una efficace organizzazione per l'individuazione, previsione e segnalazione dei temporali agli agricoltori.

I risultati di maggiore interesse riguardano le prove sperimentali di un nuovo metodo di studio della dinamica delle nubi grandinogene, volto alla conoscenza esatta dei moti dell'aria intorno alla nube, in particolare nella zona verso la quale il temporale, nel suo movimento, si dirige. Questo tipo di ricerche è di fondamentale importanza per la realizzazione di un metodo preventivo di difesa, che tuttavia rimane ancora un obiettivo da raggiungere.

Sulla formazione dei temporali influiscono le correnti a quote superiori e molti studi sono stati dedicati al ruolo della « corrente di getto ». Inoltre, allo sviluppo del cumulonembo ed alla formazione della precipitazione in seno alla nube temporalesca, secondo le teorie correnti, contribuisce l'aria che dalle immediate vicinanze viene trascinata all'interno e conglobata nelle correnti verticali esistenti nella nube. Era però sentita la necessità di conferme sperimentali, con la determinazione dell'entità dei fenomeni. La impossibilità di effettuare misure dirette di tali fenomeni con i metodi convenzionali è evidente. Si tratta, infatti, di misurare, dopo lo sviluppo dei temporali, la velocità e la direzione sia delle « correnti di getto » a quota talvolta maggiore di quella massima raggiunta dai cumulonembi, sia di correnti d'aria in punti immediatamente vicini alla nube, a varie altezze, a partire dai livelli prossimi al suolo.

Per conseguire tale scopo è stato messo a punto un metodo d'indagine basato sull'immissione nell'atmosfera, a mezzo di razzi, palloni sonda ed inseguimento col radar, di elementi atti a retrodiffondere le microonde. All'uopo sono stati impiegati leggerissimi aghetti metallici, della lunghezza di 16 millimetri a mezza lunghezza d'onda della radiazione emessa dal radar dell'Osservatorio sperimentale di Verona, onde porsi nelle mi-

giori condizioni di resa in energia retrodiffusa.

Nel corso delle numerose prove eseguite è stato constatato che l'eco prodotta dagli aghetti, che dapprima si muoveva allungandosi parallelamente alla direzione di spostamento del temporale, a partire da un determinato istante, piegava verso il temporale e, quindi, penetrava in esso. Le riprese radar hanno anche rivelato che gli aghetti penetravano nel cumulonembo assumendo contemporaneamente direzione inclinata verso il basso, in quanto le correnti verticali, nel punto interessato del cumulonembo, erano discendenti.

Si è avuta con ciò la conferma che il campo del vento, all'esterno, è perturbato dalla presenza del temporale e si è notato nel contempo che tale perturbazione è suscettibile di avere un'influenza sul temporale stesso. I risultati negli ambienti scientifici vengono considerati molto positivi, in quanto offrono la possibilità di raccogliere informazioni preziose sulla presenza dell'aria che alimenta tale tipo di nube e, quindi, anche sulla sua dinamica interna e sulla formazione della precipitazione.

Nella campagna di ricerche dell'anno 1961, sono stati, altresì, condotti interessanti studi sulla struttura interna dei chicchi di grandine con metodi ottici, microfotografici e chimici. La utilità di detti studi riveste aspetti teorici e pratici. Da un punto di vista teorico, infatti, la spiegazione della struttura e composizione dei chicchi di grandine equivale ad una conferma della teoria della loro formazione e reca un contributo fondamentale alla conoscenza della evoluzione della nube grandinigena. Da un punto di vista pratico gli studi sui chicchi di grandine riguardano il metodo di difesa basato sullo impiego dei razzi esplosivi, in relazione alla loro possibilità di operare la sfaldatura dei chicchi che racchiudono parti acquose.

Purtroppo, le formazioni temporalesche di tipo grandinigeno di qualche interesse si sono manifestate, nelle zone nevralgiche della sperimentazione ufficiale, in epoca anteriore all'effettivo inizio della sperimentazione stessa, mentre nel periodo successivo e sino alla fine di settembre 1961 si sono avute,

nella zona predetta, rare precipitazioni grandinogene. Per tale motivo le indicazioni emerse risultano di scarso interesse.

Si è avuto, peraltro, modo di constatare l'assoluta necessità di curare e potenziare il servizio di segnalazione della insorgenza ed evoluzione dei temporali mediante l'emissione di allarmi e l'indicazione dell'intensità dei fenomeni in modo da porre in grado il personale preposto alla difesa di intervenire con la necessaria tempestività.

È opinione dei tecnici incaricati della sperimentazione ufficiale che le indagini necessarie per poter considerare ragionevole l'attesa di reali progressi nella messa a punto di un metodo preventivo di difesa antigrandine debbano essere ormai impostate con criteri più ampi, sia per quanto riguarda il personale di ricerca, che deve essere più numeroso ed effettivamente disponibile, sia per quanto riguarda l'assetto organizzativo.

Poichè il Consiglio nazionale delle ricerche, nel comunicare di aver istituito un « Centro nazionale per la fisica dell'atmosfera e la meteorologia (C.E.N.F.A.M.), si è dichiarato disposto ad intraprendere con questo Ministero una attiva collaborazione per lo studio dei problemi riguardanti la fisica delle nubi in genere e i fenomeni temporaleschi in particolare — che coincidono esattamente con gli scopi perseguiti da questo Ministero — è stato deciso di accogliere tale offerta. A tal fine verrà stipulata, quanto prima, apposita convenzione per fissare i termini della futura collaborazione.

Per quanto concerne il programma sperimentale della corrente campagna, si fa presente che esso è basato sui seguenti punti:

1) studio obiettivo, a tipo sinottico, sul carattere, la distribuzione e l'entità delle cadute di grandine per una valutazione quantitativa e qualitativa degli effetti determinati dall'intervento con i razzi a testa esplosiva a quota di scoppio di 2.000 metri;

2) indagine sulla composizione e struttura dei campioni di grandine « battente », raccolti subito dopo gli interventi e in zone limitrofe senza intervento.

In merito, infine, ad eventuali iniziative atte a promuovere forme di assicurazione

obbligatoria dei prodotti agricoli contro le calamità atmosferiche, si fa rilevare che alla coazione si può e si deve far ricorso solo quando l'inadempienza di alcuni soggetti può essere causa di danno per altri, come si verifica nelle lotte fitosanitarie, dove la mancata disinfezione di un fondo può frustrare l'intera opera di disinfezione attuata nei fondi vicini. Nel caso in esame la coazione non è minimamente giustificata poiché, ovviamente, la mancata assicurazione di un agricoltore non pregiudica la posizione assicurativa degli altri.

Il Governo, peraltro, come si è già avuto occasione di far presente, ritiene che il problema possa considerarsi in gran parte superato a seguito dell'emanazione della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro  
RUMOR

GAIANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali urgenti misure intendano adottare in favore dei coltivatori diretti, mezzadri, assegnatari e compartecipanti dei comuni di Adria, Corbola, Contarina, Donada, Gavello, Porto Tolle, Taglio di Po, Ariano Polesine, Villanova Marchesana e di alcune frazioni del comune di Rovigo, colpiti il 27 giugno 1962 da una violenta grandinata, che ha distrutto i raccolti e danneggiato frutteti e vigneti, causando danni per oltre un miliardo.

L'interrogante chiede che, in attesa di eventuali disposizioni per il risarcimento dei danni e per sgravi fiscali, siano prese immediate misure per dare una cospicua assistenza a tutti i danneggiati dalla calamità naturale (3134).

RISPOSTA. — Questo Ministero, per il tramite del dipendente Ispettorato agrario di Rovigo, è intervenuto a favore dei coltivatori delle zone danneggiate dalla avversità atmosferica segnalata dalla Signoria vostra onorevole, prestando ogni possibile assistenza tecnica e suggerendo le pratiche colturali idonee a contenere la portata dei danni.

Inoltre, con recente decreto ministeriale, larga parte del territorio della provincia di Rovigo è stata ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838.

Si ricorda, poi, che i coltivatori colpiti possono provvedere alle necessità di conduzione aziendale e al ripristino degli impianti e delle colture arboree ed arbustive eventualmente distrutte o danneggiate, avvalendosi, rispettivamente, dei prestiti di esercizio, a modico tasso di interesse, e dei mutui pluriennali con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Ai coltivatori medesimi sarà a suo tempo accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foragere, in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministero dell'interno ha concesso alla Prefettura di Rovigo un contributo straordinario di 5 milioni di lire tratto sul fondo integrazioni bilanci E.C.A., per l'attuazione dell'assistenza a favore dei ceti agricoli più bisognosi.

I Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale si sono riservati di adottare gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro  
RUMOR

GELMINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio.* — Per conoscere i motivi che hanno portato alla esclusione dalla Commissione per la programmazione economica dei rappresentanti di un milione di aziende artigiane, che sono una parte importante, distinta ed autonoma delle forze economiche produttive nazionali.

L'interrogante, nel rilevare che in tal modo la Commissione viene privata del contributo fattivo di una importante categoria

produttiva interessata ad una programmazione democratica, precisa che nessuna delle Associazioni presenti nell'organismo costituito è delegata a rappresentare gli artigiani, che, in tal modo, qualora non si provveda, anche in questa occasione non potranno considerare difesi e tutelati i loro interessi (3221).

RISPOSTA. — Per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, mi prego comunicare al riguardo che la suddetta Commissione è stata costituita come organismo ristretto del quale fanno parte alcuni esperti di economia e i rappresentanti di alcune organizzazioni di lavoratori e di imprenditori. Il fine della Commissione, annunciato nelle dichiarazioni programmatiche del Governo del 2 marzo scorso, è quello « di predisporre le linee di un piano di sviluppo economico nazionale ».

La Commissione, quindi, ha il compito di trattare e approfondire i problemi generali della programmazione economica nazionale.

La struttura della Commissione non è stata informata a criteri di stretta rappresentanza di singole categorie economiche e sindacali, in quanto ciò avrebbe comportato la formazione di un organismo troppo ampio e pesante, con pregiudizio della funzionalità della Commissione stessa e della efficienza dei suoi lavori e avrebbe costituito una non giustificabile riproduzione, sul piano amministrativo, dell'organo costituzionale nel quale tutte le categorie economiche sono istituzionalmente rappresentate, il C.N.E.L., le cui competenze, anche in materia di programmazione economica, è dovere del Governo tenere presenti.

Posso assicurare, tuttavia, che, quando si dovranno affrontare problemi settoriali e si renderà necessaria la costituzione, come previsto dal decreto istitutivo della menzionata Commissione, di sottocommissioni o di gruppi di lavoro, la proposta della S.V. On.le sarà tenuta presente nel quadro della trattazione di quei problemi che dovessero interessare più direttamente la categoria degli artigiani.

Il Ministro  
LA MALFA

GRANATA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

a) a che titolo il Ministero della difesa detiene l'uso della pista situata in località Corallo-Agro di Gela (Caltanissetta) malgrado sia scaduto irrevocabilmente sin dal 1953 il contratto d'affitto con i proprietari;

b) se intende indennizzare i detti proprietari del danno da essi subito a causa del mancato rientro in possesso dei terreni per i quali pagano tuttavia le tasse e le imposte relative;

c) se risponda a verità la notizia secondo la quale il Ministero avrebbe stipulato un contratto d'affitto della pista suddetta con la società Agip-Mineraria (3113).

RISPOSTA. — Il terreno su cui è costruito l'aeroporto di Gela venne acquisito dall'Amministrazione aeronautica in seguito ad un regolare provvedimento di occupazione per esigenze militari.

L'area originariamente occupata è stata peraltro restituita quasi interamente ai proprietari ad eccezione della parte occupata dalla pista di volo e dalle zone di rispetto ridotte al minimo necessario per assicurare le indispensabili esigenze di sicurezza.

Per questi ultimi terreni è stata sempre debitamente corrisposta agli aventi diritto l'indennità di temporanea occupazione.

Da parte degli organi tecnici dell'Aeronautica è comunque in avanzato corso di studio l'opportunità di procedere all'esproprio dei terreni tuttora occupati o alla loro restituzione ai proprietari.

Non risponde al vero la notizia della stipulazione con la società Agip-Mineraria di un contratto di affitto dei terreni in questione.

Il Ministro  
ANDREOTTI

GRECO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia esatto che l'Ufficio delle imposte dirette del comune di Bagnolo (Reggio Emilia) seguita ad inviare cartelle di pagamento per esigere un contributo annuo di

lire tre, diconsì lire 3, pagabili in altrettante rate da lire una.

La notizia con relativa documentazione fotografica è stata pubblicata a pagina 108 dell'ultimo numero della rivista « Quattrosoldi ».

In particolare il richiedente domanda se il Ministro non ravvisi la necessità di disporre affinché tasse inferiori a cento lire siano automaticamente estinte per non costringere a lavori costosi e inutili esattori e banche cui viene devoluta la gestione delle imposte (3041).

RISPOSTA. — L'esattoria del comune di Bagnolo, gestita dalla Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia, ha effettivamente notificato cartelle di pagamento per piccole somme, relative alla maggiorazione dovuta sui tributi dell'anno 1961, per effetto della legge 10 dicembre 1961, n. 1346.

La notifica è però da attribuire ad una mera svista dipesa dal fatto che le cartelle sono compilate meccanicamente dal Centro elettrocontabile di Bologna e l'esattoria, data la ristrettezza di tempo a disposizione, non ha avuto la materiale possibilità di effettuarne la selezione.

L'Esattoria in parola ha, comunque, fatto presente di aver riscosso le somme anzidette in unica soluzione ed ha dato assicurazione che l'inconveniente non si ripeterà per l'avvenire.

Quanto alla richiesta di non iscrivere a ruolo tributi inferiori, nel loro ammontare, a lire cento, si ricorda che con la legge 28 luglio 1961, n. 838, è stato già introdotto per le imposte sul reddito dominicale dei terreni e sul reddito agrario, per le quali la norma si presentava necessaria, il criterio di esonerare le quote minime. Per diversi cespiti tributari, a favore dell'erario, ricorre assai di rado che si debbano recuperare importi irrilevanti; in ogni modo, per rinunciare legittimamente al recupero di quote minime d'imposte occorrerebbe una espressa disposizione legislativa.

Il Ministro  
TRABUCCHI

INDELLI (DESANA, CRISCUOLI). — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano inteso adottare o intendano adottare, con l'urgenza che la circostanza comporta, per prevenire l'estensione in Italia dell'afta epizootica, tanto diffusa nel vicino Oriente e per creare un « cordone sanitario », idoneo a tutelare il patrimonio zootecnico dall'infezione, nota con la sigla « Sat 1 » (3172).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e foreste. La epizoozia aftosa sostenuta da un virus di tipo Sat. 1, la quale attualmente divampa in un vasto territorio del vicino Oriente, comprendente Israele, Iraq, Siria, Giordania, Libano e Turchia, viene seguita con la massima attenzione da questo Ministero, in considerazione della grave minaccia che essa rappresenta per l'Europa intera.

L'argomento è stato oggetto di una riunione straordinaria della Commissione Europea per la lotta contro l'afta epizootica che il Direttore Generale della F.A.O. ha convocato a Roma nei giorni 20 e 21 luglio scorso, al fine di concordare le misure da adottare sul piano internazionale.

In sintesi si tratterebbe di circoscrivere la area infetta mediante la creazione di tre zone-tampone composte di animali vaccinati. di queste, una prima verrebbe istituita lungo la frontiera con la Siria, a sud delle montagne del Tauro, una seconda comprenderebbe tutta la Turchia europea ed una terza si estenderebbe a sud del Mar di Marmara. Nel contempo si avrebbe cura di affrettare l'estinzione dei focolai, all'interno della zona infetta, con il metodo della vaccinazione ad anello.

La Commissione prevede di attuare il piano — il cui onere finanziario non potrebbe essere sostenuto per intero dai Paesi finora colpiti — con contributi che lo stesso Direttore Generale della F.A.O. si ripromette di ottenere dai singoli Governi europei.

Nel territorio nazionale le misure cautelative che il Ministero della sanità ha adottato sono rappresentate essenzialmente dal divieto di importazione degli animali e dei prodotti di origine animale dai Paesi dei

continenti asiatico ed africano, disposto con ordinanza ministeriale 14 aprile 1960, e dalla tempestività della tipizzazione del virus, la quale assume grande importanza ai fini profilattici. A tale proposito l'Amministrazione sanitaria ha già curato da tempo la fornitura agli Istituti zooprofilattici sperimentali di Brescia, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Teramo e Torino degli antisieri specifici per il riconoscimento dei quattro tipi esotici del virus aftoso (SAT. 1 - SAT. 2 - SAT. 3 - ASIA 1) da parte dell'Istituto mondiale di referenza per l'afta epizootica di Pirbright (Inghilterra). L'organizzazione capillare dei nostri Istituti zooprofilattici sarà in grado, in tal modo, di reprimere prontamente un'eventuale introduzione del virus in questione nel territorio nazionale.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

MAMMUCARI (BITOSI, PALERMO, GRAMIGNA, MONTAGNANI MARELLI, SECCHIA, ROASIO, LEONE). — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga necessario e opportuno — in considerazione della mole di vertenze sindacali da risolvere nelle varie istanze giudiziarie, quali Pretura, Tribunale, Appello, Cassazione; della logorante lentezza con la quale tali vertenze vengono trattate a causa dello scarsissimo numero di Magistrati addetti al settore lavoro, delle dannose conseguenze, che derivano ai lavoratori, a seguito del trascorrere anche di anni prima del giudizio definitivo delle vertenze; dell'esigenza di creare le condizioni per una effettiva tutela degli interessi dei lavoratori, colpiti dalle inosservanze dei contratti di lavoro, delle leggi assicurative, previdenziali, assistenziali — provvedere e disporre affinché sia aumentato il numero dei Magistrati addetti alla trattazione delle vertenze sindacali di ogni tipo e specie;

e se non ravvisi la necessità, considerata la complessità della legislazione e della contrattazione nel settore del lavoro, di predisporre quanto è necessario per la costituzione di un corpo di Magistrati, che siano altamente specializzati nella trattazione, in

sede giudiziaria e giuridica, delle vertenze sindacali determinate dalle inosservanze dei contratti di lavoro e delle leggi antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali (2994).

RISPOSTA. — Il Ministero non ignora che le cause relative a controversie individuali del lavoro, per le quali il codice di rito appresta una procedura più spedita, non vengono definite con la celerità che la particolarità della materia richiede ma la lamentata lentezza è da attribuirsi a fattori diversi quali il numero rilevante dei processi, la necessità di assumere normalmente delle prove orali, non di rado complesse e laboriose, e la inadeguatezza del numero dei magistrati addetti ai vari uffici giudiziari in rapporto alle reali esigenze di servizio. È da ritenersi che allorquando sarà stato approvato il disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati (n. 2025-B), con il quale si aumenta congruamente l'organico dei magistrati, si potrà pervenire ad una completa normalizzazione dei servizi giudiziari e far sì che le cause relative a controversie individuali del lavoro siano trattate e definite, con la necessaria celerità, da magistrati particolarmente versati in materia.

Si assicura comunque che in più occasioni non si è mancato di segnalare ai Capi degli Uffici giudiziari di prestare la propria attenzione soprattutto sulle sezioni che si occupano di cause del lavoro al fine di ovviare almeno in parte agli inconvenienti lamentati.

*Il Ministro*  
BOSCO

MARAZZITA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga che si possa o, addirittura, si debba istituire in Gioia Tauro, città commerciale di grande importanza, un centro di analisi d'igiene e profilassi, tenendo presente che quell'unico esistente a Reggio Calabria è insufficiente a soddisfare le immense esigenze e mal risponde ai compiti affidatigli per l'inevitabile ritardo con cui vengono fatti gli accertamenti.

Gioia Tauro è, fra l'altro, il centro di raccolta delle ulive, degli olii e dei vini di una vastissima zona, chiamata appunto la piana

di Gioia Tauro, ed appare con assoluta evidenza anacronistico e assurdo che non si possano fare sul luogo quelle analisi chimiche e varie che si rendono necessarie per la celerità degli affari commerciali e dei controlli conseguenzialmente indispensabili (3066).

**RISPOSTA.** — Il medico provinciale di Reggio Calabria ha fatto presente che tutti gli esami di laboratorio, sia chimici che batteriologici, vengono attualmente eseguiti presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio. Per quanto attiene al comune di Gioia Tauro, data anche la breve distanza che lo separa dal capoluogo, non si sono mai verificati ritardi o altri inconvenienti nell'espletamento degli esami di laboratorio interessanti quell'importante centro industriale.

Più che la istituzione a Gioia Tauro di una sezione staccata del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, l'Ufficio sanitario provinciale ritiene opportuno accrescere la funzionalità e l'efficienza del Laboratorio esistente nel Capoluogo, attualmente allogato in un vecchio fabbricato e che sarà trasferito nel costruendo palazzo della Sanità.

È stata inoltre interessata la locale Amministrazione provinciale perchè siano banditi i concorsi per i posti di laboratorista vacanti e perchè sia aumentato l'organico del personale.

Si fa presente, peraltro, che le associazioni di categoria, interessate dall'ufficio sanitario provinciale, hanno comunicato di non poter contribuire, a favore della Provincia, alle spese di impianto ed esercizio di una sezione staccata di Laboratorio a Gioia Tauro.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

**MARCHISIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale sia stato il costo di costruzione della vecchia autostrada Torino-Milano; se, ed in che modo e

misura, sia intervenuto lo Stato nel finanziamento; quali i termini e le condizioni della concessione in gestione e se, a prescindere da esse, si possa ritenere attualmente ammortizzato il costo di impianto;

quale sia stato il costo di costruzione del cosiddetto « raddoppio » sulla stessa autostrada, se e come sia intervenuto lo Stato, quali siano le condizioni della nuova concessione in gestione fino all'anno 1999;

se, trattandosi di una « concessione », lo Stato si sia riservato il diritto di fissare i prezzi per il transito e se abbia esercitato questo diritto;

se i Ministri competenti siano a conoscenza dei nuovi prezzi per il transito e se li ritengano giustificati ed equi, tenuto conto dell'interesse pubblico e del numero di utenti attuali e prevedibili per il futuro;

se, comunque, non ritengano di dover intervenire per far sì che il prezzo di transito sia rigidamente rapportato, come per altre autostrade, ai chilometri effettivamente percorsi dagli utenti e non, come ora avviene, forfettizzato in tratte.

Ritiene l'interrogante che le tariffe attuali siano troppo elevate, sia perchè il costo di costruzione della vecchia autostrada non dovrebbe più incidere ormai sul costo di gestione in quanto abbondantemente ripagato da 30 anni di sfruttamento in concessione, sia perchè con tariffe così elevate non si favorisce l'uso dell'autostrada e la diminuzione della circolazione sulle strade normali; l'interrogante ritiene inoltre che il sistema della tariffa forfettizzata a tratte sia iniquo e controproducente ai fini dell'alleggerimento della circolazione sulle strade normali: l'automobilista, che pagherebbe 550 lire per un macchinista di media cilindrata, per l'intero percorso Torino-Milano, è costretto invece a pagare ben 150 lire per percorrere anche soltanto dieci o quindici chilometri; inoltre, chi volesse uscire al casello successivo a quello fissato come limite di tratta (con un criterio incomprensibile) si vedrebbe costretto a pagare una tariffa all'incirca doppia per percorrere pochi chilometri in più. Tutto ciò favorisce il riversarsi degli automobilisti sulle strade norma-

li ed è contrario alle finalità per cui si costruiscono le autostrade (3032).

RISPOSTA. — I lavori di raddoppio della Autostrada Torino-Milano hanno comportato una spesa complessiva di lire 16 miliardi circa, sostenuta totalmente dalla S.p.A. per l'autostrada stessa, alla quale — in compenso — lo Stato ha concesso una proroga di 15 anni sulla concessione di esercizio.

È tuttavia da osservare che, secondo quanto stabilisce la convenzione aggiuntiva stipulata con la suddetta Società in data 28 marzo 1962, il sistema di partecipazione dello Stato agli utili di gestione è stato modificato in modo da assicurare un maggiore introito all'Erario.

Per quanto riguarda le tariffe concernenti l'Autostrada raddoppiata, si fa presente che le stesse — fissate in misura analoga a quelle in vigore sulle altre autostrade e sulla base delle previsioni contenute nel piano finanziario allegato alla convenzione — fanno parte integrante della convenzione medesima, che è stata esaminata ed approvata, a termini di legge, sia dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sia dal Consiglio di Stato.

In relazione alla suddivisione in tratte — comunemente adottata anche sulle altre autostrade (comprese quelle gestite dallo Stato) ai fini dello snellimento del servizio di biglietteria — si fa presente che tale suddivisione è sempre rapportata tariffariamente all'effettivo numero di chilometri percorsi dall'utente.

Solo in pochissimi casi può verificarsi uno sfasamento sempre estremamente modesto tra chilometraggio ed importo da corrispondere, che può costituire, secondo i casi, vantaggio e svantaggio a favore dell'utente.

Mentre i casi positivi compensano largamente quelli negativi, il sistema tariffario con la suddivisione in tratte non comporta nel complesso benefici di sorta per la Società concessionaria.

Comunque l'A.N.A.S. non mancherà di studiare, d'intesa con la Società concessionaria della Torino-Milano, possibili forme di agevolazioni tariffarie nei confronti di partico-

lari categorie di utenti (autotrasportatori, eccetera), alla stessa stregua di quanto praticato su altre autostrade (Autostrada del Sole, Autostrada Brescia-Padova, Autostrada Serravalle-Milano, eccetera).

Il Ministro  
SULLO

MARCHISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia a loro noto che, in questi giorni, a tutti i titolari di una qualsiasi licenza di commercio viene notificata una cartella esattoriale con un tributo di lire 1.200;

che la perentoria richiesta di pagamento di detto tributo viene fatta dalle esattorie a nome e per conto di una Associazione sindacale e precisamente della Confederazione generale italiana del commercio;

che la suddetta cartella viene notificata, non solo a tutti gli iscritti a detta Associazione sindacale, ma bensì ad ogni e qualsiasi possessore di licenza commerciale ancorchè non sia iscritto all'Associazione stessa e senza la benchè minima indicazione circa la volontarietà o meno del tributo o la sua limitata destinazione ai soli associati;

che detto tributo viene richiesto come un non meglio specificato « contributo straordinario integrativo dovuto alla Confederazione ».

Se non ritengano che, stante il mezzo e la modalità della richiesta (una cartella esattoriale è strumento idoneo ad indurre la quasi totalità dei destinatari a considerare automaticamente lecita la richiesta ed obbligatorio il pagamento), non si possa e non si debba considerare l'operazione un illecito, sotto il profilo anche penale, potendovisi configurare, a parere dell'interrogante, un tentativo di raggirò messo in atto a scopo di lucrare un contributo certamente non dovuto da tutti coloro che non sono iscritti alla Confederazione del commercio.

Se non ravvisino, comunque, la necessità di intervenire urgentemente per accertare la situazione, rilevarne la liceità o meno, e, se del caso, prendere gli opportuni provve-

dimenti onde impedire il proseguimento dell'azione od il suo anche parziale compimento, ordinare la restituzione degli eventuali versamenti già effettuati e non dovuti, sottoporre eventualmente il fatto alle Autorità giudiziarie competenti (trattandosi di azione estesa a tutto il territorio nazionale) per ogni possibile implicazione penale (3238).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri. La riscossione tramite le Esattorie delle imposte dei contributi volontari dovuti dagli iscritti alle Associazioni sindacali avrebbe dovuto cessare, ai sensi della circolare ministeriale n. 347 del 3 luglio 1961, con effetto dal 1° gennaio 1962.

Peraltro, a seguito delle gravi difficoltà prospettate dalle organizzazioni interessate circa la possibilità di predisporre il servizio della riscossione dei contributi nel breve periodo intercorrente dal 3 luglio (data della circolare n. 347) al 31 dicembre 1961, con successiva circolare n. 355 del 6 novembre 1961, riconosciuti fondati i motivi rappresentati da dette Associazioni, si è disposta la proroga del sistema di riscossione in parola al 31 dicembre 1963.

Si precisa, però, che con le relative autorizzazioni si è sempre imposto agli esattori l'obbligo di includere detti contributi in cartelle speciali, sulle quali non solo non deve figurare la intestazione della Esattoria, ma i contributi stessi devono essere indicati con la dicitura: « Contributo volontario dovuto eccetera », e si è altresì vietato agli esattori di esperire la procedura prevista dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

Ciò premesso, deve essere presente che nessuna rimostranza specifica è sino ad ora pervenuta a questo Ministero da parte di coloro che sono stati assoggettati al contributo di cui è cenno nell'interrogazione, nè per quanto riguarda l'imposizione del medesimo nè per quanto si riferisce ai mezzi di riscossione.

Questa Amministrazione non ha, quindi, la possibilità di effettuare i controlli atti a richiamare all'osservanza delle disposizioni impartite gli eventuali responsabili.

Sarebbe, pertanto, opportuno che l'onorevole senatore interrogante cortesemente fornisse i necessari elementi per consentire un efficace intervento ed una pronta eliminazione degli eventuali abusi.

Il Ministro  
TRABUCCHI

MENGHI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se intenda farsi promotore — anche in sede internazionale — per la « umanizzazione » dello sport del pugilato, che in alcuni ultimi incontri ha dato luogo a gravi rilievi e critiche da parte di ogni grado sociale per la bestialità aggressiva.

Il pugilato è antisociale e dovrebbe essere abolito. Se ciò non è possibile occorre mitigarlo fino a farne una competizione sportiva corretta, moderata e sempre rispettosa della incolumità personale (3019).

RISPOSTA. — Premesso che l'interrogazione sembra trarre lo spunto dal recente episodio che ha provocato negli Stati Uniti d'America la morte del pugile Kid Paret, deve essere presente, secondo quanto ha reso noto la stampa specializzata, che il predetto infortunio è stato determinato da circostanze per la maggior parte estranee ad un incontro pugilistico inteso quale regolare e corretta competizione sportiva.

Infatti, è stato accertato che, durante lo svolgimento dell'incontro di cui sopra, le corde del ring erano sprovviste dei « cuscinetti » che debbono ricoprirle ai quattro angoli e che i paletti di ferro che sostengono le corde stesse non erano stati collocati alla distanza regolamentare; proprio contro uno di tali pali il pugile Paret battè violentemente il capo sotto l'azione dell'avversario.

Sono state, altresì, indicate dalla stampa, quali circostanze concomitanti a quelle che hanno causato il doloroso episodio, talune scorrettezze commesse dall'avversario, che continuò a colpire anche quando il Paret aveva il capo fuori delle corde, ed il tardivo intervento dell'arbitro per porre fine a tale comportamento.

Giova, al riguardo, rilevare che il contenuto dei regolamenti sanitari e tecnici italiani è tale da rendere possibile inconvenienti del genere di quello che ha riguardato il pugile Kid Paret solo in quanto si determinino gravi inosservanze dei regolamenti medesimi da parte degli organi preposti all'applicazione di essi con conseguente responsabilità penale di coloro che impersonano detti organi.

Infatti, le vigenti norme sanitarie impongono, ad esempio, al pugile che sia stato sconfitto per K.O., un riposo di trenta giorni ed una successiva visita medica collegiale prima che il soggetto sia riammesso agli incontri.

Inoltre, può essere sottoposto alla stessa procedura sanitaria il pugile che, sebbene non sia stato sconfitto per K.O., abbia subito, ad avviso dell'arbitro o del Commissario federale di riunione, colpi che possono avere prevedibili ripercussioni sulla integrità fisica della persona.

I regolamenti tecnici italiani dettano, in particolare, norme rigorose sulla direzione e sull'intervento dell'arbitro, offrendo allo stesso mezzi idonei ad assicurare il corretto svolgimento dell'incontro.

Si soggiunge che la Commissione nazionale arbitri-giudici della Federazione pugilistica italiana, preposta alla vigilanza dell'attività dell'arbitro, non tralascia occasione per richiamare gli arbitri all'applicazione di dette norme, specie con riferimento al settore dilettantistico.

*Il Sottosegretario di Stato*  
ANTONIOZZI

MENGGI. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per evitare l'estensione in Italia dell'afta epizootica, che già notevoli danni ha arrecato nel vicino Oriente e specialmente in Turchia. In proposito la F.A.O. ha organizzato una riunione straordinaria di scienziati e di uomini politici per escogitare i mezzi più efficaci al fine di debellare la grave malattia che fa strage del bestiame (3159).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e foreste. La epizoozia aftosa sostenuta da un virus di tipo Sat. 1, la quale attualmente divampa in un vasto territorio del vicino Oriente, comprendente Israele, Iraq, Siria, Giordania, Libano e Turchia, viene seguita con la massima attenzione da questo Ministero, in considerazione della grave minaccia che essa rappresenta per l'Europa intera.

L'argomento è stato oggetto di una riunione straordinaria della Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica che il Direttore generale della F.A.O. ha convocato a Roma nei giorni 20 e 21 luglio scorso, al fine di concordare le misure da adottare sul piano internazionale.

In sintesi si tratterebbe di circoscrivere l'area infetta mediante la creazione di tre zone-tampone composte di animali vaccinati: di queste, una prima verrebbe istituita lungo la frontiera con la Siria, a sud delle montagne del Tauro, una seconda comprenderebbe tutta la Turchia europea ed una terza si estenderebbe a sud del Mar di Marmora. Nel contempo si avrebbe cura di affrettare l'estinzione dei focolai, all'interno della zona infetta, con il metodo della vaccinazione ad anello.

La Commissione prevede di attuare il piano — il cui onere finanziario non potrebbe essere sostenuto per intero dai Paesi finora colpiti — con contributi che lo stesso Direttore generale della F.A.O. si ripromette di ottenere dai singoli Governi europei.

Nel territorio nazionale le misure cautelative che il Ministero della Sanità ha adottato sono rappresentate essenzialmente dal divieto di importazione degli animali e dei prodotti di origine animale dai Paesi dei continenti asiatico ed africano, disposte con ordinanza ministeriale 14 aprile 1960, e dalla tempestività della tipizzazione del virus, la quale assume grande importanza ai fini profilattici. A tale proposito l'Amministrazione sanitaria ha già curato da tempo la fornitura agli Istituti zooprofilattici sperimentali di Brescia, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Teramo e Torino degli antisieri specifici per il riconoscimento dei quattro tipi esotici del virus aftoso (Sat. 1, Sat. 2, Sat. 3, Asia 1) da

parte dell'Istituto mondiale di referenza per l'afta epizootica di Pirbright (Inghilterra). L'organizzazione capillare dei nostri Istituti zooprofilattici sarà in grado, in tal modo, di reprimere prontamente un'eventuale introduzione del virus in questione nel territorio nazionale.

Il Ministro  
JERVOLINO

MENGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga necessario l'acquisto di un maggior numero di elicotteri per ottemperare ai vari servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i quali utilmente gli aerei sono adibiti specie nella estinzione degli incendi e nelle disinfestazioni aumentate negli ultimi anni (3204).

RISPOSTA. — L'esperienza ha dimostrato che, per conseguire risultati favorevoli con i trattamenti antiparassitari mediante l'impiego di mezzi aerei, è necessario poter disporre di una particolare attrezzatura e di personale specializzato per il servizio in volo, per quello sussidiario a terra, per la manutenzione del materiale, nonchè per i complessi adempimenti da osservare in dipendenza delle numerose norme concernenti la circolazione dei velivoli.

Questo Ministero non sarebbe in condizione di provvedere alla gestione diretta di tale servizio, sia per la difficoltà di assumere il personale specializzato, sia, soprattutto, per motivi di carattere tecnico ed economico quali la mancanza di idonee attrezzature per la riparazione e la manutenzione degli apparecchi.

Pertanto non sembra di facile attuazione la proposta della signoria vostra onorevole.

Il Ministro  
RUMOR

MILILLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che il Consorzio di bonifica ed irrigazione in destra del Pescara continua a riscuotere i contributi con-

sortili nella zona di « Villa del Fuoco », che pure da tempo è diventata area industriale, compresa nel perimetro della città di Pescara, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non consideri tali contributi privi ormai di qualsiasi giustificazione e non rispondenti ad alcuna attività operativa del Consorzio a pro della zona in questione e se non ritenga, pertanto, doveroso provvedere alla loro totale eliminazione anche con la esclusione, occorrendo, della zona stessa dal comprensorio del Consorzio (3116).

RISPOSTA. — Il Consorzio di bonifica ed irrigazione in destra del Pescara, con sede in Chieti, ha incluso nel ruolo di contribuenza anche le proprietà ricadenti nella zona di « Villa del Fuoco » facente parte del comprensorio.

Tale inclusione è da porsi in relazione all'onere derivante dal pagamento delle quote di ammortamento dei mutui contratti dall'Ente per finanziare la quota di spettanza della privata proprietà, nella spesa di costruzione degli impianti di irrigazione realizzati nelle zone agrarie del comprensorio, ivi compresa quella di « Villa del Fuoco » che, all'epoca, ne aveva necessità e ne risentiva i benefici alla pari con le altre.

La circostanza che tale zona sia, successivamente, divenuta o stia per divenire industriale, non può costituire motivo per esonerare i proprietari dal pagamento dei contributi anzidetti, atteso che questi non rappresentano altro che le rate di un debito che è sorto ed avrebbe dovuto essere estinto con il ricorso al mutuo, al cui ammortamento si provvede ora appunto con i contributi iscritti a ruolo.

L'esonero per i proprietari di zone non più agricole dovrà quindi riferirsi soltanto ai contributi relativi alle spese d'esercizio dell'impianto di irrigazione, in quanto di tale impianto i predetti proprietari più non si servono.

Pertanto il Consorzio eliminerà dai propri registri le proprietà ricadenti nella zona « Villa del Fuoco » appena avverrà il trasferimento dal catasto rurale a quello urbano e provvederà a far rettificare il perimetro

consortile, con l'esclusione, dal comprensorio, dell'area medesima.

*Il Ministro*  
RUMOR

MILILLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per dare esecuzione alla sentenza n. 43 in data 24 gennaio 1962, con cui la Corte di appello di Potenza, rigettando l'appello dell'interessato, ha confermato la dichiarazione, già resa dal Tribunale, di ineleggibilità di Di Giacomo Luigi a Consigliere comunale di S. Giorgio Lucano (Matera). È vero che contro detta sentenza il Di Giacomo ha proposto ricorso per Cassazione ma ciò non incide sulla immediata esecutività della decisione, ribadita del resto dall'ordinanza 29 maggio 1962, con la quale la stessa Corte di appello ha respinto l'istanza di sospensione presentata ai sensi dell'articolo 373 del Codice di procedura civile.

Il Consiglio comunale pertanto non può sottrarsi all'obbligo giuridico di escludere dal proprio seno il Di Giacomo, proclamando al suo posto il candidato subentrante, e il Prefetto di Matera è tenuto, a sua volta, in mancanza, a nominare un Commissario prefettizio *ad hoc*, che si sostituisca al Consiglio per tali adempimenti (3144).

RISPOSTA. — In data 2 agosto ultimo scorso, la Giunta provinciale amministrativa di Matera — sostituendosi, a norma dell'articolo 75 del testo unico 16 maggio 1960, numero 570 — al Consiglio comunale di San Giorgio Lucano, ha proceduto alla surrogazione dell'ex consigliere comunale Luigi Di Giacomo, dichiarato ineleggibile con sentenza 24 gennaio 1962 dalla Corte di appello di Potenza, con il signor Giuseppe Bonfantino che, dopo gli eletti, aveva riportato il maggior numero di voti.

Con ordinanza emessa lo stesso giorno, il Prefetto disponeva, quindi, la convocazione d'ufficio del Consiglio comunale anzidetto, ai fini della nomina del nuovo Sindaco. La seduta, fissata per il 10 e l'11 agosto ultimo scorso, rispettivamente in prima e seconda

convocazione, è andata deserta in quanto — come è stato rappresentato dall'Assessore anziano al Prefetto — in quel periodo i Consiglieri in carica si trovavano, nella maggior parte, occupati in lavori agricoli.

Lo stesso Assessore anziano si è, per altro, impegnato a convocare il Consiglio, entro il 15 settembre del corrente anno, per l'effettuazione della nomina sopraccennata.

*Il Sottosegretario di Stato*  
BISORI

MILITERNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non sia opportuno indirizzare l'azione degli Enti di sviluppo, specie nell'Italia meridionale e nella Calabria, anche verso l'appoderamento dei terreni di proprietà comunale, al fine di perseguire la duplice finalità della ricomposizione e del miglioramento fondiari, nel quadro di interventi per la costituzione di efficienti aziende agricole contadine.

Nelle tre provincie calabresi, ad esempio, esistono le seguenti superfici di proprietà dei Comuni:

Cosenza: ettari 101.718; Catanzaro, ettari 41.131; Reggio Calabria ettari 50.968. In totale: circa duecentomila ettari, di cui oltre 30.000 ettari indicati catastalmente sotto le voci: seminativi, agrumeti, vigneti, ficheti, uliveti, castagneti, querceti.

Un'indagine più aggiornata e per zone omogenee molto probabilmente indicherà come disponibili e raggruppabili sotto la voce « seminativi » anche superfici oggi catastalmente « boschi e pascoli » ed altre ne rivelerà come suscettibili di assumere la funzione di volano per la costituzione di prospere aziende contadine agro-silvo-pastorali.

Tenuto conto della dispersione del territorio regionale calabrese e con le dovute cautele per evitare frammentazioni e polverizzazioni, si chiede se non sia opportuno affidare all'Opera valorizzazione Sila, nella nuova funzione di Ente di sviluppo, lo studio di massima dei beni rustici dei Comuni calabresi per l'indicazione delle zone di intervento e l'articolazione di un piano gene-

rale per l'appoderamento dei terreni comunali (3122).

RISPOSTA. — Fra le finalità indicate nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, figurano anche quelle suggerite dalla signoria vostra onorevole. Infatti, fra gli interventi che debbono essere effettuati dagli Enti di sviluppo, sono compresi sia la ricomposizione che la trasformazione fondaria, nonché la formazione e lo sviluppo d'imprese agricole a carattere familiare, efficienti e razionalmente organizzate.

Per quanto, in particolare, riguarda il rioridamento fondiario, il citato decreto richiama le norme del capo IV del titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le cui disposizioni sono applicabili anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Ciò premesso, è da avvertire che l'attività degli Enti di sviluppo, per espressa disposizione della legge delegante, potrà svolgersi soltanto in zone agricole particolarmente depresse suscettibili di valorizzazione, che debbono essere determinate con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Ovviamente, la delimitazione delle zone non può che aver luogo, nel tempo, a mano a mano che le varie contrade sottosviluppate si renderanno mature per processi di sviluppo.

La gradualità, d'altro canto, è imposta dalle disponibilità di bilancio, nonché dalla circostanza che la valorizzazione delle zone depresse non è mai realizzabile su un piano di contemporaneità.

Il Ministro  
RUMOR

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento al noto comunicato trasmesso dalla R.A.I.-TV il 24 maggio 1958 per un preteso « grave incidente » accaduto nel quartiere ebraico di Roma secondo cui alcuni giovani avrebbero lordato la lapide che ricorda gli israeliti trucidati dai nazisti ed avrebbero assalito

alcuni cittadini che protestavano, episodio che si indicava come seguito ad una « manifestazione di violenza organizzata, nello stesso quartiere ebraico, da numerosi dimostranti reduci dal comizio del M.S.I. »,

alle notizie di stampa che seguirono diffondendo alla vigilia della campagna elettorale del 1958 aspri commenti nei confronti del M.S.I.,

all'interrogazione n. 10 presentata dal senatore Ferretti al Ministro dell'interno che ebbe risposta, niente affatto soddisfacente, nella 74ª Seduta del 10 dicembre 1958,

alle ripetute notizie di « criminali aggressioni missine » che sarebbero avvenute nel quartiere israelita di Roma lunedì 4 giugno 1962 alle ore 19, alle ore 23 e martedì 5 giugno 1962 alle ore 19,30 ed alle ore 20,30, ampiamente diffuse dalla Radio-Televisione e dalla stampa alla vigilia della consultazione elettorale del 10 giugno 1962,

al fatto che le notizie del 1958 e del 1962 sono destituite di qualsiasi fondamento storico, trattandosi di aggressioni organizzate ad auto di propaganda elettorale del M.S.I. ed a persone, senza alcun fatto comunque provocatorio,

al fatto che con sentenza del giudice istruttore di Roma 10 novembre 1959 su conforme richiesta del P.M. dottor Alberto Antonucci venivano smentiti categoricamente i fatti oggetto di intensa diffusione per scopi tanto trasparenti quanto illeciti,

al fatto che il 4 giugno 1962 alle ore 19 in Roma una macchina recante materiale di propaganda elettorale del M.S.I. in transito in piazza Costaguti veniva fermata da un gruppo di « attivisti » e gravemente danneggiata, mentre l'autista, unica persona a bordo, veniva ferito e, poco dopo, un'altra macchina veniva assalita e semidistrutta da individui armati di bastoni che ferivano a colpi di bottiglia gli occupanti; alle ore 23 vi fu un tentativo da parte di un centinaio di persone, giunte in corso Vittorio Emanuele a bordo di autovetture e camioncini, di invadere la sede della Federazione romana del M.S.I. e martedì 5 giugno alle 19,30 alcune macchine del M.S.I.

che transitavano per il lungotevere Cenci venivano fatte segno a lancio di sassi e successivamente aggredite da gruppi di persone armate di bastone. Alle ore 20,30 sempre sul lungotevere Cenci, alcune auto provenienti da un comizio del M.S.I., in Trastevere, venivano aggredite. Solo l'intervento della Forza Pubblica riuscì con lancio di candelotti fumogeni a fare allontanare gli assalitori. Nel primo episodio vi furono tre feriti, nel secondo cinque feriti e nel terzo cinque agenti feriti.

Poichè all'interpellanza presentata dall'interrogante e dai senatori Franza, Barbaro e Turchi al Ministro dell'interno (n. 576) con riferimento ai fatti di cui alla presente interrogazione il Ministro stesso, sebbene richiesto in modo formale, non ha ritenuto di dare risposta alcuna circa i provvedimenti per impedire, per l'avvenire, che le campagne elettorali si svolgano all'insegna della calunnia e del mendacio e in modo particolare alla precisa richiesta « se intenda smentire i fatti di cui alla premessa per evitare speculazioni meta-politiche che si risolvono in campagne illecite di pubblico discredito e di odio che possono turbare l'ordine pubblico ma che turbano certo l'ordine civile »;

in considerazione del fatto che, come era prevedibile, di fronte al rifiuto di esporre la cronistoria dei fatti a conoscenza del Ministero dell'interno, la stampa si è ritenuta autorizzata a ritornare sui temi consueti e sul mendacio, che non ha trovato rettifica, e del fatto che il 26 giugno 1962 il giornale « Il Giorno » con titolo a caratteri cubitali così si esprime:

« Taviani al Senato sulle bravate missine a Roma: Nessuna tolleranza per il razzismo neo-fascista »;

dato infine che la cosa assume un carattere strumentalmente persecutivo ed investe la politica generale ed il costume di una democrazia parlamentare, l'interrogante chiede di conoscere, al di fuori di interpretazioni malevole e faziose, la cronistoria dei fatti nella loro obiettiva realtà (3119).

RISPOSTA. — In risposta a detta interrogazione, per delega della Presidenza del Con-

siglio dei ministri, si comunica quanto segue:

1) il 23 e 24 maggio 1958 — come fu a suo tempo risposto all'interrogante senatore Ferretti — ebbero luogo incidenti nel quartiere abitato da cittadini di religione ebraica in Roma, fra appartenenti al M.S.I. e taluni cittadini ivi abitanti, in conseguenza dei quali incidenti fu dettagliatamente riferito all'Autorità giudiziaria, la quale intervenne.

Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 giugno 1959, dichiarava di non doversi procedere per l'imbrattamento della lapide commemorativa a ricordo degli ebrei caduti alle Fosse Ardeatine, perchè non identificati gli autori, mentre rinviava a giudizio le persone denunciate per i reati di rissa e di apologia del fascismo, fra cui 5 appartenenti al M.S.I., nei termini dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645.

Successivamente, il Tribunale di Roma assolveva le persone denunciate dalla imputazione di rissa, mentre dichiarava di non doversi procedere in ordine agli altri reati, perchè estinti per amnistia.

2) Per quanto si riferisce agli incidenti verificatisi a Roma nel corso della campagna per le elezioni amministrative del 1962, si rileva che essi sono ora all'esame della competente Autorità giudiziaria, cui spetta il giudizio dei fatti e l'accertamento delle singole responsabilità penali.

Comunque, al riguardo si può precisare quanto segue: come fu prontamente segnalato all'Autorità giudiziaria da parte della Questura di Roma, nella notte fra il 31 maggio ed il 1° giugno scorso, ebbe luogo un incidente sul lungotevere Cenci, nei pressi del Tempio israelitico, al quale parteciparono persone alcune delle quali usanti tute mimetizzate, e una di tali persone fu chiaramente sentita gridare più volte questa frase: « Pochi ne abbiamo ammazzati, sei milioni solo; un'altra volta faremo piazza pulita... ».

Verso le ore 19 del 4 giugno scorso, alcuni propagandisti del M.S.I. si addentravano, con due auto adibite alla propaganda elettorale, nel quartiere di Roma abitato da cittadini di religione ebraica, azionando al

massimo gli altoparlanti installati sulle auto. Ne sono derivati altri incidenti, nel corso dei quali due (non tre) dei predetti propagandisti riportarono lesioni e le due macchine vennero danneggiate.

Per il luogo stesso dove tali incidenti si sono verificati, che in tempi non lontani è stato, sistematicamente, teatro di dolorosi e tragici eventi di lotta antisemitica, il cui ricordo, nelle sofferenze subite, è pur sempre vivo nei cittadini del quartiere, i fatti accaduti non possono non essere interpretati in termini di provocazione.

La stessa sera del 4 giugno, verso le 23, alcune decine di cittadini di religione israelitica, portatisi sotto la sede della federazione del M.S.I., sita nelle immediate adiacenze del quartiere ebraico, vennero alle mani con elementi del M.S.I., dei quali quattro riportarono lesioni o contusioni varie.

La sera del 5 giugno, si verificò un unico incidente, e non già due; infatti, alle ore 21 e 30, attivisti missini, facenti parte di una autocolonna impiegata nella propaganda elettorale, malgrado i fatti precedenti colà verificatisi, si portarono ancora nei pressi del lungotevere Cenci, dinanzi alla Sinagoga, determinandosi così altri incidenti. In tale circostanza, riportavano lesioni cinque persone, cioè 3 militari di Pubblica Sicurezza e 2 cittadini di religione israelitica, e veniva danneggiata una delle macchine della autocolonna di propagandisti del M.S.I.

Su tutti i fatti esposti è stato obiettivamente riferito, nel modo più completo ed esatto, alla competente Autorità giudiziaria che ha iniziato gli appositi accertamenti istruttori.

*Il Sottosegretario di Stato*  
BISORI

PALERMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure intenda adottare per fornire la popolazione di Torre Orsaia in provincia di Salerno di acqua potabile, la cui erogazione sarebbe facilitata dalla esistenza di sorgenti locali, le cui acque mentre sono a disposizione delle Ferrovie dello Stato, della S.P.A. e dell'Edison

non lo sono per i cittadini di quella località (3191).

RISPOSTA. — L'abitato di Torre Orsaia è alimentata dalle sorgenti dell'Elce e Fistole, recentemente integrate da quelle del fiume Freddo.

La distribuzione dell'acqua potabile è assicurata da una sufficiente rete idrica urbana, gestita attualmente dal Consorzio degli acquedotti del Cilento.

Oltre il nucleo urbano, alimentato dalla predetta rete idrica, esistono due agglomerati rurali, l'uno in località Cerreto e l'altro in prossimità della stazione ferroviaria, per un complesso di circa 150 abitanti, il cui approvvigionamento potrà essere assicurato da un adeguato prolungamento della rete esistente e non mediante captazione di acqua da altre sorgenti.

Trattandosi di ampliamento di rete urbana, l'esecuzione delle relative opere dovrà essere curata dal citato Consorzio, di cui fa parte il comune di Torre Orsaia.

*Il Ministro*  
SULLO

ROMANO Antonio. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti si propongano di adottare per attenuare la gravità delle condizioni in cui sono venuti a trovarsi gli agricoltori di Centuripe, Catenuova, Agira, Gagliano Castelferrato, Sperlinga, Nissoria, Assoro, Leonforte, Enna, Valguarnera, Villarosa e Aidone, a causa delle gelate e della siccità che hanno distrutto i seminati di grano, fave e veccia annullandone completamente il raccolto.

Proprietari e coltivatori diretti sono venuti a trovarsi nell'impossibilità di provvedere al sostentamento delle famiglie ed al pagamento delle imposte.

I gabellati non possono provvedere al pagamento dei canoni di fitto e sono costretti, indipendentemente dalla loro volontà, a rimanere inadempienti.

Le zone di detti Comuni maggiormente danneggiate sono quelle site nella parte bassa, ove di più hanno imperversato le gelate.

Si impongono provvedimenti di urgenza sia per accertare, a mezzo dell'Ufficio tecnico erariale l'entità dei danni, sia per predisporre adeguati provvedimenti (3065).

RISPOSTA. — Gli agricoltori della provincia di Enna, che hanno subito la perdita di prodotti a causa delle avversità atmosferiche segnalate dalla signoria vostra onorevole, possono beneficiare delle agevolazioni creditizie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 (prestiti di conduzione e proroga fino a un anno della scadenza delle eventuali esposizioni in corso, derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario) nonchè delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Gli agricoltori medesimi possono anche giovare, ai termini della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato negli interessi su nuovi prestiti quinquennali di conduzione che saranno loro erogati, con proprie disponibilità, dai predetti Istituti ed Enti.

A suo tempo, poi, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro delle finanze ha invitato la competente Intendenza di finanza di Enna a riferire in merito alla natura e alla entità dei danni sofferti dai possessori di fondi rustici della provincia per effetto delle inclemenze stagionali di cui trattasi, al fine di esaminare se e quali provvedimenti possano adottarsi in favore di detti contribuenti.

*Il Ministro*  
RUMOR

RONZA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Per conoscere se le competenti Autorità della provincia di

Milano hanno accertato se incombano, ed in quale misura, per le persone e per l'allevamento zootecnico, pericoli di malattie e danneggiamenti in conseguenza dell'immissione di acque di scarico di stabilimenti industriali nella roggia Lada in comune di Robecchetto, e quali provvedimenti debbono essere presi al fine di evitare i già segnalati e lamentati pericoli (3132).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto della prevalente competenza di questo Ministero nella materia.

Il comune di Robecchetto, da un anno circa, ha immesso nella roggia « Lada » le acque della fognatura comunale, di recente costruzione, che raccoglie anche le acque di scarico delle concerie esistenti nel Comune stesso.

Nel relativo progetto della fognatura comunale, approvato dall'Ufficio medico provinciale di Milano e dal locale Provveditorato delle opere pubbliche, era stato previsto che le acque della fognatura dovessero essere convogliate in un bacino di dispersione e che i liquidi di scarico delle numerose concerie locali, prima di essere incanalati nella fognatura, subissero un pre-trattamento disinfettante.

Senonchè gli utenti delle concerie hanno tralasciato, fino ad oggi, di realizzare l'impianto di disinfezione a causa delle rilevanti spese che tali opere comportano. Al bacino di dispersione, regolarmente allestito, non sono corrisposti, di conseguenza, quei risultati che i progettisti si erano prefissi proprio per il mancato pre-trattamento dei liquidi di scarico delle concerie, per cui il comune di Robecchetto ha ritenuto di incanalare, frattanto, le acque della fognatura direttamente nella predetta roggia « Lada ».

Per quanto le misure adottate dalle autorità sanitarie locali abbiano preservato lo stato sanitario del bestiame nella zona circoscrivendo l'incidenza della mortalità a casi isolati del tutto sporadici, bisogna convenire che il mancato trattamento delle acque di scarico delle concerie, stante l'indempienza degli utenti, concorre a mantenere l'infezione carbonchiosa nella zona.

Gli inconvenienti lamentati, pertanto, sono destinati a sussistere nel tempo fino a quando non sarà data integrale soluzione al problema del pre-trattamento disinfettante dei liquami di scarico delle concerie tanto più che gli interventi profilattici immunitari, pur avviando largamente alle manifestazioni della malattia, non ne eliminano la causa.

Risulta però che il medico provinciale di Milano ha interessato, tempestivamente, dell'argomento l'Ufficio del Genio civile che ha dato intanto assicurazione di provvedere alle modifiche del caso in sede di collaudo delle opere.

Ciò nondimeno questo Ministero non mancherà di promuovere, appoggiare e sostenere tutte le iniziative, gli interventi e le azioni necessarie per addivenire al risanamento igienico della zona.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Richiamandosi ad altre interrogazioni analoghe presentate anni or sono, chiede di sapere perchè nel comune di Acri, dove sono stati scorporati circa 1.000 ettari di terra, non sia stata ancora costruita alcuna casa per gli assegnatari, più particolarmente i motivi per i quali non sono state costruite nemmeno le case per i poderisti nelle contrade Pannizo, Barone, Mazzacone, Calderotto, Giamberga, i quali hanno fatto parecchie volte premura e se non intenda dare disposizioni perchè per lo meno dette case, una ventina in tutto, vengano costruite al più presto (3048).

RISPOSTA. — Nel comune di Acri, a causa della pressione bracciantile, rilevante in rapporto all'estensione dei terreni espropriati, l'Opera per la valorizzazione della Sila non ha potuto costituire unità poderali autosufficienti, per non eludere le aspettative degli aspiranti assegnatari.

Inoltre, la natura dei terreni non ha permesso di eseguire costose opere di trasformazione e in particolare di costruire, allo stato delle esistenti infrastrutture, i fabbri-

cati rurali invocati dalla signoria vostra onorevole.

L'Opera, tuttavia, ha allo studio l'esame delle singole situazioni, allo scopo di migliorare, nei limiti del possibile, con lo sviluppo dei piani irrigui predisposti o con eventuali ampliamenti delle unità poderali, la capacità produttiva dei poderi. Ciò renderà possibile, in avvenire, la costruzione delle case coloniche.

*Il Ministro*  
RUMOR

TURCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se siano fondate le voci secondo le quali l'apertura al traffico del tratto Frosinone-Napoli dell'Autostrada del Sole, dopo aver subito diversi rinvii, fra i quali l'ultimo ai primi giorni del prossimo settembre, sarebbe ulteriormente procrastinata; ed in tale caso se non intende procedere ad accertare le responsabilità di un ritardo che ha impedito più celeri collegamenti fra Roma e Napoli proprio nel periodo di maggiore intensità del traffico turistico con evidente pregiudizio per le località balneari e climatiche servite da questo tratto dell'Autostrada in costruzione (3215).

RISPOSTA. — Come è noto, l'apertura al traffico del tratto Frosinone-Capua (e non di quello Frosinone-Napoli in quanto il tronco Capua-Napoli è in esercizio sin dal 9 febbraio 1959) ha avuto luogo il 22 settembre 1962, con circa tre mesi di anticipo rispetto al termine (dicembre 1962) previsto dalla convenzione 2 febbraio 1962 stipulata dall'A.N.A.S. con la Società concessionaria.

*Il Ministro*  
SULLO

VALSECCHI (ROSATI). — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, di fronte ad anormali aumenti dei canoni di locazione da parte di proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione « a fitto non bloccato », aumenti che si applicano particolarmente nelle grandi città che non hanno ancora

raggiunto l'equilibrio fra la disponibilità di vani e i bisogni, ed in misura di molte volte superiore all'aumento del costo della vita, non ritenga di promuovere particolari accertamenti su questi aumenti per sottoporli ai prelievi fiscali, contribuendo così a scoraggiarne l'applicazione e a sostenere l'economia familiare.

Se non ritenga, inoltre, di promuovere la revisione della esenzione venticinquennale della imposta sui fabbricati in vigore, dal momento che il lamentato comportamento ignora le finalità della legge, che non sono soltanto di espansione edilizia, ma anche le chiare indicazioni sociali per le quali la esenzione fu concessa (3180).

RISPOSTA. — In ordine alla prima parte dell'interrogazione si dà atto agli onorevoli senatori interroganti che se la loro preoccupazione discende dal fatto che con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano, a far tempo dal 1° gennaio 1962, l'applicazione dell'imposta sul reddito dei fabbricati dovrà effettuarsi col sistema catastale, la legislazione vigente prevede già la possibilità dell'acquisizione dei maggiori redditi ottenuti mediante anormali aumenti dei canoni di locazione da parte di proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione a fitto non bloccato.

Infatti, giusta le disposizioni portate dall'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, il reddito imponibile delle unità immobiliari dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219 — ora articoli 74 e 75 del testo unico

29 gennaio 1958, n. 645 — e, cioè, sulla base dei redditi effettivi, ogni qualvolta tali redditi risulteranno superiori, nei limiti previsti dalla stessa legge n. 131, alla rendita catastale (aggiornata con i coefficienti da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro delle finanze).

Per quanto riguarda, invece, la chiesta revisione della esenzione venticinquennale, si precisa che la materia delle agevolazioni tributarie a favore dei fabbricati, ad uso di civile abitazione, di nuova costruzione, ha trovato, di recente, la sua organica regolamentazione nella legge 2 febbraio 1960, n. 35, che prende in considerazione, ai fini della concessione dell'agevolazione, la data di ultimazione dei fabbricati e, in relazione a tale data, gradua la durata del beneficio da un massimo di 25 anni, per le costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1961, ad un minimo di 5 anni, per le costruzioni ultimate successivamente al 31 dicembre 1959.

Si dà, infine, atto agli onorevoli senatori interroganti che la situazione delineata nella interrogazione, è seguita attentamente dall'Amministrazione finanziaria e, come si desume dall'esposizione fatta in Senato a conclusione della discussione sui bilanci, « nell'applicazione della legge di delega alla revisione delle esenzioni tributarie... sarà giusto che sia riesaminato... anche il settore dei fabbricati ». Ciò non esclude che, a seconda delle opportunità, possano essere prese autonome iniziative nel particolare settore.

Il Ministro  
TRABUCCHI